



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 89/12

di iniziativa del Consigliere P. STRAFACE recante:

"Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)"

relatore: K. GENTILE;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|-----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 27/7/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 27/7/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo a confronto

Artt. 23 e 28 della legge regionale 23 luglio 2003, n.11 pag. 3
Testo originale e testo sottoposto a modifiche

Normativa nazionale

Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215 pag. 9
Nuove norme per la bonifica integrale

Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 pag. 94
Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 - art. 27 pag. 165
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Documentazione correlata

Intesa Stato Regioni in attuazione dell'art. 27 del DL n.248/2007 pag. 167
Criteri per il riordino dei Consorzi di Bonifica

Normativa regionale

Legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11 pag. 177
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica

Normativa comparata

Legge Regione Toscana 27 dicembre 2012, n.79 pag. 196
Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994

Legge Regione Puglia 21 giugno 2011, n. 12 pag. 249
Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica.

Legge Regione Puglia 13 marzo 2012, n. 4 pag. 258
Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica

Giurisprudenza Costituzionale

Pronuncia n. 188 del 19 ottobre 2018 pag. 298

Testo a fronte



Legge regionale 23 Luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

Progetto di legge n. 89/12^

“Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.

Agosto 2022

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Legge regionale 23 Luglio 2003, n. 11</p> <p>Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.</p> | <p style="text-align: center;">Progetto di legge n. 89/12[^]</p> <p>“Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)”.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;"><i>(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)</i></p> <p>1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 23</p> <p style="text-align: center;"><i>(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)</i></p> <p>1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio diretto e specifico, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, commisurato al beneficio ricevuto secondo i criteri</p> |

dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle

fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio **diretto e specifico** tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione

| | |
|---|---|
| <p>spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.</p> <p>6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.</p> | <p>degli stessi.</p> <p>5. Le somme a tale titolo rimosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.</p> <p>6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265.</p> |
| <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Catasto consortile)</i></p> <p>1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili agricoli ed extragricoli⁸ ricadenti</p> | <p style="text-align: center;">Art. 28 <i>(Catasto consortile)</i></p> <p>1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili agricoli ed extragricoli⁸ ricadenti</p> |

nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.

2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

3. II Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.

5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura

nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.

2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

3. II Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.

5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura

| | |
|--|--|
| massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare. | massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare. |
|--|--|

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 ⁽¹⁾.**Nuove norme per la bonifica integrale ⁽²⁾.**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 aprile 1933, n. 79.

(2) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Art. 1. - Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato d'ordine nostro, dal Ministro proponente ⁽³⁾.

(3) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE

TITOLO I

Della bonifica integrale

1. 1. Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in Comprensori in cui cadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico e sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica ⁽⁴⁾.

(4) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO II

Delle bonifiche

Capo I

Della classificazione dei Comprensori e del piano generale di bonifica

2. I Comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei Comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero Comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del Comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le opere giudicate necessarie ai fini della bonifica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾.

(5) Vedi, anche, l'art. 53, D.L. 26 ottobre 1970, n. 745.

(6) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

3. Alla classificazione dei Comprensori di bonifica di 1^a categoria si provvede con legge ⁽⁷⁾; a quelli dei Comprensori di 2^a categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale Comitato, costituito con decreto reale, promosso dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ⁽⁸⁾.

Alla classificazione dei terreni di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto ⁽⁹⁾.

(7) Con l'articolo unico, L. 8 gennaio 1952, n. 32, i territori determinati, ai fini della riforma fondiaria, con *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 66*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 67*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 68*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 69*, *D.P.R. 7 febbraio 1951, n. 70*, e D.P.R. 27 aprile 1951, n. 264 e D.P.R. 27 aprile 1951, n.265, sono stati classificati comprensori di bonifica di prima categoria.

(8) Vedi D.C.P.S. 10 gennaio 1947, n. 319, che istituì un Comitato speciale per la bonifica.

(9) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

4. Per ciascun Comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione della agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i Comprensori di 1^a categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione, per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ⁽¹⁰⁾ ed è approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾.

(10) Vedi nota all'epigrafe del *R.D. 8 maggio 1904, n. 368*.

(11) Vedi anche D.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

(12) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

5. I terreni situati in un Comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del Titolo I del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹³⁾, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del Titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ^{(14) (15)}.

(13) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(14) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(15) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

6. L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso.

Per i Comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽¹⁶⁾ ⁽¹⁷⁾.

(16) Così modificato dall'art. 8, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(17) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Della spesa delle opere e della sua ripartizione

7. Le opere di cui all'art. 2, lettera a) e le opere di sistemazione dei corsi di acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di Comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei Comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92%.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a Province e a Comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi Enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunti e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi di acqua, che servono alla bonifica di Comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri ⁽¹⁸⁾.

(18) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui ⁽¹⁹⁾.

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto ⁽²⁰⁾.

(19) Vedi *D.Lgs.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744*.

(20) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

9. Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica ⁽²¹⁾.

... ⁽²²⁾.

(21) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(22) Un secondo comma è stato abrogato dall'*art. 1 L. 26 novembre 1955, n. 1124*.

10. Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del Comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuzione, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione ⁽²³⁾.

(23) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

11. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal Ministero ⁽²⁴⁾.

(24) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

12. La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del Ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ⁽²⁵⁾.

(25) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Delle opere di competenza dello Stato

Sezione I

Dell'esecuzione delle opere

13. Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziativa dei proprietari, la concessione può esser fatta a Province, Comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a Province, Comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle Province o ai Comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei Comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata ⁽²⁶⁾ ⁽²⁷⁾.

(26) Al riguardo, l'art. 24, D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1534, sul decentramento del Ministero dei lavori pubblici, il cui secondo comma è stato così sostituito dall'art. 7 L. 23 marzo 1964, n. 134, ha così disposto:

«Art. 24. Per le opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani eseguite direttamente ai sensi dell'art. 13 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 4 del R.D. 27 settembre 1929, n. 1726, si applicano le disposizioni relative alle attribuzioni che, nelle materie di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono devolute agli organi consultivi ed agli organi decentrati del Ministero dei lavori pubblici. A tale effetto, le norme relative alle attribuzioni del Ministro e dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici contenute nelle disposizioni di cui al presente decreto, si intendono riferite, nei confronti delle opere suddette, al Ministro ed all'Amministrazione centrale dell'agricoltura e delle foreste.

Per le opere da eseguire in concessione, ferma restando la competenza del Ministro per l'agricoltura e le foreste per l'emanazione dell'atto di

concessione e dei seguenti provvedimenti, il limite di competenza indicato per il Comitato tecnico amministrativo dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato con modificazione con la legge 3 febbraio 1951, n. 164, è elevato a lire 200 milioni.

Nulla è innovato alla competenza dell'ispettore generale del Genio civile».

(27) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

14. È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'Associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegna ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi ⁽²⁸⁾.

(28) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

15. Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli Enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, né maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R.D.L. 22 ottobre 1932, n. 1378 ⁽²⁹⁾.

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa ⁽³⁰⁾.

(29) Recante norme sulla determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito.

(30) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Sezione II

Del compimento e della manutenzione delle opere

16. L'Ispettorato agrario compartimentale accetta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il

quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ⁽³¹⁾ ⁽³²⁾.

(31) Così sostituito dall'art. 9 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(32) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

17. La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri Enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà omessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio

in sessennio, la somma che l'Ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di imboscamento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni imboscati e rinsaldati, valgono le norme del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267](#) ⁽³³⁾ ⁽³⁴⁾.

(33) Recante norme sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(34) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

18. Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati ⁽³⁵⁾.

(35) Il comma 1 dell'art. 1, [D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179](#), in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

19. Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12 ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾.

(36) Così sostituito dall'art. 10 D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

(37) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

20. A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostruzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostruzione non

dipenda, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i Consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal Ministero ⁽³⁸⁾.

(38) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

21. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette ^{(39) (40) (41)}.

(39) Con sentenza 23-26 febbraio 1998, n. 26 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9 - Serie speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma, nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

(40) La *Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della

Costituzione. La *Corte costituzionale, con altra ordinanza 19-28 dicembre 2001, n. 443* (Gazz. Uff. 2 gennaio 2002, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 59 e 21 sollevate in riferimento, rispettivamente, all'art. 2 ed agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione.

(41) La *Corte costituzionale, con ordinanza 23-31 marzo 2000, n. 93* (Gazz. Uff. 5 aprile 2000, n. 15, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 della Costituzione.

Capo IV

Della ricomposizione delle proprietà frammentate ⁽⁴²⁾

22. Qualora nei territori, già classificati come Comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come Comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possieda due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il Consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30% del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario ⁽⁴³⁾.

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti ⁽⁴⁴⁾.

(42) Vedi, anche, *art. 8 L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(43) Comma così modificato dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(44) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

23. Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiari:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abilitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità ⁽⁴⁵⁾.

(45) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento,

limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

24. Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità ⁽⁴⁶⁾.

(46) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

25. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca ⁽⁴⁷⁾.

(47) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

26. Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunce dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del Comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera *b*), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente ⁽⁴⁸⁾.

(48) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

27. Contro il piano è ammesso reclamo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del Comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

De corso il termine anzidetto, il Podestà ⁽⁴⁹⁾ rimetterà al Ministero il piano e tutti i reclami pervenuti ⁽⁵⁰⁾.

(49) Ora, Sindaco.

(50) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

28. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una Commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con D.M.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio, delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵¹⁾.

(51) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

29. L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le

agevolazioni previste dalla *legge 6 agosto 1954, n. 604*, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime ⁽⁵²⁾.

Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria ^{(53) (54)}.

(52) Comma aggiunto dall'*art. 25, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

(53) Comma aggiunto dall'*art. 114, comma 26, L. 23 dicembre 2000, n. 388*.

(54) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

30. Quando dopo l'approvazione del piano, si verificano eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli artt. 26, 27 e 28 ⁽⁵⁵⁾.

(55) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

31. Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la Commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro ⁽⁵⁶⁾.

(56) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

32. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono essere fatti al consorzio il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal Ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509 ⁽⁵⁷⁾ ⁽⁵⁸⁾.

(57) Recante norme sul riordinamento del credito agrario.

(58) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento,

limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

33. Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche ⁽⁵⁹⁾ nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa ⁽⁶⁰⁾.

(59) Ora dei Registri immobiliari.

(60) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

34. Qualora nei Comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica,

allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel secondo capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica ⁽⁶¹⁾.

(61) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

35. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permuta fra proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo ⁽⁶²⁾.

(62) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11;

12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

36. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col Ministro per le finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col Ministro per l'interno, se si tratti di terreni appartenenti a Province o a Comuni ⁽⁶³⁾.

(63) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

37. I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo ⁽⁶⁴⁾ e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10 ⁽⁶⁵⁾, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ⁽⁶⁶⁾ e i diritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è devoluto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli artt. 22, 34 e 35 ⁽⁶⁷⁾.

(64) Vedi ora art. 47, primo comma, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492, recante nuove norme sull'imposta di bollo.

(65) Vedi art. 1, L. 21 luglio 1961, n. 707, che ha elevato a L. 1000 ciascuna le tasse fisse minime di registro e ipotecarie, e art. 2 della stessa legge che contiene altre disposizioni in materia.

(66) Ora dei Registri immobiliari.

(67) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo V

Delle opere di competenza privata

38. Nei Comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei Comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate ⁽⁶⁸⁾.

(68) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

39. Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolte senza indennizzo ⁽⁶⁹⁾.

(69) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

40. Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento ^{(70) (71)}.

(70) Con l'art. 2, L. 15 aprile 1942, n. 515, è stato così disposto:

«*Art. 2.* I premi previsti dall'art. 40 del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere concessi anche a favore di consorzi di bonifica e di enti di colonizzazione che si propongano, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, di provvedere alla preparazione tecnica dei dirigenti e delle maestranze agricole in determinati Comprensori di bonifica nei quali lo sviluppo delle opere pubbliche e private consentirebbe l'introduzione di nuovi ordinamenti produttivi, ma questi incontrino ostacoli nelle tradizioni e nella deficiente preparazione tecnica dell'ambiente agrario.

In difetto di iniziative di questi enti, i premi possono essere concessi anche a società esercenti industrie agrarie nel Comprensorio di bonifica o filiazioni di esse appositamente costituite, quando nelle condizioni previste dal precedente comma, si propongano di promuovere la preparazione tecnica necessaria alla coltivazione di piante industriali, utili alla introduzione dei nuovi ordinamenti previsti per la bonifica».

(71) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

41. All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla ⁽⁷²⁾.

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60% del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in genere della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche ⁽⁷³⁾ a termini dell'art. 9 lettera c) della L. 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile ⁽⁷⁴⁾, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione ⁽⁷⁵⁾ ⁽⁷⁶⁾.

(72) Vedi art. 26, L. 2 giugno 1961, n. 454, recante norme sul piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(73) Ora dei Registri immobiliari.

(74) Ora artt. 2771 e 2772 del codice civile 1942.

(75) Si riportano agli articoli 15 e 16, L. 29 luglio 1957, n. 634, recanti modifiche all'ultima parte dell'art. 41:

«Art. 15. Il terzo comma dell'art. 41 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendono dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

«Art. 16. Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere l'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo».

(76) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

42. Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, obbliga il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, dell'Opera nazionale combattenti o altri enti similari ⁽⁷⁷⁾.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5%, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il Ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute in tal caso; determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del Comprensorio ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

(77) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 30 luglio 1957, n. 667 (Gazz. Uff. 8 agosto 1957, n. 197). L'art. 1 di detta legge ha autorizzato la spesa di lire 50 miliardi per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica ai sensi del presente decreto.

(78) Vedi *artt. 1, 2 e 6, L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(79) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO III

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica ⁽⁸⁰⁾

43. Possono essere sussidiate dal Ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati:

a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia;

b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegna, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del Consiglio provinciale dell'economia corporativa ⁽⁸¹⁾ potrà limitare per ciascuna Provincia o parte di Provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione ⁽⁸²⁾ stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'Ispettore agrario compartimentale ⁽⁸³⁾ ⁽⁸⁴⁾.

(80) Con l'*art. 1, D.Lgs.P. 22 giugno 1946, n. 33*, è stato disposto:

«Per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici, i sussidi previsti dal *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, possono essere elevati fino al 45% della spesa.

Per le zone particolarmente danneggiate, che saranno determinate con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro, la misura dei detti sussidi potrà essere ulteriormente elevata fino al 60% della spesa».

Con l'articolo unico, L. 18 dicembre 1959, n. 1117, è stato inoltre disposto:

«Il sussidio di cui agli *articoli 43 e seguenti del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato sino al 50% della spesa per la costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata destinata all'irrigazione ed alla fertirrigazione dei terreni».

(81) Ora, Camera di commercio, industria ed agricoltura, ai sensi del *D.Lgs.Lgt. 21 settembre 1944, n. 315*.

(82) Vedi nota 29 a questo stesso articolo.

(83) Comma aggiunto dall'*art. 11, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*.

(84) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

44. Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38% ⁽⁸⁵⁾ quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o

quando le opere sussidiabili ricadono nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75%.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45%, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione della energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25%.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10% della spesa dell'opera ⁽⁸⁶⁾.

(85) Vedi, anche, *art. 3, L. 25 luglio 1952, n. 991*, recante provvedimenti in favore dei territori montani e le modificazioni, in ordine alle autorizzazioni di spesa, di cui all'*art. 2, L. 11 aprile 1953, n. 309*, e all'*art. 8, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recante norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(86) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

45. Qualora il sussidio o il credito di favore previsto dall'*art. 43* venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il Ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli artt. 48, n. 2, e 56 del R.D.L. 9 ottobre 1919, numero 2161 ⁽⁸⁷⁾.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al Ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al Ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque ⁽⁸⁸⁾.

(87) Vedi art. 73, n. 2, *R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775*, recante disposizioni sulle acque e sugli impianti elettrici, con le modificazioni di cui al *D.Lgs.C.P.S. 30 settembre 1947, n. 1276*, nonché art. 83 stesso decreto.

(88) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

46. Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2 della L. 29 luglio 1927, n. 1509 ⁽⁸⁹⁾.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli artt. 78 e 80 ⁽⁹⁰⁾ ⁽⁹¹⁾.

(89) Recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario.

(90) Per la disciplina dei contributi e dei mutui agevolati, vedi anche *artt. 8 e seguenti, L. 2 giugno 1961, n. 454*, recanti norme nel piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura.

(91) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

47. Il Ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti ⁽⁹²⁾.

(92) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IV

Dei lavori e degli interventi antianofelici

48. Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

- a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;
- b) lavori di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;
- c) interventi antianofelici nelle acque scoperte ⁽⁹³⁾.

(93) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

49. I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei Comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei Comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente, il Ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere ⁽⁹⁴⁾.

(94) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

50. Chiunque nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmataura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto la escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁵⁾.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del Prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il Prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente ⁽⁹⁶⁾.

(95) Ora, dal Ministero della sanità.

(96) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

51. Entro il limite delle somme stanziare nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal Ministero dell'interno ⁽⁹⁷⁾: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per la esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica ⁽⁹⁸⁾.

(97) Ora, dal Ministero della sanità.

(98) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

52. Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta ⁽⁹⁹⁾.

(99) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

53. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica ⁽¹⁰⁰⁾.

(100) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO V

I consorzi di bonifica integrale

Capo I

I consorzi di bonifica ⁽¹⁰¹⁾

54. Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al riparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal Consorzio dei proprietari.

(101) Vedi *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

55. I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opposenti, non risultino, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal Prefetto della Provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

56. I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche di ufficio, con decreto reale pro mosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, quando il Ministro suddetto, constatata la mancanza di iniziativa, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato Comprensorio.

57. In un medesimo Comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra Enti pubblici e fra Enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

58. Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

59. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalle leggi e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21 ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

(102) Vedi, anche, l'*art. 8 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947* e il comma 36 dell'*art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244*.

(103) La *Corte costituzionale, con ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 318* (Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

60. I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'Assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del Comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che decide gli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato ⁽¹⁰⁴⁾.

(104) Vedi *art. 3 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

61. Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del Presidente del Consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima ⁽¹⁰⁵⁾.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse ⁽¹⁰⁶⁾.

(105) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(106) Comma così modificato dall'*art. 5 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

62. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali ⁽¹⁰⁷⁾.

Qualora il provvedimento riguardi anche Consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri Ministri competenti ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Comma così modificato dall'*art. 6 D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947*.

(108) Vedi art. 1 L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

63. Sono sottoposti all'approvazione del Presidente dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica ⁽¹⁰⁹⁾, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del Prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi ⁽¹¹⁰⁾;

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni sono soggette altresì all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'Associazione nazionale il visto sulle relative deliberazioni spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste.

(109) L'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica è stata soppressa dall'*art. 4 R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*. Con l'articolo 1 del predetto R.D.L. sono state concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste e, per quanto riguarda i consorzi idraulici, nel Ministero dei lavori pubblici, le attribuzioni ispettive e di verifica, spettanti

all'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione a norma delle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 del R.D.L. 26 aprile 1928, n. 1017. Quest'ultimo decreto riguardava la costituzione dell'Associazione e ne regolava l'attività. Le lettere *a*) e *b*) del citato articolo 5 autorizzavano l'Associazione: *a*) a compiere ispezioni periodiche sugli enti associati per riferire al Ministero competente circa i sistemi di contabilizzazione adottati, la tenuta dei catasti, e in generale circa la sufficienza della organizzazione tecnica ed amministrativa; *b*) a verificare lo stato di manutenzione delle opere, la sufficienza e la stabilità degli impianti riferendo annualmente al Ministero competente. Vedi anche L. 8 dicembre 1941, n. 1567, e [D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947](#).

(110) I ruoli di contribuenza sono ora resi esecutivi dall'Intendenza di finanza, ai sensi dell'art. 185 T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, sulle imposte dirette.

64. Di tutte le deliberazioni dei Consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al Prefetto della Provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il Prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il Ministero dell'interno ⁽¹¹¹⁾.

(111) Vedi l'art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

65. ... ⁽¹¹²⁾.

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del Prefetto e del Presidente dell'Associazione ⁽¹¹³⁾ possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

(112) L'originario primo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(113) Vedi *nota 43* all'art. 63.

66. Salve le attribuzioni demandate all'Associazione dei consorzi ⁽¹¹⁴⁾ spetta al Prefetto ed al Ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui Consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

(114) Vedi *nota 43* all'art. 63.

67. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli *artt. 14 e 15 della L. 16 giugno 1927, n. 1766* ⁽¹¹⁵⁾ per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

(115) Recante norme sul riordinamento degli usi civici.

68. Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al riparto, alla esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del Consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

69. ... ⁽¹¹⁶⁾.

(116) Abrogato dall'art. 1, n. 4, *R.D. 3 giugno 1940, n. 1344*.

70. Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del Pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

Capo II

I consorzi di miglioramento fondiario

71. Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così sostituito dall'*art. 26, L. 17 maggio 1999, n. 144*.

72-73. ... ⁽¹¹⁸⁾.

(118) Abrogati dall'art. 5, cpv., *L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

74. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950, e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398 ⁽¹¹⁹⁾.

Le Casse di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari ⁽¹²⁰⁾.

Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali ⁽¹²¹⁾.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli artt. 21, 41, 59 e 72 del presente decreto ⁽¹²²⁾.

(119) Recanti disposizioni sui mutui agli enti locali e facilitazioni delle operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

(120) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(121) Gli attuali secondo e terzo comma sono stati sostituiti all'originario secondo comma, dall'art. 4 R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

(122) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

75. Quando i Consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni ⁽¹²³⁾.

(123) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

76. Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con i titoli nominativi a debito dei Comuni o Province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica ⁽¹²⁴⁾.

(124) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

77. L'istituto nazionale delle assicurazioni, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ⁽¹²⁵⁾, la Banca nazionale del lavoro, le Casse di risparmio, i Monti di pietà ⁽¹²⁶⁾, e tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle Province e dei Comuni nelle spese di bonifica ⁽¹²⁷⁾.

(125) Ora, Istituto nazionale della previdenza sociale.

(126) Ora, Monti di credito su pegno.

(127) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

78. La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai Comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R.D.L. 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella L. 2 giugno 1927, n. 950 e alla L. 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2% all'anno calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I Comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve ⁽¹²⁸⁾.

(128) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

79. Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le Casse di risparmio, i Monti di piet  ⁽¹²⁹⁾ di prima categoria e gli altri Istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a Comuni, universit  e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteca sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di Comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente ^{(130) (131)}.

(129) Ora, Monti di credito su pegno.

(130) Ai sensi dell'*art. 32, L. 25 luglio 1952, n. 991*, l'applicazione delle disposizioni contenute in questo articolo   stata estesa ai Consorzi di bonifica montana.

(131) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1  dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

80. Lo Stato pu  contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3

di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli ⁽¹³²⁾.

(132) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

81. In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da Consorzi di proprietari e da enti morali, che si proponessero scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento ⁽¹³³⁾ ⁽¹³⁴⁾.

(133) Vedi art. 2, L. 8 dicembre 1941, n. 1567.

(134) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

82. È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e foreste di autorizzare le Casse di risparmio e gli Istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57 ⁽¹³⁵⁾.

(135) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

83. I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completa o il cessionario decada dalla concessione ^{(136) (137)}.

(136) Vedi art. 4, *D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1944, n. 339*.

(137) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

84. La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni ⁽¹³⁸⁾.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni ⁽¹³⁹⁾.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere ⁽¹⁴⁰⁾.

... ⁽¹⁴¹⁾.

(138) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(139) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(140) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

(141) Un ultimo comma è stato abrogato dall'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

85. Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'articolo 1539 ⁽¹⁴²⁾ del codice civile, il Ministro per l'agricoltura e le foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della Provincia e ne sia fatta notifica al Prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette ⁽¹⁴³⁾.

(142) Ora, art. 1265 c.c. 1942.

(143) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VII

Disposizioni fiscali

86. Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, di accordo col Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di finalità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà eseguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del Comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre alla quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto ⁽¹⁴⁴⁾ ⁽¹⁴⁵⁾.

(144) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(145) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

87. Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di

competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'Associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto ⁽¹⁴⁶⁾ ⁽¹⁴⁷⁾.

(146) L'accertamento è passato alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'*art. 2, R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400*.

(147) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

88. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati ⁽¹⁴⁸⁾.

(148) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

89. La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10 ⁽¹⁴⁹⁾, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari ⁽¹⁵⁰⁾.

(149) Vedi nota all'art. 37.

(150) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

90. Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ⁽¹⁵¹⁾.

(151) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46;

47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO VIII

Disposizioni varie

91. Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere ⁽¹⁵²⁾.

(152) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

92. Il provvedimento di classificazione del Comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei Comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei Comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicata nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio ⁽¹⁵³⁾.

(153) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

93. È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁴⁾, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Per terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di boschi deteriorati, deciderà il Ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostruzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissate dall'art. 113 del *R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267* ⁽¹⁵⁵⁾ ⁽¹⁵⁶⁾.

(154) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(155) Recante norme per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(156) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

94. Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽¹⁵⁷⁾, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del Genio civile e della Milizia nazionale forestale ⁽¹⁵⁸⁾, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli artt. 48 e seguenti della L. 25 giugno 1865, n. 2359 ⁽¹⁵⁹⁾ e a norma dell'art. 67 lettera d) del D. 9 ottobre 1919, n. 2161 ⁽¹⁶⁰⁾ ⁽¹⁶¹⁾.

(157) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(158) Ora, del Corpo forestale dello Stato, ai sensi del *D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804*.

(159) Recante norme sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

(160) Vedi ora art. 140, T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775, recante disposizioni sulle acque e impianti elettrici.

(161) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96;

97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

95. I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'Amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione ⁽¹⁶²⁾.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ^{(163) (164)}.

(162) Con il *D.M. 6 agosto 1959*, il Ministro per l'agricoltura ha stabilito che la detrazione da operare in base all'*art. 95 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, è fissata nella misura dello 0,30% degli importi liquidati dopo il 15 agosto 1959 per opera di bonifica e per sussidi di miglioramento fondiario.

(163) Vedi artt. 1 e 2 R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1536.

(164) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

96. Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito,

sono anche esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44 ⁽¹⁶⁵⁾.

(165) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

97. All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare ⁽¹⁶⁶⁾.

(166) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

98. Il Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei Comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione ⁽¹⁶⁷⁾.

(167) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

99. È consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civili e assegnati ai Comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o possedute da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la [L. 16 giugno 1927, n. 1766](#) ⁽¹⁶⁸⁾.

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei Comuni ⁽¹⁶⁹⁾.

(168) Recante norme sul riordinamento degli usi civili.

(169) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

100. I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore ⁽¹⁷⁰⁾.

(170) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

101. L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica ⁽¹⁷¹⁾ ⁽¹⁷²⁾.

(171) Vedi art. 2 L. 5 gennaio 1939, n. 137.

(172) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto

indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

TITOLO IX

Disposizioni particolari, transitorie e finali

Capo I

Disposizioni particolari

102. La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati ⁽¹⁷³⁾.

(173) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

103. Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel Comprensorio della bonificazione pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00 ⁽¹⁷⁴⁾ ⁽¹⁷⁵⁾.

(174) Vedi le disposizioni sulla bonifica dell'agro pontino.

(175) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

104. I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla L. 19 luglio 1906, n. 390 per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio, dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulicoforestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla L. 30 giugno 1909, numero 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati ⁽¹⁷⁶⁾.

(176) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

105. A cura del Ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero Comprensorio è diviso in due bacini corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini ⁽¹⁷⁷⁾.

(177) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

106. La manutenzione delle opere eseguite dalla Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto dal precedente articolo ⁽¹⁷⁸⁾.

(178) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo II

Disposizioni transitorie

107. I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come Comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁷⁹⁾, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei RR.DD. 18 maggio 1924, n. 753 ⁽¹⁸⁰⁾, e 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽¹⁸¹⁾, s'intendono senz'altro classificati come Comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come Comprensori di 1ª categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi Comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il Ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i Comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria ai termini della L. 24 dicembre 1928, n. 3134 ⁽¹⁸²⁾;

2° i bacini montani delimitati ai sensi del Titolo II del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3267 ⁽¹⁸³⁾;

3° i Comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i Comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del Titolo II del presente decreto ⁽¹⁸⁴⁾.

(179) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(180) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(181) Recava norme per le trasformazioni fondiari di pubblico interesse. È stato abrogato con l'art. 119 predetto.

(182) Recava norme sulla bonifica integrale. È stata quasi totalmente abrogata dall'art. 119 del presente decreto.

(183) Recante norme sul riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.

(184) Il comma 1 dell'art. 1, *D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

108. Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori ⁽¹⁸⁵⁾.

Il Consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della Provincia, in cui ricade la maggior parte del Comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in Consorzio ⁽¹⁸⁶⁾.

(185) Vedi *art. 7, L. 12 febbraio 1942, n. 183*.

(186) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

109. Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulicoforestale di bacini montani, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuzione possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nella esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal Consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo esequimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁸⁷⁾ ⁽¹⁸⁸⁾.

(187) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose. È stato abrogato con l'art. 119 del presente decreto.

(188) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

110. Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto ⁽¹⁸⁹⁾.

(189) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

111. Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano ⁽¹⁹⁰⁾.

(190) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

112. Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per la grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno ⁽¹⁹¹⁾.

(191) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

113. I Consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei

limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento di mutui relativi ⁽¹⁹²⁾.

(192) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

114. Inrelazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il Ministro per l'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative. L'Associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata ^{(193) (194)}.

(193) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(194) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

115. Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto ⁽¹⁹⁵⁾.

(195) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

116. Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'Associazione nazionale dei consorzi ⁽¹⁹⁶⁾, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i Prefetti, saranno visti da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti ⁽¹⁹⁷⁾.

(196) Vedi *nota 43* all'art. 63.

(197) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

117. L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle

bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal Ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86 ⁽¹⁹⁸⁾.

(198) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

118. Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del T.U. 30 dicembre 1923, n. 3256 ⁽¹⁹⁹⁾, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86 ⁽²⁰⁰⁾ ⁽²⁰¹⁾.

(199) Vedi *nota 78* all'art. 109.

(200) Vedi R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571.

(201) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29;

30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

119. Sono abrogati: il R.D. 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R.D. 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il R.D. 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R.D.L. 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i Comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R.D. 18 maggio 1924, n. 753, e la L. 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiari di pubblico interesse; la L. 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli artt. *da 92 a 99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267*, sui boschi e i terreni di montagna;

gli artt. 2, 7, 8 del R.D.L. 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli artt. 3, 4, 6 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli artt. dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R.D. 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della L. 6 giugno 1927, n. 1042 ⁽²⁰²⁾;

gli artt. 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della L. 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli artt. dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R.D. 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'art. 4 del R.D.L. 24 luglio 1930, n. 1146 ⁽²⁰³⁾ ⁽²⁰⁴⁾.

(202) Recante provvedimenti per incoraggiare la esecuzione di alcuni lavori di sistemazione agraria diretti all'incremento della cerealicoltura.

(203) Recante modificazioni alla L. 24 dicembre 1928, n. 3134, la quale è stata quasi totalmente abrogata (salve le norme di autorizzazione di spesa per taluni esercizi finanziari) da questo stesso articolo.

(204) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

120. Con separato provvedimento il Governo del Re procederà a termini dell'art. 10 del R.D.L. 29 novembre 1925, n. 2464 ⁽²⁰⁵⁾ a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel Titolo V ⁽²⁰⁶⁾.

(205) Tale decreto è stato abrogato da questo stesso articolo. L'art. 10 autorizzava il Governo a coordinare, con le norme generali, quelle sul bonificamento dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.

(206) Il comma 1 dell'*art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179*, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83;

84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

Capo III

Disposizioni finali

121. A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generale e progetti come ai precedenti artt. 2 (lettere *a, b, c, d, e, f, g, h*), 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti artt. 13, 108 e 109;

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti artt. 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (artt. 40 e 47);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del Ministro per le finanze, da emanarsi di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi su indicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ⁽²⁰⁷⁾.

(207) Il comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l'allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, comma 1; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84, commi 1, 2 e 3; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120 e 121.

| | | | | | |
|------------------------------|----|----------|-------|----|-------|
| Delib.G.P. | 7 | dicembre | 2007, | n. | 2764 |
| Delib.G.P. | 23 | agosto | 1996, | n. | 10656 |
| Delib.G.P. | 6 | marzo | 2009, | n. | 448 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 31 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 30 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 29 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 28 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 27 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 26 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 25 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 24 |
| D.P.G.P. | 8 | marzo | 1995, | n. | 23 |
| D.P.G.P. 8 marzo 1995, n. 22 | | | | | |

R.D. 8 maggio 1904, n. 368 ⁽¹⁾.

Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 luglio 1904, n. 176.

(2) Poiché per la esecuzione del *R.D. 13 febbraio 1933, n. 215*, che ha compiutamente disciplinato la materia, non è stato emanato un nuovo regolamento, devono ritenersi ancora in vigore le disposizioni regolamentari del 1904, in quanto applicabili.

VITTORIO EMANUELE III, RE D'ITALIA

Vedute la L. 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e la L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi;

Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione della citata legge 22 marzo 1900, n. 195;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle

bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'agricoltura, industria e commercio.

È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195.

Regolamento per la esecuzione del T.U. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e terreni paludosi.

TITOLO I

Disposizioni preliminari

1. Per le attribuzioni stabilite dal T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, della L. 7 luglio 1902, n. 333, e dal presente regolamento, il Prefetto, l'Ispettore compartimentale e l'ufficio del Genio civile competenti sono quelli della Provincia nella quale si trova il territorio interessato alla bonifica, o la maggior parte di esso.

2. Le pubblicazioni prescritte dalle leggi e dal presente regolamento sono fatte d'ufficio, od a richiesta di interessati.

Il Prefetto indica sommariamente l'oggetto delle pubblicazioni in un manifesto, nel quale siano richiamati gli articoli di legge e regolamento, ai cui effetti le pubblicazioni hanno luogo. Tale manifesto, da inserirsi nel bollettino degli annunci legali della Provincia, è inviato in diversi esemplari a tutti i sindaci dei Comuni nei quali trovansi beni comunque interessati, perché sia affisso all'albo pretorio, restandovi quindici giorni consecutivi, durante i quali gli enti e proprietari interessati possono presentare osservazioni o reclami.

Quando vi sono anche atti da pubblicare, il Prefetto ordina che sieno depositati nell'ufficio comunale, per la parte relativa a ciascun Comune, durante il termine di quindici giorni, e che per uguale termine restino esposti nell'ufficio di Prefettura gli atti completi, dandone avviso col manifesto.

Della eseguita affissione e dell'avvenuto deposito degli atti i Sindaci debbono entro tre giorni spedire un certificato al Prefetto.

Quando le pubblicazioni siano fatte a richiesta degli interessati, questi ne anticipano la spesa nella somma approssimativamente indicata dal Prefetto.

3. Se il territorio della bonifica si estende a diverse Province, il Prefetto competente comunica, anche successivamente, ai prefetti delle Province le copie degli atti necessari, perché ciascuno provveda alla pubblicazione nel modo stabilito dal precedente articolo, e gli trasmetta quindi in originale le osservazioni ed i reclami presentati.

4. Quando non sia altrimenti disposto, la maggioranza d'interessi o d'interessati deve rappresentare più della metà della estensione, ed insieme più della metà dell'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

5. Quando non sia altrimenti disposto, i progetti per le opere di bonifica di prima categoria sono approvati con decreto del Ministero, sentiti l'Ispettore compartimentale o il Consiglio superiore dei lavori pubblici

ed il Consiglio di Stato ai termini delle LL. 17 febbraio 1884, numero 2016 ⁽³⁾, e 15 giugno 1893, n. 294 ⁽⁴⁾.

(3) Recava norme sull'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(4) Vedi, ora, *R.D. 18 novembre 1923, n. 2440*, recante modifiche alla *L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F*, sulle opere pubbliche, ed alla *L. 5 luglio 1882, n. 874*, sull'ordinamento del Genio civile.

6. Agli effetti della *L. 25 giugno 1865*, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, debbono essere pubblicati il piano particolareggiato approvato delle opere di bonifica di prima o seconda categoria e l'elenco delle ditte espropriate.

7. Una Commissione tecnica centrale per le bonifiche ⁽⁵⁾, con sede presso il Ministero dei lavori pubblici, e da istituirsi con decreto reale, designa in via provvisoria:

a) il perimetro di ciascuna bonifica di prima categoria, delimitando il territorio da risanare nei riguardi igienici, ovvero nei riguardi dell'agricoltura e dell'igiene insieme, ai termini titolo 3 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195;

b) la divisione della bonifica in bacini, se possibile ed opportuna.

Alla Commissione può essere aggregato, caso per caso, l'ispettore compartimentale del Genio civile.

(5) La commissione è stata soppressa dall'*art. 35 della L. 13 luglio 1911, n. 774*.

8. Con la divisione in bacini, salva la approvazione definitiva ai termini dell'art. 16 ogni bacino è considerato come bonifica separata e indipendente dalle altre parti, agli effetti delle leggi e del presente regolamento.

TITOLO II

Bonifiche di prima categoria

Capo I

Bonifica da eseguirsi a cura dello Stato

9. Designato provvisoriamente il perimetro d'una bonifica, la Commissione tecnica centrale, di cui all'art. 7, determina:

a) l'ordine ed i criteri coi quali si debbono studiare i progetti e svolgere i lavori;

b) le norme atte ad impedire una maggior diffusione delle infezioni malariche e a difendere da queste i lavoratori durante l'esecuzione delle opere;

c) la possibilità e convenienza di percepire i redditi di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per non ritardare il progresso della bonifica ed evitare controversie con gli appaltatori delle opere.

La Commissione fa anche al Ministero le proposte relative al personale necessario nei singoli uffici del Genio civile per la compilazione dei progetti o per la loro esecuzione.

10. Quando si ritenga necessario un progetto di massima, questo deve farsi secondo le norme del regolamento 25 maggio 1895, per la compilazione dei progetti di opere dello Stato.

11. Quando l'importo dell'intera opera di bonifica superi le lire 200.000, la Commissione tecnica centrale accerta se i progetti siano conformi alle istruzioni date ed alle prescrizioni di legge: riconoscendoli meritevoli d'approvazione, li trasmette col proprio voto al Ministero.

L'accertamento e la trasmissione dei progetti sono fatti dall'Ispettore compartimentale, quando l'importo dell'intera opera di bonifica non superi le lire 200.000.

12. Ai progetti di esecuzione debbono essere uniti:

a) il piano particolareggiato e l'elenco delle ditte espropriande, ai termini degli *artt. 16 e 24 della L. 25 giugno 1865, n. 2359*, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) l'elenco delle rendite di cui all'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, quando se ne voglia affidare la riscossione all'appaltatore

delle opere per una somma fissa da dedursi senza ribasso dall'importo netto dei lavori;

c) una relazione corredata di dati statistici sulle condizioni igieniche, agricole ed industriali della zona da bonificarsi e sui risultati che si possono sperare dai lavori progettati;

d) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini.

13. Per l'esecuzione di ciascuna bonifica deve essere compilato un progetto economico, da cui risultino:

1° l'elenco dei consorzi idraulici che siano compresi per intero nel perimetro provvisorio e definitivo della bonifica, e che abbiano deliberato di funzionare quali consorzi di bonifica, ai termini ed agli effetti dell'art. 18, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte;

2° l'elenco delle proprietà interessate, non comprese nei consorzi di che al precedente capoverso, distinte per Province e Comuni, coi nomi e cognomi dei proprietari iscritti nei ruoli catastali e, in mancanza, in quelli della imposta fondiaria, con la indicazione delle rispettive superfici ed imposte e con tutti quegli altri possibili dati che valgano meglio individuarle;

3° l'elenco delle rendite specificate nell'art. 14, T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, con la determinazione del loro presuntivo ammontare;

4° i contributi nelle spese di esecuzione e la proposta delle relative annualità determinati:

a) in linea provvisoria, per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta per i consorzi e le proprietà interessate;

b) in ragione di estensione dei terreni da bonificare, posti nei rispettivi territori, per le Province e per i Comuni compresi nel perimetro della bonifica (direttamente interessati);

c) in ragione dei vantaggi agricoli od igienici conseguibili per le Province e per i Comuni fuori perimetro (indirettamente interessati).

14. Nel progetto economico la determinazione dei contributi ha luogo in base all'ammontare presuntivo delle spese di esecuzione dei lavori, comprendendo in esse le indennità per le occupazioni temporanee o permanenti di beni dello Stato, anche se effettivamente non pagate, e detraendo i proventi delle rendite di cui al n. 3 dell'articolo precedente.

Alle quote così stabilite si aggiungono con ruoli suppletivi i contributi nelle spese per lavori addizionali o complementari, per varianti, riparazioni di danni e provvisoria manutenzione delle opere di bonifica eseguite.

15. Il Prefetto pubblica, anche separatamente ed in tempi diversi:

a) il piano particolareggiato approvato e l'elenco di cui alla lettera a) dell'art. 11, ai termini ed agli effetti della *L. 25 giugno 1865, n. 2359*, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

b) il piano del territorio da bonificare, con le designazioni provvisorie del perimetro e della divisione in bacini;

c) il progetto economico per l'esecuzione dell'opera.

16. Con uno o più decreti il Ministero, dei lavori pubblici statuisce definitivamente sui reclami e, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, approva il perimetro, la eventuale divisione della bonifica in bacini e il progetto economico per l'intera opera o per una delle sue parti, determinando anche, di concerto col Ministero del tesoro, il numero delle rate annuali pei contributi degli enti e proprietari interessati.

Capo II

Consorzi per le opere di bonifica di 1a categoria

17. Per le opere di bonifica di 1^a categoria si costituiscono speciali consorzi con uno o più dei seguenti scopi:

a) corrispondere le quote di contributo;

b) assumere la concessione dei lavori;

c) mantenere le opere eseguite.

Per consorzi di manutenzione valgono le norme stabilite nel capo IV.

18. I consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica possono, con deliberazione dell'assemblea generale, assumersi l'obbligo di versare al Tesoro le quote di contributo complessivamente attribuite alle proprietà consorziate restandone a loro cura il riparto e l'esazione dagli interessati.

Divenuta esecutiva la deliberazione, essi funzionano come consorzi di bonifica e conservano i propri statuti in quanto non sieno contrari alle leggi in vigore ed al presente regolamento.

I proprietari non consorziati hanno facoltà di chiedere di essere aggregati ad uno o ad altro di tali consorzi, secondo la ubicazione dei loro fondi; l'aggregazione è definitiva con l'annuenza del consorzio secondo le norme del proprio statuto.

19. Se il territorio da bonificare è compreso per intero nel perimetro di un consorzio legalmente costituito, questo può con deliberazione dell'Assemblea generale assumere anche le funzioni di consorzio speciale di bonifica. Se invece è compreso nel perimetro di più consorzi idraulici esistenti, è data loro facoltà di riunirsi in consorzio speciale di bonifica. In tal caso il consorzio che assume l'iniziativa trasmette agli altri la sua proposta corredata:

a) di una corografia del territorio da bonificarsi, distinto con tinte diverse per Province, Comuni e comprensori;

b) dell'elenco dei consorzi idraulici compresi per intero nel perimetro della bonifica, con l'indicazione delle rispettive superfici ed imposte erariali;

c) di una relazione sommaria sulla bonifica da eseguire, sulla presunta spesa e sui vantaggi conseguibili con il consorzio speciale secondo lo scopo che si prefigge ai termini dell'art. 177 lettere a) e b);

d) del disegno di statuto compilato in conformità dell'art. 29, ove lo ritenga opportuno.

Il consorzio proponente invita contemporaneamente gli altri a promuovere entro un congruo termine le deliberazioni delle Assemblee generali.

Approvata la proposta, ai termini dei rispettivi statuti da tanti consorzi quanti rappresentano la maggioranza d'interessi, e divenute esecutive le deliberazioni, la costituzione del consorzio, l'approvazione dello statuto e del perimetro definitivo della bonifica se occorra, hanno luogo in conformità dell'art. 28.

Quando non sia altrimenti provveduto, i presidenti dei vari consorzi costituiscono la deputazione provvisoria del nuovo consorzio.

20. Non esistendo consorzi idraulici nel perimetro della bonifica, od esistendo consorzi e proprietari che non sieno aggregati ad essi secondo l'art. 18, qualunque interessato può promuovere la costituzione del consorzio speciale, presentando al Prefetto la relativa proposta corredata in conformità del precedente articolo, con l'aggiunta dell'elenco delle proprietà interessate non consorziate, compilato ai termini dell'articolo 13, n. 2.

21. Il Prefetto, verificata preliminarmente la legalità degli atti presentati, pubblica un manifesto col quale:

a) ordina la pubblicazione della domanda e dei documenti;

b) determina l'estensione della superficie e l'ammontare della imposta erariale necessari a stabilire la maggioranza di interessi secondo l'art. 4;

c) invita i Presidenti dei consorzi interessati, compresi per intero nel perimetro della bonifica a riunire in un congruo termine, posteriormente alla pubblicazione, le Assemblee generali per deliberare sulla costituzione del consorzio speciale, sul disegno di statuto se presentato e sulla nomina dei propri delegati scelti fra i consorziati per concorrere a formare la deputazione provvisoria del nuovo ente;

d) convoca nello stesso termine, e per un giorno festivo i proprietari non consorziati, ed appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, tutti unitamente o per sezioni, nel luogo o nei luoghi più opportuni, perché deliberino sulla costituzione del consorzio di bonifica e sulla nomina dei delegati scelti fra loro per la formazione della deputazione provvisoria.

Il numero dei delegati è fissato nel manifesto prefettizio in modo che consorzi e proprietari siano egualmente rappresentati in ragione di estensione d'imposta erariale dei beni compresi nel perimetro della bonifica.

Quando non esistano consorzi, debbono essere almeno tre i delegati dei proprietari.

In ogni caso i delegati dei proprietari non consorziati, od appartenenti a consorzi non compresi per intero nel perimetro della bonifica, vengono, ai termini dell'art. 24, nominati per un terzo del loro numero da coloro che sono contrari alla costituzione del nuovo consorzio e per due terzi dai favorevoli.

Quando i proprietari sono convocati tutti unitamente il Prefetto li invita a deliberare nella stessa seduta o in sedute successive, anche sul disegno di statuto, se presentato.

22. L'assemblea è presieduta da persona scelta dal Prefetto, ed, ove sia divisa in sezioni, ciascuna di queste è presieduta da un delegato del Prefetto della Provincia, nel cui territorio trovasi il luogo della riunione.

Il Presidente dell'Assemblea invita i due più anziani e i due più giovani degli intervenuti ad assisterlo come scrutatori, ed un altro, che ritenga idoneo fra gli intervenuti a fare da segretario.

Non sono valide le deliberazioni se nell'adunanza di prima convocazione, sia unica che divisa in sezioni, non intervengono complessivamente tanti proprietari interessati quanti rappresentino la maggioranza su quelli indicati nell'elenco che deve trovarsi nella sala. In tal caso la seconda convocazione ha luogo nella domenica successiva senza ulteriore avviso, ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, se il consorzio speciale è da istituirsi fra i proprietari e consorzi esistenti; se fra soli proprietari, è richiesto invece l'intervento di tanti interessati quanti rappresentano la maggioranza.

23. Ciascun interessato può farsi rappresentare nell'assemblea da persona anche estranea, purché maggiore di età e munita di delegazione vidimata nella firma dal Sindaco o da un notaio.

Per i corpi morali e per le società industriali e commerciali, che abbiano la proprietà di beni compresi nel perimetro del territorio da bonificarsi possono intervenire solo i legittimi rappresentanti.

La donna maritata può essere rappresentata dal marito; i minori, gli interdetti e gli inabilitati sono rappresentati dai rispettivi tutori o curatori.

La rappresentanza dei beni concessi in enfiteusi è dei domini utili, non dei domini diretti.

Pei terreni, nei quali l'usufrutto sia diviso dalla proprietà, interviene il proprietario o l'usufruttuario, secondo che l'uno o l'altro debba sostenere le spese derivanti dalla bonificazione.

I proprietari iscritti *pro-indiviso* nei ruoli delle imposte dirette, debbono designare uno di loro per l'intervento nell'Assemblea.

24. Il Presidente, aperta la seduta, espone lo scopo dell'adunanza, ed invita gli interessati a presentare le loro osservazioni sulla proposta costituzione del consorzio e sul numero dei delegati. Chiusa la discussione, propone all'Assemblea di deliberare:

a) per appello nominale, sulla costituzione del consorzio;

b) per scheda segreta, sulla nomina dei delegati.

Deposte sul tavolo due urne di vetro, l'una per i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e l'altra per quelli dei contrari, avverte che le votazioni hanno luogo contemporaneamente. Distribuite quindi le schede, numerate e vidimate dalla Prefettura, fa cominciare l'appello nominale.

Secondo l'ordine di questo, ciascun votante dichiara ad alta voce il suo voto sulla costituzione del consorzio ed a seconda di esso depone nell'una e nell'altra urna la propria scheda con tanti nomi quanti debbono essere i delegati favorevoli o dei contrari al consorzio. Terminato l'appello, sono ammessi a votare gli interessati sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello, se non si trovino nella sala interessati che non abbiano votato, il Presidente dichiara chiusa la votazione, ed insieme agli scrutatori fa il computo dei voti. Con l'esito della votazione proclama eletti nel numero rispettivamente stabilito i delegati che ottennero maggior numero di voti dai proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio, e quelli che li ottennero dai contrari.

Il computo dei voti per la nomina dei delegati non può in alcun modo influire su quello dei voti per la costituzione del consorzio.

Nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 21, quando la votazione è riuscita favorevole alla costituzione del consorzio speciale, ovvero quando nel perimetro della bonifica non esistono consorzi i cui voti possono modificare il risultato della votazione dei proprietari non consorziati, questi procedono, con le stesse norme, alla discussione del disegno di statuto ed alla sua deliberazione per appello nominale,

proseguendo, ove occorra, la discussione in sedute successive stabilite dal Presidente dell'Assemblea.

25. Quando l'assemblea è divisa in sezioni, ciascun Presidente annuncia i risultati della votazione, i nomi di coloro che ottennero voti per la nomina a delegato ed il numero dei voti riportati da ciascuno, avvertendo che le proclamazioni saranno fatte dopo che sieno conosciuti i risultati delle altre sezioni; indi toglie la seduta.

Nel giorno successivo tutti i Presidenti si riuniscono nella sala della prima sezione, dove possono intervenire anche gli interessati.

Letti i verbali dell'adunanza delle varie sezioni, è fatto il computo generale dei voti.

Il presidente della prima sezione proclama i risultati finali delle votazioni e dichiara eletti i delegati dei proprietari favorevoli alla costituzione del consorzio e quelli dei contrari, salvo il caso di cui nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

26. Il Presidente dell'Assemblea o della prima sezione invia immediatamente al Prefetto i verbali dell'adunanza, insieme alle schede in pacchi suggellati, restituendo quelle che non furono distribuite.

I Presidenti dei consorzi idraulici compresi nel perimetro della bonifica trasmettono anche essi al Prefetto i verbali delle Assemblee.

27. Il Prefetto verifica se la proposta per la costituzione del consorzio speciale abbia riportata l'adesione di tanti consorzi e di tanti proprietari da rappresentare la maggioranza d'interessi.

In tal caso la proposta s'intende approvata, ed il prefetto con manifesto dà notizia della seguita approvazione.

Con lo stesso manifesto il Prefetto:

a) dà notizia dell'approvazione del disegno di statuto, se intervenuta nel caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21;

b) negli altri casi in cui il disegno di statuto sia stato presentato, promuove su esso la deliberazione dei proprietari non appartenenti ai consorzi idraulici, convocandoli per un giorno di domenica con le norme degli articoli precedenti.

La notizia dell'approvazione del disegno di statuto dei casi indicati alla lett. b) è pubblicata dal Prefetto.

Gli atti relativi alla costituzione del consorzio, all'approvazione dello statuto, se intervenuta, i certificati delle pubblicazioni, ed i reclami eventualmente presentati sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, con un rapporto sulla regolarità della procedura eseguita e sul merito delle opposizioni.

28. Il Ministero, udito, quando vi siano opposizioni di ordine tecnico, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, promuove il decreto reale per la costituzione del consorzio speciale, e, ove occorra, provvede con suo decreto all'approvazione definitiva del perimetro di bonifica e dello statuto con le necessarie modifiche, statuendo sui reclami.

I consorzi entrati a far parte del nuovo consorzio non perdono la personalità loro e sono considerati come altrettanti elementi di esso.

29. Se lo statuto non fu promosso dal promotore del consorzio, ovvero se la proposta non fu accolta, la deputazione provvisoria, presieduta dal più anziano dei componenti, formula il disegno di statuto, col quale si deve provvedere:

a) alla designazione della sede del consorzio, scegliendo il luogo più opportuno della Provincia in cui è compreso il territorio da bonificare o la maggior parte di esso;

b) alle rappresentanze dei consorzi entrati a far parte del consorzio speciale, proporzionate alla somma degli interessi che hanno per la bonifica i relativi comprensori;

c) al modo di costituzione, alla rinnovazione ed alle attribuzioni del Consiglio dei delegati, ove si creda opportuno di trasferire in tutto od in parte a tale Consiglio i poteri della assemblea. La durata in carica dei delegati non può essere maggiore di cinque anni;

d) al modo di costituzione, alla durata in carica ed alle attribuzioni d'una deputazione amministrativa, che curi gli affari del consorzio e che, direttamente o per mezzo del suo presidente ne abbia la rappresentanza. La durata in carica degli amministratori non può essere maggiore di cinque anni;

e) alle norme per la validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea generale, della deputazione amministrativa e del Consiglio dei delegati, e per le condizioni e proporzionalità del diritto di voto nelle Assemblee generali;

f) alle norme per la compilazione dei bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e per l'approvazione di essi da parte dell'Assemblea generale o dei Consigli dei delegati;

g) alle norme pel servizio di cassa, per la relativa vigilanza e per la misura della cauzione da presentarsi dall'incaricato del servizio di tesoreria;

h) alle norme pel riparto dei contributi consorziali nelle spese dell'opera e per la definizione delle eventuali opposizioni;

i) al servizio tecnico necessario per l'esecuzione della bonifica, quando il consorzio ha lo scopo di assumere la concessione;

k) ad ogni altra norma necessaria per il regolare andamento del consorzio.

Nello stesso disegno di statuto si può disporre per la futura manutenzione dell'opera, aggiungendovi le norme di cui all'art. 46.

30. La deputazione provvisoria richiede al Prefetto la pubblicazione del disegno di statuto e la convocazione delle Assemblee generali dei consorzi e dei proprietari interessati.

La convocazione deve avvenire in un giorno festivo posteriore al termine delle pubblicazioni, con le norme stabilite negli artt. da 22 a 26.

La deputazione provinciale per la presidenza dell'Assemblea generale dei proprietari interessati, anche se distinti in sezioni.

31. Accettato lo statuto dalla maggioranza degli interessati, la deputazione provvisoria la trasmette al Prefetto insieme ai verbali delle Assemblee generali, riferendo sulle modificazioni ed osservazioni presentate.

Il Prefetto invia gli atti col proprio avviso al Ministero dei lavori pubblici che, ai termini dell'art. 28, provvede alla approvazione definitiva dello statuto con le necessarie modifiche.

32. Tranne il caso di cui all'ultimo capoverso dell'art. 29, lo statuto così approvato regola, per la sola durata della esecuzione dell'opera, il consorzio speciale istituito ai termini degli art. da 19 a 28. Tale consorzio è tuttavia continuativo per la manutenzione della bonifica, salvo a modificare il proprio statuto in conformità dell'art. 46.

33. Approvato lo statuto, la deputazione provvisoria promuove immediatamente la nomina della rappresentanza definitiva del consorzio, e quindi cessa da ogni funzione.

Capo III

Bonifiche da eseguirsi per concessione ⁽⁶⁾

34. La concessione delle opere di bonifica di 1^a categoria può essere accordata:

a) ad una delle Province o ad uno dei Comuni interessati;

b) all'associazione volontaria di Province, Comuni, o di questi e di quelle insieme;

c) al consorzio speciale di bonifica esistente, od istituito a termini degli artt. da 18 a 28;

d) ad uno dei consorzi che, secondo l'art. 19, funzioni come consorzio speciale di bonifica; ma in tal caso gli altri consorzi e proprietari interessati non possono essere costretti a pagare il loro contributo con decorrenza anteriore a quella stabilita dalle tabelle allegate al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

(6) Con l'*art. 1 R.D.L. 7 febbraio 1926, n. 191*, alla esecuzione in concessione delle opere idrauliche di 2^a e di 3^a categoria e delle opere di sistemazione di bacini montani furono estese le norme vigenti in materia di bonifiche di 1^a categoria, per quanto riguardava il procedimento e la disciplina delle concessioni.

35. Le associazioni volontarie fra Province e Comuni, di cui al capoverso b) del precedente articolo si costituiscono in base a deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali, approvate dalle rispettive Giunte provinciali amministrative. Ottenuta la concessione, non possono sciogliersi finché le opere non sieno compiute e consegnate al consorzio di manutenzione.

Per il funzionamento di tali associazioni, per la costituzione e i poteri della rappresentanza di esse, e pei reciproci rapporti fra gli enti associati si provvederà con regolamento speciale da approvarsi dal Ministero dei

lavori pubblici, quando si tratti di associazioni interprovinciali, e negli altri casi dalla Giunta provinciale amministrativa.

36. Alla domanda di concessione, da presentarsi al Prefetto, debbono essere uniti:

1° la corografia del territorio da bonificarsi, distinta con tinte diverse per Province, Comuni e comprensori;

2° la deliberazione o le deliberazioni del Consiglio, della Provincia o del Comune richiedente, ovvero dei Consigli delle Province e dei Comuni associati, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nei riguardi della tutela, o dell'Assemblea generale del consorzio, secondo i casi dell'articolo precedente, da cui risultino la decisione di chiedere la concessione, le modalità principali specie in ordine alla spesa ed ai mezzi di farvi fronte, ed i poteri all'uopo accordati alle rispettive rappresentanze, quando non constino altrimenti;

3° la dimostrazione di avere disponibili, appena ottenuta la concessione, i mezzi finanziari occorrenti per anticipare tutta la spesa;

4° il progetto tecnico esecutivo della bonifica, e quello economico compilati ai termini degli artt. 12 e 13.

I documenti di cui al n. 2 non occorrono, quando la domanda è presentata da un'associazione volontaria di Province o Comuni interessati o dal consorzio speciale, e dalle deliberazioni stesse costitutive risultino gli elementi richiesti.

37. Prima di fare la domanda ai termini del precedente articolo, il richiedente può presentare, per una istruttoria preliminare, un progetto di sola massima, corredato del piano di esecuzione dei lavori in ragione di ordine e di tempo. Il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile,

trasmette il progetto alla Commissione tecnica centrale, che ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, promosso il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, comunica al richiedente le proprie osservazioni sul progetto di massima, salva e riservata ogni ulteriore decisione in merito alla concessione.

38. Il Prefetto, accettata la regolarità degli atti presentati con la domanda di concessione di cui all'art. 36, li trasmette all'ufficio del Genio civile, che, verificato il progetto tecnico esecutivo ai termini dell'art. 10 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, li invia alla Commissione tecnica centrale per le bonifiche, la quale ne riferisce al Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, esaminato preliminarmente se nulla osti all'accoglimento della domanda, dispone la pubblicazione degli atti per mezzo del Prefetto.

La pubblicazione non occorre per gli effetti della concessione, quando sugli stessi atti si siano pronunciati favorevolmente tutti gli interessati.

39. Il Ministero, qualora, in seguito al risultato della pubblicazione, ritenga di poter accogliere la domanda, promuove l'avviso del Ministero del tesoro, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, e provvede definitivamente con uno o più decreti motivati:

- a) sulle opposizioni e sui reclami presentati;

b) all'approvazione del perimetro della bonifica nei casi di cui ai capoversi *a)*, *d)* dell'art. 34, quando già non abbia avuto luogo ai termini dell'art. 16;

c) all'approvazione del progetto tecnico;

d) all'approvazione del progetto economico;

e) alla concessione delle opere, giusta l'art. 11 del T.U. della L. 22 maggio 1900, n. 195, determinando i casi di decadenza e fissando i termini per l'incominciamento e la ultimazione dei lavori;

f) alla determinazione della quota di concorso dello Stato, in conformità dell'art. 10 della citata legge, deducendo la spesa di progetti che lo Stato abbia ceduti al richiedente.

Nei casi di cui al capoverso *b)*, se l'accoglimento delle opposizioni porti a restringere od allargare il perimetro provvisorio della bonifica oltre i due decimi della superficie totale la concessione non può aver luogo senza una nuova deliberazione del richiedente, ai termini dell'articolo 36, n. 2, e senza che sia convenientemente modificato il progetto economico.

40. Qualora necessità tecniche sopravvenute mutino sostanzialmente, a giudizio del Ministero, la natura e l'economia dell'opera non ancora intrapresa, la concessione è dichiarata priva di effetto.

Il concessionario, con nuove deliberazioni ai termini dell'art. 36, n. 2, può chiedere che sia ripetuta l'istruttoria prescritta.

41. Il Prefetto dispone la pubblicazione:

a) del piano particolareggiato di esecuzione con l'elenco delle ditte espropriande;

b) del ruolo dei contributi, avvertendo gli interessati che sono ammesse opposizioni per soli errori di fatto verificati nell'applicazione delle misure e dei criteri stabiliti nel progetto economico, già definitivamente approvato.

Sulle opposizioni provvede il Ministero dei lavori pubblici.

42. Salvo il caso di cui all'art. 34, lettera *d*), l'obbligo degli altri interessati di corrispondere al concessionario i contributi nelle spese decorre dal 1° luglio successivo al giorno in cui il contratto di appalto è divenuto esecutivo.

43. Per la gestione dei lavori il concessionario deve osservare le norme e forme prescritte per i lavori di conto dello Stato, le condizioni dell'atto di concessione, il progetto approvato e il relativo capitolato.

Per il controllo e la vigilanza tecnica ed amministrativa si applicano gli articoli 56, 57 e 58.

Ultimati i lavori, il collaudo è eseguito da uno o più funzionari del Genio civile nominati dal Ministero.

Possono nello stesso modo essere eseguiti collaudi parziali, quando sia compiuta la bonifica di uno dei bacini, in cui fu divisa, o quando, a giudizio dei funzionari incaricati del collaudo, un'opera di costo non inferiore al quarto della spesa prevista per la concessione possa funzionare regolarmente da sola per lo scopo pel quale fu eseguita, assicurando in parte i vantaggi della bonifica.

Capo IV

Consorzi di manutenzione

44. Quando una bonifica è presso ad essere ultimata il Ministero provvede a far pubblicare un progetto economico per la manutenzione delle opere, da cui risultino:

a) l'indicazione del consorzio speciale istituito ai termini degli artt. 19 e 28, od in mancanza l'elenco, dei consorzi compresi per intero nel perimetro della bonifica e delle proprietà direttamente interessate, compilato in conformità dell'art. 13, nn. 1 e 2;

b) l'elenco, delle proprietà indirettamente interessate, con le indicazioni prescritte dall'art. 13 n. 2, per quelle direttamente interessate; col loro riparto in zone o classi in ragione di beneficio, ai termini dell'art. 53 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e con la determinazione della quota percentuale nelle spese di manutenzione per ciascuna classe e per ogni ettaro in esso compreso;

c) l'elenco delle rendite specificate nell'articolo 14 della citata legge col loro ammontare.

Con il manifesto di pubblicazione il Prefetto, quando non esiste il consorzio speciale istituito ai termini degli articoli 19 e 28:

1° invita i Presidenti dei consorzi ed i proprietari interessati a deliberare entro congruo termine sulla costituzione volontaria del

consorzio e sulla nomina della deputazione provvisoria, secondo gli articoli da 21 a 27;

2° designa i Presidenti dei consorzi interessati ed i proprietari che in caso di costituzione obbligatoria del consorzio di manutenzione debbono formare la deputazione provvisoria, prescelti in modo che consorzi e proprietari direttamente interessati siano egualmente rappresentati in ragione d'estensione e d'imposta erariale dei rispettivi beni compresi nel perimetro della bonifica.

45. Scaduto il termine delle pubblicazioni, il Ministero statuisce sui reclami e provvede:

a) all'approvazione dell'elenco delle proprietà indirettamente interessate col riparto in zone o classi, e alla determinazione dell'aliquota di contributo nelle spese di manutenzione per ciascuna zona o classe:

b) alla costituzione, anche coattiva, del consorzio di manutenzione e alla nomina della relativa deputazione provvisoria, se non esiste consorzio speciale.

Nel caso di cui al capoverso b) le funzioni di Presidente sono assunte dal più anziano dei componenti la deputazione provvisoria.

46. Entro due mesi dalla comunicazione del decreto di cui al precedente articolo, la rappresentanza del consorzio, formula le modificazioni allo statuto esistente o il disegno del nuovo statuto con le norme indicate nell'art. 29 lettere a), b), c), d), e), f), k), e con l'aggiunta di quelle:

1° per la divisione dei terreni bonificati in classi, secondo l'utile che avranno risentito e risentiranno dalle opere di bonifica;

2° per la liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta in ragione di beneficio, da ciascun proprietario direttamente interessato;

3° per la rappresentanza dei proprietari indirettamente interessati nel caso di loro partecipazione al consorzio;

4° per il riparto dei contributi nelle spese di manutenzione;

5° per presentare e risolvere le opposizioni degli interessati contro la classifica, la liquidazione e il riparto;

6° per assicurare stabilmente il servizio tecnico ed amministrativo necessario alla regolare manutenzione ed al funzionamento delle opere di bonifica.

Nel mese successivo il disegno delle modificazioni o quello del nuovo statuto è sottoposto all'approvazione del consorzio, osservandosi per i consorzi nuovamente istituiti le norme dell'articolo 31.

47. Lo statuto, anche se non deliberato o modificato dal consorzio nel termine stabilito, è approvato definitivamente dal Ministero dei lavori pubblici nella forma e con le modificazioni ritenute opportune.

Nel caso di nuovo consorzio è applicabile l'art. 33.

48. I proprietari indirettamente interessati hanno sempre diritto di essere ammessi a far parte del consorzio di manutenzione, rivolgendone domanda al Presidente.

In caso di rifiuto provvede il Ministero dei lavori pubblici.

49. La Commissione governativa, di cui all'art. 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, invita la rappresentanza provvisoria o definitiva del consorzio di manutenzione a voler intervenire, direttamente o per mezzo di un delegato, alla visita locale stabilita per accertare se la bonifica sia compiuta agli effetti di legge. Qualora la rappresentanza del consorzio non intervenga, la Commissione può procedere egualmente ai suoi lavori.

Per accertare il compimento della bonifica, la Commissione deve esaminare se con le opere ultimate siasi raggiunto nei terreni quel grado di prosciugamento che era stato previsto nel progetto. La Commissione si astiene da ogni indagine od apprezzamento, di competenza del collaudatore, sul modo con cui le opere sono state eseguite dagli appaltatori in relazione ai rispettivi contratti.

Occorrendo altri lavori, la Commissione ne riferisce al Ministero e procede a nuova visita appena ultimati.

In caso contrario, o complete le opere, la Commissione ne forma lo stato di consistenza ed insieme al processo verbale di visita lo comunica al Presidente del consorzio, assegnando un congruo termine per le osservazioni ed opposizioni.

50. Trascorso il termine di cui nel precedente articolo, il Ministero, sentito sulle opposizioni la Commissione permanente, dichiara con decreto definitivamente compiuta la bonifica ed approva lo stato di consistenza delle opere. Tale decreto è notificato al Presidente provvisorio o definitivo del consorzio ed inserito nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

Decorsi quindici giorni dalla notifica, il consorzio è costituito responsabile della manutenzione e della buona conservazione delle opere descritte nello stato di consistenza, anche se nel frattempo abbia rifiutato o non si sia curato di riceverne la materiale consegna dall'ufficio del Genio civile.

Capo V

Funzionamento dei consorzi

51. I consorzi di bonifica, qualunque sia lo scopo onde furono istituiti, funzionano con le norme dei rispettivi statuti.

Ai consorzi sono applicabili:

a) gli artt. 188 a 193, 195 a 197 e 292 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164;

b) l'art. 194 nn. 1, 2, 3 e 4 della stessa legge, salvo che si tratti di operazione o di spesa autorizzata od approvata dal Ministero;

c) le altre prescrizioni di legge relative alle deliberazioni dei Consigli e delle Giunte comunali, in quanto gli statuti non dispongono altrimenti per le deliberazioni dell'Assemblea generale e delle rappresentanze consorziali.

52. I delegati ed amministratori dei consorzi durano in carica per il tempo stabilito negli statuti consorziali, che regolano altresì i casi di nuove elezioni.

Essi prestano gratuitamente l'opera loro, salvo rimborso delle spese necessarie ed effettivamente sostenute.

53. Se un consorzio funziona per scopi diversi, si debbono fare per la gestione della bonifica un bilancio distinto, sia preventivo che consuntivo, ed un distinto ruolo di contribuenza.

In ogni caso i bilanci preventivi e consuntivi ed i ruoli di contribuenza sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

54. Nella parte ordinaria dei bilanci preventivi e consuntivi dei consorzi di esecuzione e di manutenzione di opere di bonifica, qualora si voglia provvedere alla riscossione delle rendite specificate nell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, è obbligatoria la loro iscrizione in titolo speciale, dando conto degli aumenti e delle diminuzioni che annualmente si verificano.

55. I progetti relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica, sono approvati dall'Ingegnere capo del Genio civile sino all'importo di lire 12.000 e dal Ministero dei lavori pubblici sentito l'ingegnere capo, negli altri casi.

Con le stesse norme sono approvati i collaudi dei lavori eseguiti.

Per motivi di urgenza il consorzio può ordinare anche in base a progetto sommario non regolarmente approvato, l'esecuzione delle opere strettamente indispensabili, informandone telegraficamente l'ufficio del Genio civile.

56. I lavori di bonifica si eseguono dai consorzi sotto la vigilanza tecnica dell'ufficio del Genio civile, che la esercita nei modi e nelle forme determinati dai regolamenti e dal Ministero.

Non osservandosi i progetti approvati e le altre norme stabilite, l'Ingegnere capo può, con ordine di servizio, sospendere i lavori, riferendo in ogni caso al Ministero cui spetta provvedere.

57. Almeno una volta per ogni biennio il Ministero fa esaminare per mezzo dei propri funzionari, la gestione amministrativa del consorzio, e controllare la regolarità delle spese e delle entrate, in relazione agli impegni assunti, ai bilanci approvati ed agli interessi degli enti che contribuiscono nelle spese.

58. Le spese per la vigilanza tecnica ed amministrativa, ai termini degli articoli 56 e 57, sono comprese fra quelle dell'andamento ordinario dell'amministrazione consortile e vengono anticipate o rimborsate a richiesta del Ministero dei lavori pubblici.

Tali spese sono per una metà a carico dello Stato durante l'esecuzione di opere concesse al consorzio.

59. Omettendosi dalla rappresentanza del consorzio l'adempimento di una disposizione del presente regolamento o dello statuto, può il Prefetto provvedervi d'ufficio per mezzo di un suo delegato ed a spese del consorzio.

60. Procedendosi allo scioglimento dell'amministrazione consorziale, il regio commissario esercita i poteri della rappresentanza del consorzio ed in caso di urgenza anche quelli dell'Assemblea generale.

Il regio commissario è scelto fra i funzionari dello Stato che per l'esercizio delle loro attribuzioni sieno maggiormente idonei a tale incarico, ed ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad una indennità giornaliera. Tale indennità, da fissarsi nel decreto di nomina, non può superare lire dieci o lire quindici al giorno, secondoché il funzionario prescelto appartenga o no ad un ufficio stabilito nel Comune ove ha sede il consorzio. Le spese di viaggio e le diarie sono liquidate dal Ministero dei lavori pubblici, che può anche anticiparle, curandone poi il rimborso dal consorzio.

TITOLO III

Bonifiche di seconda categoria

61. Gli atti costitutivi che i consorzi volontari debbono trasmettere ai Prefetti, ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, debbono comprendere:

a) i documenti comprovanti il consenso di tutti gli interessati alla costituzione del consorzio: tale consenso deve risultare da deliberazione presa a voti unanimi dagli intervenuti ad una adunanza, convocata e presieduta da qualcuno dei maggiori interessati, e da dichiarazione scritta dei non intervenuti;

b) un elenco dei proprietari o possessori dei beni compresi nel consorzio, con le indicazioni stabilite dall'art. 13, n. 2 del presente regolamento;

c) lo statuto consorziale.

Il Prefetto, assunte le informazioni che ritiene opportune, provvede alla pubblicazione di tali atti nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

Questa pubblicazione contiene il sunto degli atti stessi e la indicazione della sede e dello scopo del consorzio, e del modo di costituzione della sua rappresentanza; ed è fatta a spese del consorzio.

Qualsiasi ulteriore modificazione agli atti costitutivi del consorzio è trasmessa al Prefetto insieme agli atti e alle deliberazioni con cui è stata approvata, ed è parimenti pubblicata nel bollettino degli annunci legali della Provincia.

A richiesta del consorzio, il Prefetto gli rilascia una dichiarazione intesa ad attestare l'adempimento delle prescrizioni sopra indicate, tenendone nota in apposito registro.

I Prefetti curano la conservazione degli atti loro trasmessi dai consorzi volontari.

62. La domanda che, ai termini dell'art. 20 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi volontari possono presentare al Prefetto per essere dichiarati obbligatori, deve avere a corredo:

a) l'atto costitutivo del consorzio;

b) lo statuto compilato secondo gli artt. 29 e 46 ed accettato dall'Assemblea;

c) una relazione sommaria sui lavori da eseguire, sulle spese e sui mezzi di farvi fronte.

Fatte le pubblicazioni della domanda, la obbligatorietà, se ne sia il caso, è dichiarata per decreto reale, promosso dal Ministro dei lavori pubblici d'accordo con quello di agricoltura, industria e commercio, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato. Quando il consorzio si propone di eseguire una bonifica a scopo igienico o che può influire su opere di bonifica di 1^a categoria già compiute, in corso di esecuzione o da eseguire, deve prima sentirsi anche la Commissione permanente per le bonificazioni.

63. Eccetto il caso di cui all'articolo precedente, i consorzi obbligatori s'istituiscono ad iniziativa:

a) o degli interessati che rappresentano la maggioranza per estensione di terreno da bonificare;

b) o degli interessati che rappresentano la minoranza per estensione di terreno da bonificare;

c) o di una Giunta municipale o di una Deputazione provinciale interessata;

d) o dello Stato.

In tutti i casi la proposta dev'essere corredata:

1° dei documenti prescritti dall'articolo 19, lett. *a)*, *b)*;

2° dell'elenco dei proprietari direttamente o indirettamente interessati;

3° della designazione di cinque proprietari, tre dei quali scelti fra i direttamente interessati e due fra gli indirettamente interessati, per costituire la Deputazione provinciale del consorzio.

64. Il Prefetto, pubblicata la proposta coi relativi documenti promuove su di essi e sulle opposizioni i voti:

1° del Consiglio della Provincia unicamente o maggiormente interessata alla bonifica, nel caso di cui alla lettera a) del precedente articolo;

2° di tutti i Consigli comunali e provinciali interessati, negli altri casi, osservando i termini stabiliti nell'art. 22 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

65. Eccetto i casi di cui al penultimo capoverso del citato art. 22 della legge, gli atti sono dal Prefetto trasmessi al Ministero dei lavori pubblici insieme al parere dell'ufficio del Genio civile.

Il Ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quello dell'agricoltura, industria e commercio promuove, ai termini dell'articolo 62, ultimo capoverso, il decreto reale col quale, statuendo definitivamente sui reclami, si provvede:

a) alla costituzione del consorzio e alla nomina della deputazione provvisoria;

b) alla determinazione dell'aliquota di contributo a carico di Province e Comuni, a norma e nei casi dell'art. 25 della legge.

Ai consorzi così istituiti si applicano le disposizioni degli artt. 29, 33, 46 e 47.

66. I consorzi obbligatori comunque istituiti, sono soggetti alle prescrizioni degli artt. 56, 58, 59, 60, e, quando lo Stato concorre nelle spese, anche a quella dell'art. 57.

TITOLO IV

Commissione di vigilanza

67-75. ... ⁽⁷⁾.

⁽⁷⁾ La commissione è stata soppressa dall'*art. 35 L. 13 luglio 1911, n. 774*.

TITOLO V

Disposizioni finanziarie

Capo I

Contributo degli enti e proprietari interessati

76. Nel caso di bonifica da farsi direttamente a cura dello Stato, approvati i progetti esecutivo ed economico, e disposto l'appalto dei lavori, il Ministero dei lavori pubblici, provvede, con le norme di legge, anche d'ufficio, se ne è il caso, perché entro breve termine sieno

rilasciate dalle Province e dai Comuni tante delegazioni sulle sovrimposte o su altri cespiti, quante occorranza per il pagamento del contributo posto rispettivamente a loro carico, e siano allo stesso fine resi esecutivi i ruoli della maggiore rata di imposta da mettersi a carico dei proprietari per la quota rispettiva di contributo, da valere per il periodo necessario fino al saldo.

77. Le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiariae, non possono essere accettate, se essi non sieno riscossi per mezzo di un appaltatore che abbia prestato la cauzione e sia tenuto al vincolo del non riscosse per riscosso, e se non sia prodotta una deliberazione dell'ente debitore regolarmente approvata e divenuta definitiva, per la quale esso siasi irrevocabilmente vincolato a mantenere in vigore il cespite, sul quale debbano rilasciarsi le delegazioni, per tutto il periodo in cui queste siano distribuite, e inoltre a non variarne nello stesso periodo il metodo di riscossione.

In qualunque tempo però le delegazioni su cespiti diretti, diversi dalle sovrimposte fondiariae, possono essere surrogate da altre rilasciate su queste ultime.

78. La decorrenza delle delegazioni e dei ruoli della sovrimposta fondiaria sui terreni avvantaggiati dalla bonifica, o dagli altri cespiti delegati, sempre quando la bonifica si esegua direttamente dallo Stato, e fissata dal 1° luglio successivo alla data dell'appalto dei lavori.

79. Per la determinazione del numero delle annualità, nelle quali deve essere distribuito il pagamento del contributo dovuto allo Stato dalle

Province e dai Comuni in caso di bonifica da essi direttamente eseguita, si tiene conto della quantità del contributo, delle condizioni finanziarie degli enti debitori, della capacità economica della regione in cui la bonifica deve eseguirsi, della importanza dei vantaggi presunti, ed anche degli oneri, ai quali, per gli altri scopi, gli enti debitori debbono presumibilmente sottostare nel periodo stabilito per il pagamento delle annualità.

Non può tenersi in alcuna considerazione il fatto dei disavanzi di bilancio risultanti dalle loro gestioni, se sono eguagliati e superati dalla somma delle spese facoltative o riducibili.

Sulle somme da pagarsi ratealmente per contributo non sono dovuti interessi, qualunque sia il numero delle delegazioni concordate.

80. Il numero degli anni, nei quali la Provincia, i Comuni ed i proprietari interessati ad una bonifica sono ammessi a soddisfare i contributi, rispettivamente dovuti allo Stato, mediante delegazioni o mediante la tassa speciale sui terreni bonificandi, deve essere eguale, in modo che il contributo complessivo dei quattro decimi sia versato fino al saldo, con un numero di rate annuali eguali e di pari importo totale.

Tuttavia in circostanze speciali riconosciute dall'amministrazione, possono le annualità, sia degli enti locali, che dei proprietari, ovvero degli uni e degli altri, essere ripartite in un periodo di tempo diverso.

81. Compiuti i lavori di una bonifica eseguita direttamente dallo Stato e reso definitivo il riparto della spesa in base ai risultati finali debitamente accertati, l'importo delle delegazioni e della tassa annuale speciale, dovuto dagli enti debitori e dai proprietari a cominciare dal 1° luglio successivo, è accresciuto o diminuito in proporzione, secondo il caso, senza che il periodo dei pagamenti annuali, stabilito rispettivamente possa essere variato.

82. Il decimo di contributo dello Stato per le opere di bonifica di seconda categoria è pagato in ragione delle somme effettivamente erogate nella esecuzione dei lavori, sia in acconto, sia a saldo.

Tale erogazione deve essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale che servirono di base ai pagamenti e con la produzione di un certificato dell'ufficio del Genio civile nella Provincia, attestante i pagamenti fatti all'appaltatore.

83. Nel caso in cui lo Stato si avvalga della facoltà concessagli dall'art. 25 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, per il rimborso della sua quota di contributo nelle opere di bonifica di seconda categoria, tale rimborso è imposto ai proprietari avvantaggiati, in ragione dei benefici che questi possono ricavarne.

Il riparto della somma dovuto è stabilito di concerto fra il Ministero dei lavori pubblici e quello del tesoro in un numero di anni non inferiore a 10 né superiore a 20, tenuto conto della importanza e del graduale svolgimento presumibile dei detti benefici.

84. Il debito dei proprietari, dipendente dalla restituzione del decimo di contributo anticipato dallo Stato per le opere di bonifica di seconda categoria, fra essi ripartito come nell'articolo precedente, è riscuotibile sui terreni nelle forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Capo II

Conti correnti presso la Cassa dei depositi e prestiti

85-96. ... ⁽⁸⁾.

(8) Il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti è stato abolito.

Capo III

Rimborso al Tesoro delle somme anticipate

97-102. ... ⁽⁹⁾.

(9) Il rimborso al Tesoro delle somme anticipate è stato abolito.

Capo IV

Contribuzioni e riscossioni

103. Nel caso di un'opera di bonifica da eseguirsi per concessione, il piano finanziario da allegarsi alla domanda deve indicare anche i modi ed i termini nei quali debbono essere corrisposti i decimi rispettivamente dovuti dalle amministrazioni provinciali, da quelle comunali e dai proprietari interessati.

104. L'interesse del quattro per cento da corrisondersi dallo Stato in caso di concessione ed anticipazione dei lavori di bonifica, si intende al netto, e viene corrisposto sulla somma di sei decimi dell'importo dei lavori, posti a suo carico, a decorrere dal collaudo generale o parziale dei lavori stessi e dei pagamenti effettivamente fatti.

La somma erogata dev'essere comprovata con la produzione degli atti di collaudo generale o parziale, in base ai quali sono stati fatti i pagamenti, e con la produzione di una dichiarazione dell'appaltatore circa le somme effettivamente ricevute.

Le somme pagate per questo titolo sono rimborsate al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti sul conto corrente speciale, e con le modalità di cui negli articoli precedenti.

105. Il Ministero dei lavori pubblici raccoglie gli elementi necessari per determinare le quote provvisorie dovute dai proprietari per contributi in base all'articolo 39 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e ne stabilisce il riparto di concerto col Ministero del tesoro, al quale spetta di provvedere alla riscossione delle quote medesime.

106. Qualora, durante il periodo di riscossione delle quote provvisorie di cui all'articolo precedente, andasse in vigore nelle singole Province interessate il nuovo catasto stabilito dalle LL. 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, sarà rinnovata, con effetto dalla decorrenza del nuovo catasto, la ripartizione provvisoria, con le stesse norme della prima ripartizione.

107. Accertato il compimento di una bonificazione o di uno dei bacini nei quali, a sensi degli artt. 8 e 50 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, sia stato diviso l'intero perimetro di essa, il Ministero dei lavori pubblici notifica, per mezzo dei Prefetti, alle Province ed ai Comuni interessati nella bonificazione, nonché al consorzio costituito per la manutenzione della medesima, le variazioni in aumento o in diminuzione, che, in seguito alla finale liquidazione della spesa effettivamente occorsa, siano venute a verificarsi nell'ammontare del contributo che, ai termini del primo comma dell'art. 6 della legge surriferita, le Province, i Comuni e i possessori dei fondi compresi nel perimetro della bonificazione, sono tenuti a versare allo Stato, o, in sua vece, al concessionario che l'abbia eseguita.

Uguale comunicazione è fatta contemporaneamente al Ministero del tesoro per le conseguenti variazioni circa le riscossioni, fermo il periodo prestabilito per il saldo.

108. Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i consorzi per le bonificazioni di prima categoria, quelli obbligatori per le bonificazioni di seconda categoria, e quelli fra i consorzi volontari che abbiano adempiuto al disposto dell'art. 19 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e presentino al Ministero delle finanze, per mezzo del Prefetto, la dichiarazione di voler riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria, ai termini dell'art. 55 della legge medesima.

In seguito a questa dichiarazione, e previo accertamento della loro regolare costituzione, viene riconosciuta, sopra proposta del Ministro delle finanze e mediante regio decreto, ai consorzi volontari anzidetti, la facoltà di riscuotere le loro contribuzioni con le forme e coi privilegi dell'imposta fondiaria.

Le disposizioni del presente titolo, concernenti la deputazione amministrativa, s'intendono applicabili a quegli organi dei consorzi volontari che, sotto qualunque denominazione, abbiano l'incarico dell'ordinaria amministrazione.

109. La Deputazione amministrativa ha l'obbligo di tenere un registro delle proprietà soggette a contribuzione, diviso in tante sezioni quanti sono i Comuni in cui le proprietà sono situate, e con ciascuna sezione suddivisa in due parti, l'una riguardante i terreni, l'altra i fabbricati.

Ciascuna proprietà dev'essere registrata col nome, cognome e paternità del rispettivo possessore, con l'indicazione della sua superficie, dei suoi numeri censuari e di ogni altro dato necessario per una perfetta indicazione.

Devono pure essere registrati, per ciascun numero censuario dei terreni, e così pure per ciascun fabbricato, l'estimo o rendita imponibile, giusta i catasti governativi.

La Deputazione amministrativa deve annotare nel suddetto registro catastale tutte le mutazioni che le vengono denunziate.

Essa deve inoltre, prima di addivenire alla formazione annuale dei ruoli per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri per le contribuzioni consorziali, esaminare i libri catastali tenuti dagli uffici del censo, ed annotare nel registro anzidetto tutte le inutazioni di proprietà che ad essi risultino.

Nei consorzi per le bonificazioni di seconda categoria, la Deputazione amministrativa deve introdurre le mutazione sopra indicate, nell'elenco delle proprietà interessate, che fa parte del progetto di massima, se trattasi di consorzi obbligatori, od in quello indicato nell'art. 61 del presente regolamento, se si tratta di consorzi volontari.

110. Gli uffici del catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

111. I voli annuali delle contribuzioni consorziali sono formati distintamente per ogni Comune e, con la firma della Deputazione amministrativa o del suo Presidente, vengono trasmessi al Prefetto che li rende esecutivi, dopo averne riconosciuti la regolarità e la corrispondenza col bilancio preventivo consorziale regolarmente approvato.

Essi sono quindi pubblicati in tutti i Comuni, per la parte che a ciascun Comune si riferisce, nei modi e nei termini stabiliti per i ruoli delle imposte dirette, e sono consegnati all'esattore del consorzio entro i primi quindici giorni del mese di gennaio di ciascun anno.

112. Entro tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli ogni interessato può ricorrere alla Deputazione amministrativa per far rettificare gli errori materiali occorsi nella loro formazione.

Il ricorso non sospende la riscossione delle contribuzioni, ma dà diritto al rimborso di quanto sia stato indebitamente pagato.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa è ammesso il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

113. La riscossione delle contribuzioni consorziali è fatta da un esattore speciale del consorzio o dagli esattori delle imposte dirette, secondo che sia determinato dalla Deputazione amministrativa.

114. Quando si voglia affidare la riscossione agli esattori delle imposte dirette, la deputazione amministrativa deve darne partecipazione ai Prefetti delle Province in cui sono situate le proprietà soggette a contribuzione fornendo loro tutti i dati e gli elementi di cui deve essere tenuto conto nel procedimento relativo all'appalto delle esattorie.

Tale partecipazione dev'essere data in tempo utile, perché nella nomina degli esattori delle imposte possa loro farsi obbligo di riscuotere anche le contribuzioni consorziali.

L'incarico di questa riscossione dura per tutto il tempo a cui si estende la nomina dei detti esattori, e l'aggio è nella misura stessa stabilita per l'esazione delle imposte dirette.

115. L'esattore speciale è retribuito ad aggio, e risponde a suo rischio e pericolo del non riscosso per riscosso.

116. Il modo di nomina dell'esattore speciale, quando non sia già stabilito dallo statuto, è determinato dalla Deputazione amministrativa, la quale fissa pure la misura dell'aggio, la durata e le altre condizioni del contratto.

117. La nomina dell'esattore speciale ed il relativo contratto sono sottoposti all'approvazione del Prefetto.

118. L'esattore speciale o uno degli esattori delle imposte dirette, ai quali sia affidata la riscossione delle contribuzioni consorziali, può pure essere incaricato dell'ufficio di cassiere del consorzio.

119. La nomina dell'esattore speciale deve essere fatta non più tardi della fine di ottobre dell'anno antecedente a quello in cui deve incominciare la riscossione delle contribuzioni, o dell'anno con cui scadono dall'ufficio l'esattore o gli esattori in funzione.

120. Se la Deputazione amministrativa non provvede per la riscossione delle contribuzioni consorziali ai sensi dei precedenti artt. 113 e 114, il Prefetto nomina d'ufficio l'esattore speciale, ovvero affida, quando sia possibile, la riscossione delle contribuzioni consorziali all'esattore od agli esattori delle imposte dirette, provvedendo anche, ove ne sia il caso, al regolare andamento del servizio di cassa.

121. L'esattore speciale, prima che la sua nomina sia sottoposta all'approvazione del Prefetto, deve dichiarare se l'accetta, e garantire la sua accettazione con un deposito di danaro o di rendita consolidata per la somma stabilita nel capitolato.

Il consorzio non è obbligato verso l'esattore, se non quando la nomina sia divenuta definitiva mediante l'approvazione del Prefetto.

122. L'esattore speciale, prima di assumere l'ufficio, e al più tardi entro un mese dalla nomina, presta una cauzione mediante vincolo di rendita consolidata dello Stato, ovvero con deposito di rendita della stessa specie o di numerario presso la Cassa dei depositi e prestiti, per una somma corrispondente all'ammontare di una rata delle contribuzioni consorziali.

Quando l'esattore speciale è anche incaricato del servizio di cassa, deve prestare un'altra cauzione nella misura determinata dallo statuto del consorzio.

La rendita pubblica è valutata al corso medio del semestre anteriore a quello in cui la cauzione viene prestata, ed è computata solamente per nove decimi del detto valore.

123. Se l'esattore speciale non presta la cauzione nella misura ed entro il termine stabilito, esso decade di pieno diritto dalla nomina, perde il deposito effettuato ai termini dell'art. 121 del presente regolamento e risponde di ogni danno e spesa.

124. Nel caso che, durante il contratto per l'esattoria, la rendita data in cauzione diminuisca il valore, o la cauzione venga per qualunque causa a mancare in tutto od in parte, ovvero l'ammontare delle contribuzioni annuali aumenti in modo che la cauzione più non corrisponda ad una rata di esse, l'esattore deve reintegrarla o

completarla entro il termine indicato nell'invito che gli viene all'uopo indirizzato.

Questo termine non può essere maggiore di un mese, e decorre dal giorno in cui è stato notificato.

Se l'esattore lascia trascorrere il termine senza reintegrare o completare la sua cauzione, la Deputazione amministrativa promuove dal Prefetto la dichiarazione di decadenza dell'esattore e la nomina, in via provvisoria, di un sorvegliante da retribuirsi a carico dell'esattore medesimo.

Se la Deputazione amministrativa indugia a promuovere questi provvedimenti, il Prefetto può renderli d'ufficio.

125. Le contribuzioni consorziali sono pagate annualmente, in una o più rate, secondo che sia stabilito nello statuto del consorzio, nel quale deve essere pure determinata la scadenza di ciascuna rata.

Può però lo statuto disporre che la determinazione delle rate e scadenze sia fatta dall'Assemblea generale o dal Consiglio dei delegati.

126. L'esattore del consorzio deve, entro dodici giorni dalla scadenza di ciascuna rata, tenere a disposizione del consorzio medesimo, o versare al cassiere consorziale, se egli non riveste anche tale qualità, l'intero ammontare della rata consorziale scaduta.

In caso di ritardo del versamento anzidetto, ovvero nel pagamento dei mandati spediti dall'amministrazione consorziale, l'esattore incorre a favore del consorzio nella multa di centesimi quattro per ogni lira non versata o non pagata.

127. Nel caso di esecuzione a carico dell'esattore, se la cauzione è costituita da deposito in numerario, il Prefetto autorizza la Cassa depositaria a pagare al consorzio, o a chi per esso, la somma di cui sia creditore.

128. Nel caso che si proceda contro l'esattore ad atti esecutivi per debiti, quando esso non esegua i versamenti alle scadenze fissate, o abbia commessi abusi nell'esercizio delle sue funzioni, la Deputazione amministrativa del consorzio ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti di sua competenza, al termine dell'art. 96 della L. 20 aprile 1871, n. 192 ⁽¹⁰⁾.

(10) Recante norme sulla riscossione delle imposte dirette erariali e delle sovrimposte provinciali e comunali.

129. In tutto ciò che non sia altrimenti disciplinato dal presente regolamento, la formazione e la conservazione del registro catastale dell'imposizione, la ripartizione e la riscossione delle contribuzioni consorziali prendono norma dalle leggi e dai regolamenti in vigore sull'imposta fondiaria.

130. Quando il consorzio domandi un mutuo o sia debitore verso la Cassa dei depositi e prestiti, le scadenze per il pagamento delle contribuzioni consorziali devono essere eguali a quelle delle imposte sui

terreni e sui fabbricati, e, salvo il caso che il territorio consorziale sia compreso nei limiti di un sol Comune, è obbligatoria la nomina di un esattore speciale unico. Nel caso che la deputazione amministrativa ritardi a nominarlo, si provvede ai termini dell'art. 120 del presente regolamento.

131. Avvenuta la consegna della bonificazione al consorzio di manutenzione, la ulteriore riscossione del contributo dovuto dai proprietari per l'esecuzione della bonifica vien fatta, ove non sia altrimenti disposto, dall'esattore del consorzio stesso, con i modi, tempi e con l'aggio stabiliti per la riscossione della tassa di manutenzione.

Salvo pattuizioni speciali, l'esattore versa, entro 12 giorni dalla scadenza di ciascuna rata, l'ammontare delle somme riscosse per detto titolo alla sezione di Tesoreria provinciale, se creditore del contributo sia lo Stato per aver eseguito direttamente la bonifica, o altrimenti al concessionario.

I Prefetti non approvano i provvedimenti ed i contratti relativi alla nomina dell'esattore speciale, se non contengono l'obbligo per l'esattore di riscuotere insieme alle tasse consorziali ed alle stesse condizioni, le somme relative al detto contributo, e di eseguire il versamento alle epoche stabilite.

TITOLO VI

Disposizioni di polizia

Capo I

Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze

132. Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'*art. 165 della legge 20 marzo 1865* sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

133. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette. Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;

e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;

g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;

h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;

k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

134. Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'*art. 165 della legge 20 marzo 1865* sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;

b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;

c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;

d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.

È libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;

f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera *f)*;

h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;

l) lo stabilimento di nuove risaie;

m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;

n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

135. Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere *a), b), d), g), h)* e *k)* del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere *c), e), f), i), l), m), n),* ed *o)* dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del testo unico di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

136. Le concessioni e le licenze necessarie per i lavori atti o fatti di cui all'art. 134 sono date, su conforme avviso del Genio civile:

a) dal Prefetto, quando trattasi di bonifica che lo Stato esegue direttamente;

b) dal Prefetto, inteso il concessionario, quando la bonifica è eseguita per concessione;

c) dal consorzio interessato per le bonifiche in manutenzione.

In caso di disaccordo tra Prefetto ed ufficio del Genio civile decide il Ministero.

137. Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone.

Senza che poi sia necessario ripeterlo nell'atto, s'intendono tali concessioni e licenze in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere atti o fatti permessi;

c) con la facoltà nel concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del testo unico di legge, nonché quelle del presente regolamento;

e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di contratto, registrazione, trascrizioni ipotecarie, quando siano ritenute necessarie dal concedente per la durata della concessione, copie di atti, ecc.;

f) con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza dalla medesima.

Il Prefetto deve comunicare al Genio civile, ed il consorzio al suo ingegnere copia dell'atto di concessione, o di licenza accordata.

Colui che ha ottenuto la concessione o la licenza, di che al precedente art. 136, deve provvedere alla sua trascrizione nell'ufficio delle ipoteche, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla sopra luogo ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica.

Le concessioni sono rinnovabili; all'uopo però il concessionario deve farne domanda al Prefetto della Provincia od al consorzio, secondo i casi, almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

138. Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti.

Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

139. Nei limiti consentiti dal codice civile è pienamente libero ai privati l'uso dell'irrigazione dei loro terreni con le acque dei propri fossi non compresi tra quelli della bonificazione, purché osservino l'obbligo così di richiudere le bocche di derivazione, appena cessato il bisogno di tenerle aperte, come di provvedere mediante fossi di scarico al più celere scolo possibile delle acque superanti al bisogno dell'irrigazione, eseguendo e mantenendo in regolare stato tali fossi di scarico.

140. I possessori o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono:

a) tener sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che sieno necessari pel regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) estirpare, per lo meno due volte l'anno, nei mesi di aprile e settembre od in quelle stagioni più proprie secondo le diverse regioni, tutte le erbe che nascono nei detti fossi;

d) Mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;

e) lasciar libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, pel deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

f) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua ed alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d'acqua e sulle strade medesime, producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più possessori o fittuari;

i) lasciare agli agenti di bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di scolo privati o consorziali.

Capo II

Delle contravvenzioni

141. I fatti ed attentati criminosi di tagli o rotture di argini, tanto dei canali di bonifica che di cinta di colmate o di ripari delle opere di bonifica e delle opere intese a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, sono puniti a termini delle vigenti leggi penali.

142. Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a un milione duecentomila ⁽¹¹⁾.

(11) Articolo così modificato dall'*art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507*.

143. Le pene pecuniarie per le altre contravvenzioni sono le seguenti:

1° la sanzione amministrativa da lire 4.000 a lire 30.000 ⁽¹²⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art. 135, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi, o al divieto imposto dall'autorità o dall'ente cui compete la facoltà di dare la concessione;

2° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 20.000 ⁽¹³⁾ per avere eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva licenza ai sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni impostevi od al divieto imposto dall'autorità o dall'ente, cui compete la facoltà di rilasciare la licenza;

3° la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 ⁽¹⁴⁾, secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata o lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinto delle colmate o di difesa delle opere di una bonificazione.

La sanzione amministrativa non può in nessun modo essere minore di lire 10.000 né, qualunque sia il numero delle bestie, superiore a lire 3.000.000 ^{(15) (16)}.

(12) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'art. 113, primo comma, della stessa legge.

(13) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo e quinto comma* (quest'ultimo con riguardo alla misura minima), della stessa legge.

(14) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma*, della stessa legge.

(15) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'*art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689*. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'*art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603*, nonché dall'*art. 114, primo comma, della citata L. 24 novembre 1981, n. 689*, in relazione all'*art. 113, primo comma*, della stessa legge.

(16) Numero così modificato dall'articolo unico *L. 18 ottobre 1948, n. 1291*.

144. Per tutte le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente titolo di regolamento, agli ordini o diffide dell'autorità od ente competente, di che all'*art. 136*, e non comprese nel precedente *art. 143*, si applicano le pene stabilite dal codice penale per le contravvenzioni a termini dell'*art. 375 della legge 20 marzo 1865, n. 2248*, all. *F*, sui lavori pubblici .

145. La inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella licenza rende applicabile al contravventore la pena nella quale sarebbe incorso se non avesse ottenuta la concessione o

licenza; che possono essere revocate, salvo sempre le maggiori pene che fossero contenute nell'atto di concessione o licenza.

146. È a favore dell'agente che ha elevata la contravvenzione il quarto del provento delle ammende inflitte ai contravventori ai sensi degli articoli precedenti, e delle oblazioni di cui all'art. 158.

All'uopo il Prefetto dà notizia della sentenza contravvenzionale e dell'accettazione delle oblazioni al Genio civile, ed anche al concessionario se la bonifica si esegue per concessione.

147. Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni a termini della legge comune.

148. Nel caso di contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133, dell'art. 134, lettere *a), b), c), d), g), h)* e *k)*, e dell'art. 141, s'intima contemporaneamente e verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta dell'agente autorizzato ad elevare la contravvenzione.

149. I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come nell'articolo seguente, possono essere elevati da qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei consorzi, nonché dai Carabinieri reali.

A tale uopo il personale tecnico di sorveglianza o di custodia, adibito dalle Province, dai Comuni e dai consorzi di concessione e di manutenzione, deve prestare il giuramento innanzi all'Ingegnere capo del Genio civile nella Provincia nel cui territorio ricade la bonifica o la maggior parte di essa, od innanzi al sindaco del comune ov'essi agenti risiedono.

150. I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

1° l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;

2° il nome, cognome, qualità e residenza di chi li redige;

3° l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso e possibilmente del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché le prove od indizi a carico del contravventore qualora ne esistano;

4° il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze sono conosciute dall'agente che eleva la contravvenzione; e le dichiarazioni che il contravventore o i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;

5° le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 1153 e 1154 del codice civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;

6° la indicazione e descrizione delle cose colte in contravvenzione e sequestrate, ove occorra;

7° le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 148.

Il verbale è firmato da chi ha accertata la contravvenzione; e, se questi non sa scrivere, è sopra sua relazione steso e firmato dal suo immediato superiore gerarchico o dal segretario del Comune nel cui territorio fu commessa la contravvenzione.

151. Se nel procedere allo accertamento della contravvenzione si è operato il sequestro di oggetti o di animali, i relativi verbali sono rimessi entro ventiquattro ore, con le cose sequestrate, al Sindaco del Comune in cui fu accertata la contravvenzione.

Se non vi sono cose sequestrate, i verbali sono rimessi direttamente all'ufficio del Genio civile, quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato; all'ente concessionario, se trattasi di bonifica eseguita per concessione; ed al consorzio, se trattasi di bonifica in manutenzione.

Il Genio civile, l'ente concessionario od il consorzio, rispettivamente, trasmettono i verbali suddetti con le loro proposte al Prefetto della Provincia, nel cui territorio è accaduta la contravvenzione, con il calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte.

152. Il Sindaco può restituire le cose sequestrate al contravventore che offra sufficiente sicurtà del pagamento delle pene, dei danni e delle spese, alle quali potrebbe essere tenuto; o li affida alla custodia del segretario comunale; e, se trattasi di animali, ordina che siano altrimenti custoditi per garantita delle pene, indennità e spese a termini del codice di procedura penale.

Il Sindaco trasmette gli atti, senza ritardo, al Prefetto.

153. Il Prefetto sentito il Genio civile, e, se lo crede opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per la esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

Nello stesso decreto è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a di lui spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi d'urgenza o se il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza è richiesto l'aiuto della pubblica forza.

Il Prefetto promuove, inoltre, l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario od opportuno.

154. Il Prefetto, sentito il trasgressore, per mezzo del Sindaco del luogo di domicilio o residenza abituale del trasgressore medesimo, provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte.

155. L'intimazione delle diffide, decreti od altri atti ordinati dal Prefetto è fatta dagli agenti del Comune o della Pubblica Amministrazione, chiamati per proprio ufficio a simili notificazioni.

156. Contro i decreti del Prefetto è ammesso il ricorso in via gerarchica, in conformità alle leggi amministrative, entro trenta giorni dalla loro intimazione.

157. La sorveglianza per la buona esecuzione dei lavori ordinati, ancorché si facciano dal contravventore, è esercitata dal genio civile per le bonifiche eseguite dallo Stato; dal personale tecnico dell'ente concessionario per quelle in concessione; e dal consorzio per quelle in manutenzione. Egualmente si provvede per l'esecuzione d'ufficio in base al decreto del Prefetto che la ordina.

158. Per le contravvenzioni, finché non è pronunciata la sentenza definitiva in ultima istanza, può essere ammessa la oblazione, da parte del contravventore, di una somma la quale deve avere la stessa destinazione della pena pecuniaria.

Non s'intendono mai comprese nell'oblazione le spese degli atti del procedimento, e quelle in corso od occorrenti per la riduzione delle cose al primitivo stato e per altri provvedimenti disposti dall'autorità.

Spetta al Prefetto, sentito l'ente dal quale la bonificazione dipende, accettare o rifiutare l'oblazione col mezzo di apposito decreto.

Nel caso di accettazione, il contravventore è obbligato a pagare immediatamente le spese liquide, ed a rilasciare dichiarazione, con la quale si obblighi al pagamento delle spese da liquidarsi mediante nota resa esecutoria dal Prefetto.

L'accettazione dell'oblazione esclude ogni atto ulteriore ⁽¹⁷⁾.

(17) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689.

Capo III

Disposizioni speciali

159. Sono abrogati i regolamenti e le disposizioni tuttora vigenti in materia di polizia, emanate dai cessati governi, in tutto ciò che è previsto nel presente titolo, salve le disposizioni di carattere puramente locale:

a) del regolamento 19 novembre 1817 per la polizia della bonificazione delle paludi di Napoli, Volla e contorni;

b) del regolamento 22 giugno 1833 per la polizia della bonificazione dei Regi Lagni, nella sola parte riguardante l'esercizio e la polizia della macerazione nelle gore (fusari) laterali ai canali dei Regi Lagni. Per tale esercizio restano altresì in vigore tutte le norme in uso per la misura e pei modi di riscossione delle prestazioni che si corrispondono dai possessori ed affittuari delle gore (fusari) di macerazione.

Restano infine in vigore gli attuali regolamenti speciali di polizia dei consorzi esistenti, debitamente approvati, in quanto non siano contrari alle disposizioni del presente titolo.

160. Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.

TITOLO VII

Disposizioni varie

161. Quando si provvede all'esecuzione delle opere di bonifica mediante licitazione, privata, giusta l'art. 62 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, l'amministrazione appaltante stabilisce nel capitolato speciale, che l'aggiudicazione ha luogo in base ad una scheda segreta, nella quale, oltre al minimo, deve essere indicato anche il massimo del ribasso che i concorrenti possono offrire.

162. I contratti attualmente in corso per fitto d'erbe, di pesca o di altro nei comprensori delle bonificazioni da eseguire a norma del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, da chiunque stipulati, cessano, di diritto, alle loro scadenze naturali od alla scadenza delle proroghe convenute o tacite in corso al giorno in cui è entrato in vigore il presente regolamento.

Nei nuovi contratti si deve sempre apporre, e s'intende in ogni caso apposta la condizione che il contratto cessa di pieno diritto:

a) nel giorno in cui abbia luogo la consegna dei lavori all'appaltatore a cui sia stata affidata la riscossione delle rendite, a norma dell'art. 12, lett. b), quando all'esecuzione della bonifica provvede lo Stato direttamente;

b) nel giorno in cui venga emanato il decreto di concessione, quando all'esecuzione della bonifica si provvede per concessione: da tale giorno le rendite spettano al concessionario agli effetti dell'art. 14 del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195.

163. Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei lavori pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, a' termini dell'art. 6 della L. 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di lire 150 mensili.

Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.

164. Le disposizioni del presente regolamento relativo alla determinazione del perimetro, al progetto economico di esecuzione ed alla riscossione dei contributi valgono per il riparto di quelle spese che, ai termini del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195. e della L. 7 luglio 1902, n. 333, debbono essere a carico complessivo dello Stato, della provincia e del comune di Roma e dei proprietari interessati per le bonifiche dell'agro romano.

165. Per la manutenzione delle opere tutte di bonifica eseguite dallo Stato nell'agro romano si applicano le norme del titolo II, capo IV, del presente regolamento.

166. Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del Genio civile.

In base agli elenchi il Prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave, prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento.

Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l'art. 3, capoverso ultimo, della [L. 7 luglio 1902](#), il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione.

Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il Prefetto può provvedere d'ufficio.

167. Per la ripartizione delle spese di bonifica del territorio non demaniale delle Maremme toscane e di quello adiacente al lago Salpi a norma dell'art. 4 della L. 7 luglio 1902, n. 333, valgono le disposizioni del presente regolamento.

168. I perimetri di bonifica determinati anteriormente al T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, ed al presente regolamento sono mantenuti.

169. I consorzi di bonifica esistenti sono conservati; ma nel termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del decreto di approvazione del presente regolamento debbono uniformare il loro statuto alle disposizioni del regolamento stesso. Trascorso il termine, provvede il Ministero. In ogni caso, le modificazioni debbono essere approvate a' termini dell'art. 28, e seguenti.

170. Nei casi di cui all'art. 93 del T.U. del *R.D. 22 marzo 1900, n. 195*, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto siano compatibili con quelle della legge 25 giugno 1882, n. 869 ⁽¹⁸⁾, e delle legge 6 agosto 1893, n. 463 ⁽¹⁹⁾, e dei rispettivi atti di concessione.

(18) Recava norme sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi.

(19) Recava modifiche alla *L. 4 luglio 1886, n. 3962*, sulla esecuzione delle opere di bonifica classificate di 1ª categoria.

D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 [\(1\)](#) [\(2\)](#).

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2007, n. 302.

[\(2\)](#) Convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31](#).

Art. 27. *Disposizioni in materia di riordino di consorzi di bonifica* [\(122\)](#) [\(124\)](#)

1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal [comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. [\(123\)](#)

2. I [commi 36 e 37 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), sono abrogati.

[\(122\)](#) Articolo così sostituito dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31](#).

[\(123\)](#) Comma così modificato dall'[art. 4-bis, comma 14, D.L. 3 giugno 2008, n. 97](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 2 agosto 2008, n.](#)

129. La stessa modifica era stata disposta dall'[*art. 10, comma 1, D.L. 30 giugno 2008, n. 113*](#), non convertito in legge ([*Comunicato 30 agosto 2008*](#), pubblicato nella G.U. 30 agosto 2008, n. 203), le cui disposizioni sono confluite nel citato articolo 4-bis.

(124) La [*Corte costituzionale, con sentenza 04-08 maggio 2009, n. 139*](#) (Gazz. Uff. 13 maggio 2009, n. 19, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'[*art. 27 D.L. 31 dicembre 2007, n. 248*](#), convertito, con modificazioni, dalla [*legge 28 febbraio 2008, n. 31*](#), nel testo modificato dall'[*art. 4-bis, comma 14, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97*](#) convertito, con modificazioni, dalla [*legge 2 agosto 2008, n. 129*](#), sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nonché agli artt. 5 e 120 della Costituzione e 11 della [*legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*](#).



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE
PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME

Intesa sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica.

Intesa ai sensi dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Repertorio Atti n. 184/ESC /CSR del 18 settembre 2008.

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 18 settembre 2008:

VISTO l'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che prevede per le Regioni la facoltà di procedere al riordino della disciplina dei Consorzi di Bonifica, secondo criteri definiti d'intesa con questa Conferenza;

VISTO il testo in esame trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 1937, pervenuto alla Segreteria di questa Conferenza il 7 marzo 2008 e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il successivo 11 marzo del corrente anno con nota protocollo n. 1512, che propone l'individuazione dei criteri per il riordino dei Consorzi, tenuto conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale;

CONSIDERATO che, nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 13 marzo 2008, l'argomento, affrontato tra le questioni "Varie ed eventuali", è stato rinviato, su richiesta degli Assessori regionali, accolta dal Rappresentante del Ministro competente, per necessità di approfondimenti;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 4 settembre 2008, nel corso della quale è stato esaminato un documento alternativo alla versione ministeriale originaria, predisposto dagli Assessori regionali, sul quale sono state concordate alcune modifiche con la conclusione di un avviso tecnico favorevole all'intesa, fatto salvo il rinvio alle sede politica della formulazione della lettera a) del punto 3;

VISTO il nuovo testo opportunamente emendato con le modifiche concordate in sede tecnica, trasmesso dal Ministero competente il 9 settembre 2008 con nota protocollo n. 5632 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome in data 10 settembre del corrente anno con nota protocollo n. 3685;

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura dell'11 settembre 2008, il provvedimento è stato nuovamente sottoposto alla valutazione degli Assessori regionali competenti per materia, con esito favorevole all'intesa con le modifiche concordate in sede tecnica e con la determinazione di utilizzare, al punto 3 lettera a), le parole "che si amministrano" e non l'espressione "retti dal principio dell'autogoverno amministrandosi", e con l'ulteriore richiesta dell'Assessore della Regione Basilicata, accolta dal rappresentante del Ministro

[Handwritten signature]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

competente, di inserire nel testo la frase, "Tuttavia per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografia della regione, si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee."

PRESO ATTO che nella nuova stesura, trasmessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 16 settembre 2008 con nota protocollo n. 5822 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa diramata il successivo 17 settembre del corrente anno alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3795, risultano inserite le modifiche concordate nella sopra richiamata seduta del citato Comitato;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l'avviso favorevole stipula dell'intesa sul testo così come definito nella seduta del ricordato Comitato dell'11 settembre 2008

SANCISCE INTESA

sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008 n. 31- Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica, nei termini di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On. Dott. Raffaele Fitto

**ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE N. 248/2007,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE N. 31/2008**

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA

18 settembre 2008

2.

**Articolo 27 del decreto-legge n. 248/2007, come modificato
con la legge di conversione n. 31/2008 e con il dl 113/2008**

"1. Entro il termine del 31 dicembre 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento od eventuale soppressione di singoli Consorzi, dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al Capo I del Titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, su proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni ed i compiti attualmente svolti dai medesimi Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

"1-bis. I commi 36 e 37 dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono abrogati".

3.

PREMESSA

Il soprascritto art. 27 del decreto legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge del 28 febbraio 2008, n. 31 prevede che le Regioni, entro il 30 giugno 2008, termine prorogato al 31 dicembre 2008 dall'art.10 del decreto legge 30 giugno 2008, n. 113, possono procedere al riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) nell'ambito del riordino si possono prevedere accorpamenti od eventuale soppressione di singoli Consorzi;
- b) il riordino deve avvenire seguendo criteri definiti, di intesa, in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- c) i criteri devono essere individuati sulla base di una proposta dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle Infrastrutture;
- d) deve rispettarsi il principio che vanno salvaguardati i compiti e le funzioni già spettanti ai Consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualunque forma di contribuzione di carattere statale o regionale;
- e) la misura dei contributi deve essere contenuta nei limiti dei costi sostenuti dai Consorzi per l'adempimento delle loro finalità istituzionali;
- f) la riduzione dei componenti gli organi contemplata all'art. 35 deve riguardare quei membri aventi diritto a compensi specifici per tale carica mentre essa non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito;
- g) dalle disposizioni relative al riordino dettate all'art. 27 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta, redatta dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dal Ministro delle Infrastrutture, da adottarsi d'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, prende a riferimento una serie di criteri che tengono conto delle profonde trasformazioni socio-economiche e territoriali intervenute nel nostro Paese, le quali hanno imposto all'attività di bonifica un percorso evolutivo di adeguamento alle mutate esigenze. In tale contesto, la bonifica ha quindi assunto polivalenza funzionale, svolgendo sul territorio diverse attività, tra cui: difesa del suolo, provvista e gestione delle acque a prevalente uso irriguo, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente. Tale ruolo è riconosciuto alla bonifica sia dalle leggi nazionali (L. 183/1989 sulla difesa del suolo, L. 36/1994 sulle risorse idriche, D.Lgs. 152/1999 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, oggi racchiuse nelle corrispondenti norme del D.Lgs. 152/2006) e dalla prevalente legislazione regionale

4.

in materia. Ne discende che la bonifica concorre, con le sue azioni, alla sicurezza territoriale, alimentare ed ambientale.

FUNZIONI DI GOVERNO E GESTIONE

Compete allo Stato e alle Regioni, secondo il riparto delle competenze costituzionalmente e legislativamente definito, il governo della bonifica inteso quale programmazione economico-finanziaria degli investimenti e pianificazioni delle azioni.

I Consorzi di bonifica, nell'ambito delle funzioni loro assegnate dalle Regioni, sono competenti, secondo i principi fondamentali vigenti e le normative regionali, per la realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione di cui al punto 4.

CRITERI PER IL RIORDINO DEI CONSORZI

I criteri che seguono tengono conto dei prevalenti orientamenti della legislazione regionale e concernono quegli aspetti della disciplina qualificanti per un intervento di riordino.

1) Comprensori di bonifica

a. L'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di bonifica, definito comprensorio di bonifica, viene delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza. La delimitazione deve consentire azioni organiche su territori definiti sulla base di unità idrografiche ed idrauliche omogenee sia per la difesa del suolo sia per la gestione delle acque*.

b. In tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio.

* Per la Regione Basilicata, tenuto conto della specificità oro-idrografica si può fare riferimento a unità idrografiche omogenee

5.

2) Pianificazione

a. La Regione disciplina le modalità per l'adozione o l'approvazione del "Piano generale di bonifica e di tutela del territorio", proposto dal Consorzio di bonifica competente per territorio, che definisce, sulla base delle disposizioni regionali, delle eventuali linee guida e della specifica situazione territoriale, le linee fondamentali delle azioni di bonifica, nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare.

b. Le Regioni disciplinano, altresì, il coordinamento tra il piano di cui al precedente comma e gli altri strumenti di pianificazione territoriale (piani di bacino, piani urbanistici, piani di tutela delle acque, ecc.).

3) Soggetti

a. I Consorzi di bonifica, ai sensi dell'art. 862 c.c., sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati.

b. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Organo collegiale di base, è eletto da tutti i consorziati contribuenti, in modo da garantire la partecipazione democratica mediante voto pro capite per fasce di contribuenza.

c. In ogni comprensorio di bonifica definito secondo quanto previsto al precedente punto 1 a) non può essere costituito più di un Consorzio di bonifica; più comprensori possono essere gestiti in forma unitaria da un unico Consorzio di bonifica.

4) Compiti e funzioni dei Consorzi

a. I Consorzi di bonifica, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione, nell'ambito territoriale di competenza, hanno il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario ivi comprese le opere di cui all'art. 166 del d.lgs. n. 152 del 2006.

b. Ai Consorzi di bonifica può essere affidato, nei limiti e secondo modalità stabilite con legge regionale, il compito di provvedere alla realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate alla precedente lettera a) finalizzate alla difesa del suolo di cui all'art. 53 del D.L.vo n. 152/2006, come le sistemazioni idrauliche e idraulico forestali, la regolazione dei

6.

corsi di acqua, gli impianti idrovori, le vasche di laminazione e tutte le rimanenti opere che nei comprensori garantiscono la sicurezza idraulica territoriale.

c. Ai Consorzi di bonifica possono, inoltre, essere assegnate dalle Regioni ulteriori attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle acque.

5) Organi

a. I consorziati contribuenti eleggono i componenti dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3).

b. Le disposizioni relative alle modalità di elezione dell'Organo collegiale di base di cui al precedente punto 3) devono tendere a garantire la rappresentanza delle diverse aree rientranti nell'ambito territoriale di competenza del Consorzio.

c. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compensi per l'espletamento dell'incarico non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento della carica.

d. Le Regioni valutano l'esigenza di assicurare una rappresentanza pubblica negli Organi collegiali di base dei Consorzi.

6) Regime finanziario degli interventi e partecipazione privata

a. Lo Stato e le Regioni individuano, anche sulla base delle esigenze prospettate dai Consorzi, le opere pubbliche di bonifica che devono essere realizzate, le azioni di manutenzione straordinaria e di somma urgenza e dispongono il relativo finanziamento secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.

b. Fatte salve le disposizioni delle leggi regionali, le spese per la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza, nonché le spese di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili.

c. Le spese di cui al precedente punto b) sono definite in sede di bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili che traggono beneficio, secondo i criteri fissati con il piano di classifica dei territori.

d. Il beneficio, ove presente è distinto in:

7.

1. beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;
2. beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi, volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque comunque generati conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;
3. beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;
4. le Regioni possono definire ulteriori tipologie di benefici;
5. resta ferma la disciplina degli obblighi relativi agli scarichi nei corsi di acqua naturali o artificiali gestiti dai Consorzi prevista dall'art. 166 D.Lgs. 152/2006, applicabile anche agli eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena;
6. i contributi dei consorziati devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. I bilanci dei Consorzi dovranno essere elaborati per centri di costo, nel rispetto dei criteri di economicità, trasparenza e veridicità.

7) Concertazione e collaborazione con gli enti locali e con gli imprenditori agricoli

- a. Allo scopo di realizzare sinergie con riferimento alle azioni di comune interesse per i Consorzi di bonifica e gli enti locali, le Regioni possono promuovere accordi di programma tra Consorzi di bonifica ed enti locali. Possono inoltre definirsi intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e per la tutela dell'ambiente, nel rispetto delle normative specifiche.
- b. Alla scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i Consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c., iscritti al registro delle imprese.

8.

8) Trasparenza ed informazione

I Consorzi di bonifica devono agire con modalità e procedure improntate alla buona amministrazione, alla trasparenza ed alla imparzialità, alla buona amministrazione assicurando altresì costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte.

9) Vigilanza e controllo interno di gestione

a. La vigilanza e il controllo dei Consorzi di bonifica compete alle Regioni che le disciplinano con apposite norme.

b. I Consorzi di bonifica adottano provvedimenti organizzativi volti a garantire ad assicurare il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti, nonché la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

10) Norma finale

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono in conformità dei rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Legge regionale 23 Luglio 2003, n. 11

Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.

(BURC n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 11 giugno 2006, n. 1; 21 agosto 2006, n. 7; 5 ottobre 2007, n. 22; 12 dicembre 2008, n. 40; 9 maggio 2017, n. 13; 9 maggio 2017, n. 14; 21 dicembre 2018, n. 47; 19 novembre 2020, n. 27)

TITOLO I

Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.
2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

- a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;
- b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3

(Interventi di bonifica)

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:
 - a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
 - b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
 - c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;

- d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
- e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
- f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), recante disposizioni in materia di risorse idriche;
- g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
- h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
- i) le opere di sistemazione idrogeologica;
- l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
- m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
- n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
- o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4

(Regime giuridico delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.
2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.
3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.
4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5

(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.
2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.
3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:
 - a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;
 - b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.
5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6
(U.R.B.I.)

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.
2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7
(Comitato Tecnico per la Bonifica)

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.
2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:
 - a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
 - b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
 - c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;
 - d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.
3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8
(Concorso finanziario alle spese per la bonifica,
oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.
2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.
3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente

sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9

(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.
2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.
3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.
4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.
5. Le spese generali seguono le norme della [legge n.109 del 1994](#) e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfettizzate.

Art. 10

(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:
 - a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00.
 - b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.
2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale.* ¹

Art. 11

(Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della [legge regionale n. 20/1992](#), la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorporati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.
2. È fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.
3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.
4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12

(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della [legge 8 giugno 1990, n. 142](#) e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.
2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II

Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I

Comprensori di bonifica

¹ **Comma sostituito dall'art. 13, comma 2, della l.r. 5 ottobre 2007, n. 22; precedentemente così recitava:** "3. *A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, nel limite massimo del 15 per cento.*"

Art. 13

(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della [legge n. 437 del 1968](#), è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.
2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.
3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.
4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.
5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.
6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.
7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14

(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.
2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.
3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati.
5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.
6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II

Consorzi di bonifica

Art. 15

(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16

(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:
 - a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
 - b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
 - c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del [decreto legislativo n. 152 del 1999](#), alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
 - d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
 - e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
 - f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza, nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.
2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche [5 gennaio 1994, n. 36](#) e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della [legge 18 maggio 1989, n. 183](#) e all'art. 10 della [legge regionale 29 settembre 1996, n. 35](#).

Art. 17

(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24.
2. *I perimetri di contribuenza sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul BURC della deliberazione del Consiglio regionale della Calabria di approvazione del Piano di Classifica di cui all'articolo 24. La pubblicazione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano produce gli effetti di pubblicità del perimetro di contribuenza nei confronti di tutti gli interessati².*
3. I consorziati:
 - a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
 - b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
 - c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

² **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 19 novembre 2020, n. 27; precedentemente così recitava:** "Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni."

4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.
5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18

(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:
 - a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
 - b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19

(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del [Decreto Legislativo n. 228/2001](#), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20

(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.
2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.
3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.
4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21

(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.

2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22

(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
 - b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#);
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato [regio decreto n. 368 del 1904](#).
2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#), nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.
3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#).
4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.
5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23

(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. *Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l'attuazione dell'articolo 27 del [decreto legge n. 248/2007](#), come modificato dalla legge di conversione [28 febbraio 2008, n. 31](#) (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell'articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.³*

³ **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13; precedentemente così recitava:** "1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio." **Con ordinanza n. 570/17 del 24/03/2017, la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lett. a), della presente legge, nel testo previgente alle suindicate modifiche apportate dalla l.r. 13/2017. La Corte costituzionale, con [sentenza n. 188/2018](#) pubblicata in G.U. n. 42 del 24/10/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 23, comma 1, lett. a), nella parte in cui prevedeva che il**

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese⁴, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.
3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.
4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.
5. Le somme a tale titolo rimosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili⁵ agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.
6. *I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#) ed istituito con [DM 11/9/2000 n. 28](#), nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del [D.Lgs. 446/1997](#) e con le procedure previste dal Titolo II del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) per come previsto dall'articolo 4 del [D.L. 24 settembre 2002, n. 209](#), convertito in [legge 22 novembre 2002, n. 265](#).⁶*

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:
 - a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
 - b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
 - c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
 - d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.
2. Il piano di classifica individua i benefici⁷ derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo [812 del codice civile](#), e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.
4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, era dovuto "independentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

⁴ L'art. 1, comma 1, lett. b), della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "di cui al precedente comma 1".

⁵ L'art. 1, comma 1, lett. c), l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole " ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, ".

⁶ Comma sostituito dall'art. 26, comma 2, della l.r. 11 gennaio 2006, n. 16; precedentemente così recitava: "6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi mediante ruoli di contribuenza ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.».

⁷ L'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 sopprime le parole "diretti, indiretti e potenziali, ".

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.
2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.
3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.
4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.
5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.
6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.
7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.
2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.
3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.
5. La Regione, predispose il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.
6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.
7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.
8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III

Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 27

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.
2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:
 - a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
 - b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
 - c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
 - d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28

(Catasto consortile)

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili *agricoli ed extragricoli*⁸ ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.
2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.
3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

⁸ L'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 13 aggiunge le parole "agricoli ed extragricoli".

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla [legge n. 675/96](#).
5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29

(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) il Consiglio dei delegati;
 - b) la Deputazione amministrativa;
 - c) il Presidente;
 - d) *il Revisore unico dei conti*.⁹
2. Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.
3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

Art. 30

(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.
2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.
3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.
4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:
 - a) *(abrogata)*¹⁰;
 - b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
 - c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
 - d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;
 - e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuzione consortile;
 - f) deliberare la stipulazione di mutui;
 - g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.
5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31

(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:
 - a) il Presidente;
 - b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
 - c) un rappresentante della Regione;

⁹ Lettera sostituita dall'art. 1, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "d) il Collegio dei Revisori dei conti."

¹⁰ Lettera abrogata dall'art. 2, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; il testo originario era così formulato: "a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;"

- d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.
 3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.
 4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.
 5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

Art. 32¹¹

(Revisore unico dei conti)

1. *Il revisore unico dei conti:*
 - a) *è l'organo di controllo del consorzio;*
 - b) *è costituito in forma monocratica ed è composto da un membro effettivo e da un membro supplente;*
 - c) *esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello statuto.*
2. *Il revisore unico dei conti effettivo ed il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui all'articolo 2 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), istituito con [D.M. 20 giugno 2012, n. 144](#) (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#), recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati), e sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.*
3. *Il revisore unico dei conti percepisce un compenso globale determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1, 3, 6, 7, 7 bis, dell'articolo 10 della [legge regionale 11 agosto 2010, n. 22](#) (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale). Il compenso del membro supplente è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del membro effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.*

Art. 33

(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.
2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuzione, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuzione consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

¹¹ **Articolo sostituito dall'art. 3, comma 1, della l.r. 9 maggio 2017, n. 14; precedentemente così recitava:** "Art. 32 (Collegio dei Revisori dei conti) - 1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto. 2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente. 3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente. 4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.".

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.
5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati.
6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuzione consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.
7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.
8. La contribuzione consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.
9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorzio per partita catastale.
10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34

(Elezione dei delegati al Consiglio)

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.
2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.
3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque – ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.
4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.
5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorzio può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.
6. Il consorzio contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.
7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.
8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.
9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.
10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.
11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del

quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuzione.
13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuzione della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.
- 13-bis. *L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.*¹²
14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

Art. 35

(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.
2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36

(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.
3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37

(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del [decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199](#).
2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.

¹² **Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3, della l.r. 21 agosto 2006, n. 7; successivamente l'art. 9, comma 10, della l.r. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce le parole "10%" con le parole "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".**

3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38

(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. II controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal *dipartimento regionale competente in materia di agricoltura*¹³, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse *al dipartimento di cui al comma 1*¹⁴, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, *nel termine di quarantacinque giorni*¹⁵ dalla loro ricezione.
3. II termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.
4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.
5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.
6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:
 - a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
 - b) l'approvazione del conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
 - d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
 - e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
 - f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
 - g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
 - h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39

(Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

¹³ **L'art. 9, comma 1, lett. a), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "Settore Affari Generali del competente Assessorato" con le parole "dipartimento regionale competente in materia di agricoltura".**

¹⁴ **L'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "al competente Assessorato regionale" con le parole "al dipartimento di cui al comma 1".**

¹⁵ **L'art. 9, comma 1, lett. b), della l.r. 21 dicembre 2018, n. 47 sostituisce le parole "nel termine di 20 giorni" con le parole "nel termine di quarantacinque giorni".**

Art. 40

(Statuto e regolamenti)

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.
2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:
 - a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
 - b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.
4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.
5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.
2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.
3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.
2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuzione per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al [regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#), alla [legge 12 febbraio 1942, n. 183](#) e al [decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947](#), e successive modificazioni e integrazioni.
2. È abrogata la [Legge Regionale n. 5/88](#). Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

L.R. Toscana 27 dicembre 2012, n. 79 ⁽¹⁾.

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994 ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 27 dicembre 2012, n. 74, parte prima

(2) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 24 marzo 2015, n. 25*, la *Delib.G.R. 24 novembre 2015, n. 1127*, la *Delib.C.R. 26 luglio 2016, n. 70*, la *Delib.C.R. 29 aprile 2020, n. 28* e la *Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29*.

CAPO I

Disposizioni generali e definizioni

Art. 1 *Oggetto.*

1. In osservanza dei principi comunitari e statali di sviluppo sostenibile e gestione delle risorse naturali, la Regione Toscana promuove e riconosce la bonifica quale attività di rilevanza pubblica volta a garantire la sicurezza idraulica, la difesa del suolo, la manutenzione del territorio, la tutela e valorizzazione delle attività agricole, del patrimonio idrico, anche con riferimento alla provvista e all'utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nonché dell'ambiente e delle sue risorse naturali.

2. La presente legge ha ad oggetto la nuova delimitazione dei comprensori di bonifica ed il riordino dei relativi enti gestori, nel rispetto dei criteri formulati ai sensi del *decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248* (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*.

3. La presente legge disciplina altresì le modalità dell'intervento pubblico, che si realizza tenendo conto delle linee generali della programmazione economica nazionale e regionale, in conformità con le previsioni degli atti di pianificazione regionale, nonché in modo da assicurare il coordinamento dell'attività di bonifica con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti di pianificazione e programmazione della Regione e degli enti locali in materia di governo del territorio, ambiente, agricoltura, foreste e lavori pubblici ⁽⁸⁾.

4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applica, in quanto compatibile, la normativa nazionale di riferimento.

(8) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 2 *Attività di bonifica.*

1. Ai fini dell'*articolo 1*, costituisce attività di bonifica il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la salubrità e la difesa idraulica del territorio, la regimazione dei corsi d'acqua naturali,

la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, la provvista e la razionale utilizzazione delle risorse idriche a prevalenti usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica e di irrigazione già realizzate ⁽⁹⁾.

2. [Costituiscono inoltre attività di bonifica, se finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico, le opere volte ad assicurare la stabilità dei terreni declivi di cui all'[articolo 3](#), lettere d) ed e), nonché le opere di cui alla lettera f)] ⁽¹⁰⁾.

(9) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(10) Comma abrogato dall' [art. 1, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 3 Opere di bonifica.

1. Nell'ambito dell'attività di cui all'[articolo 2](#), costituiscono opere di bonifica:

a) la canalizzazione della rete scolante e le opere di stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua;

b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

c) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali di irrigazione, e quelle intese a tutelarne la qualità;

d) le opere per la sistemazione ed il consolidamento delle pendici e dei versanti dissestati da fenomeni idrogeologici finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico ⁽¹²⁾;

e) [le opere per il rinsaldamento e il recupero delle zone franose] ⁽¹³⁾;

f) [le opere per il contenimento del dilavamento e dell'erosione dei terreni] ⁽¹³⁾;

g) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e per la moderazione delle piene;

h) le opere connesse all'attività di manutenzione, ripristino e protezione dalle calamità naturali ⁽¹¹⁾;

i) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere predette.

(11) Lettera così sostituita dall' [art. 3, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "h) le opere finalizzate alla manutenzione, al ripristino ed alla protezione dalle calamità naturali;"

(12) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(13) Lettera abrogata dall' *art. 2, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 4 Definizioni.

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reticolo di gestione: il sottoinsieme del reticolo idrografico di cui all'*articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale), che necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali;

b) beneficio: il vantaggio specifico e diretto che deriva agli immobili ricadenti all'interno del comprensorio di bonifica dalle attività del consorzio, consistente nel mantenimento o incremento di valore dei medesimi immobili. Esso si distingue in:

1) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere ⁽¹⁵⁾;

2) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo di gestione e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, nonché dagli effetti di eventuali sfiori provenienti dai sistemi di fognatura pubblica o da scolmatori di piena, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale ⁽¹⁶⁾;

3) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica ed ad opere di riaccumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

c) perimetro di contribuenza: individua, nell'ambito del comprensorio, le proprietà immobiliari che ricevono benefici dall'attività di bonifica;

d) manutenzione: il complesso delle operazioni necessarie a mantenere in buono stato ed a gestire il reticolo di gestione e le opere realizzate. Essa si distingue in:

1) ordinaria: le attività oggetto di programmazione svolte in modo continuativo finalizzate al mantenimento delle opere e del reticolo di gestione, nonché alla prevenzione del loro degrado;

2) straordinaria: le attività, diverse da quelle di cui al punto 1) della presente lettera, di ripristino e ricostruzione, volte al miglioramento delle opere e del reticolo di gestione ⁽¹⁴⁾;

d-bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate ⁽¹⁷⁾.

(14) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1, della medesima legge*), e dall' *art. 3, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(15) Numero così modificato dall' *art. 3, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(16) Numero così modificato dall' *art. 3, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(17) Lettera aggiunta dall' *art. 3, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

CAPO II

Organizzazione del territorio

Art. 5 *Comprensori di bonifica* ⁽¹⁸⁾.

1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di bonifica regionali e interregionali di cui all'allegato A, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la delimitazione è effettuata previa intesa con la Regione interessata.

3. L'allegato A contiene la delimitazione dei comprensori di bonifica estratta dalla cartografia consultabile a fini di pubblicità sul sito istituzionale della Regione Toscana.

(18) Articolo dapprima modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*, della medesima legge) e poi così sostituito dall' *art. 1, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 5 - Comprensori di bonifica. 1. Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione ed è suddiviso nei comprensori di cui all'allegato A alla presente legge, quali unità idrografiche ed idrauliche omogenee ai fini della difesa del suolo e della gestione delle acque, anche con riferimento all'irrigazione.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati dai precedenti enti gestori della bonifica di cui alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica).

2-bis. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica di cui alla presente legge, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.».

Art. 6 *Modificazioni dei comprensori* ⁽¹⁹⁾.

1. L'allegato A può essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80* (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), previo parere vincolante della competente commissione consiliare. Si prescinde dal parere se non viene reso entro trenta giorni dall'assegnazione.

2. Qualora sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, l'allegato A può essere modificato, secondo le procedure di cui al comma 1, previa intesa con la regione interessata.

(19) Articolo dapprima modificato dall' *art. 6, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 30, comma 1, della medesima legge*) e poi così sostituito dall' *art. 2, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 6 - Modificazioni dei comprensori. 1. Ai fini della nuova perimetrazione dei comprensori di cui all'articolo 5, comma 1, la Giunta regionale, sentita la conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80* (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della

costa e degli abitati costieri), elabora una proposta di delimitazione e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

2. Qualora, al fine di realizzare unità idrografiche ed idrauliche omogenee, sia necessario istituire o modificare comprensori interregionali, la nuova delimitazione è effettuata con deliberazione del Consiglio regionale previa intesa con la Regione interessata.

3. La deliberazione di approvazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione.».

CAPO III

Disciplina dei consorzi di bonifica

Art. 7 *Consorzi di bonifica* ⁽²⁰⁾.

1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a base associativa, disciplinati da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.

2. I consorzi, nell'articolazione delle proprie strutture operative, perseguono l'obiettivo di una efficace presenza sull'intero territorio di competenza, anche in riferimento alla necessità del mantenimento del livello dei servizi realizzati nel tempo.

3. Al fine di assicurare la funzionalità operativa e un'adeguata gestione delle attività di bonifica nei territori ricadenti nei comprensori interregionali, i consorzi di bonifica, il cui territorio di riferimento confina con i comprensori interregionali, si raccordano nella gestione della manutenzione del territorio toscano di riferimento con i consorzi interregionali interessati, anche mediante specifiche forme di collaborazione e reciproco scambio di informazioni.

4. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A, è istituito un consorzio di bonifica.

5. I consorzi sono denominati come di seguito indicato:

a) Consorzio 1 Toscana Nord, insistente sul territorio del comprensorio 1;

b) Consorzio 2 Alto Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 2;

c) Consorzio 3 Medio Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 3;

d) Consorzio 4 Basso Valdarno, insistente sul territorio del comprensorio 4;

e) Consorzio 5 Toscana Costa, insistente sul territorio del comprensorio 5;

f) Consorzio 6 Toscana Sud, insistente sul territorio del comprensorio 6.

(20) Articolo così sostituito dall' *art. 3, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto

dall' *art. 9, comma 1 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 7 - Consorzi di bonifica. 1. Per ciascuno dei comprensori indicati all'allegato A della presente legge, è istituito un consorzio di bonifica.

2. I consorzi sono denominati come di seguito indicato: a) Consorzio 1 Toscana Nord; b) Consorzio 2 Alto Valdarno; c) Consorzio 3 Medio Valdarno; d) Consorzio 4 Basso Valdarno; e) Consorzio 5 Toscana Costa; f) Consorzio 6 Toscana Sud.

3. Il consorzio di bonifica è ente pubblico economico a base associativa, retto da un proprio statuto, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio.».

Art. 8 *Partecipazione al consorzio.*

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.

2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.

3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.

4. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²¹⁾;

b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;

c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.

5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.

6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(21) Lettera così modificata dall' *art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1, della medesima legge*).

Art. 9 *Catasto consortile.*

1. Presso il consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono inseriti, sulla base dei dati delle agenzie delle entrate, tutti gli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza ⁽²²⁾.

2. Nel catasto è individuata, per ciascun immobile, la proprietà nonché, nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

(22) Comma così modificato dall' *art. 4, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 10 *Diritto di voto.*

1. Ogni consorziato ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe ⁽²⁴⁾.

2. Per le proprietà in comunione, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare di una quota di proprietà superiore al 50 per cento o, negli altri casi, individuato dalla maggioranza degli intestatari, calcolata secondo il valore delle quote.

3. L'individuazione è effettuata con dichiarazione autenticata nei modi di legge e trasmessa con le modalità definite dal regolamento ⁽²⁵⁾.

4. Se la dichiarazione non è stata depositata nel termine previsto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa ovvero, in mancanza, dal primo intestatario della proprietà.

5. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti.

6. [Ai fini dell'esercizio del voto, è ammessa la delega a favore di un altro iscritto nella medesima sezione elettorale. Ogni consorziato non può essere titolare di più di due deleghe] ⁽²⁶⁾.

7. [Le deleghe sono conferite con atto scritto e la firma del delegante è autenticata nelle forme di legge] ⁽²⁶⁾.

8. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile è effettuata a scrutinio segreto. L'elezione può essere effettuata anche mediante modalità telematiche, che garantiscano la sicurezza, l'anonimato e l'integrità del voto, disciplinate nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²³⁾.

8-bis. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 ⁽²⁷⁾.

9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l'esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse ⁽²⁸⁾.

10. Oltre a quanto previsto al comma 9, il consorzio di bonifica, entro il termine di quindici giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, provvede a darne avviso in almeno un quotidiano a rilevanza locale,

specificando la data di svolgimento delle stesse nonché l'indicazione dei seggi dove si tengono le operazioni elettorali.

(23) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(24) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(25) Comma così modificato dall' *art. 5, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall' *art. 5, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(27) Comma aggiunto dall' *art. 5, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(28) Comma così sostituito dall' *art. 5, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto la data di svolgimento delle stesse, con l'indicazione del seggio dove si tengono le operazioni elettorali ed ogni altra informazione utile all'esercizio del diritto di voto.».

Art. 11 *Svolgimento delle elezioni.*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 10*, comma 5, i consorziati che godono dei diritti civili hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

2. Ai fini dell'elezione, i consorziati sono suddivisi in tre sezioni elettorali e la suddivisione è effettuata in modo che ciascuna sezione rappresenti un uguale carico contributivo. Ad ogni sezione elettorale compete un numero di membri dell'assemblea pari a cinque ⁽²⁹⁾.

3. L'elezione dei membri dell'assemblea consortile si svolge su presentazione di liste concorrenti di candidati compresi tra gli iscritti negli elenchi degli aventi diritto al voto della rispettiva sezione.

4. Le liste dei candidati sono presentate da un numero minimo di consorziati non inferiore a cinquanta oppure non inferiore al 2 per cento degli aventi diritto al voto nella sezione secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5 ⁽³¹⁾.

5. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina le modalità per l'elezione degli organi consortili, ivi comprese le modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8 ⁽³⁰⁾ ⁽³²⁾.

(29) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(30) Comma così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "5. Lo statuto del consorzio stabilisce le modalità per l'elezione dei componenti dell'assemblea nel rispetto di quanto previsto al presente articolo."

(31) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(32) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il regolamento emanato con *D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R*.

Art. 11-bis Cause di ineleggibilità ⁽³³⁾.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale di riferimento non possono essere eletti quali membri delle assemblee di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali per le elezioni politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- e) i funzionari e gli amministratori pubblici cui competono funzioni di vigilanza e tutela sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio;
- g) coloro che hanno il maneggio del denaro consortile o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione.

2. Non possono essere contemporaneamente membri dell'assemblea gli ascendenti e i discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dall'incarico o dal comando, colloca mento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. La perdita delle condizioni di eleggibilità di cui al presente articolo comporta la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

(33) Articolo aggiunto dall' *art. 10, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-ter *Cause di incompatibilità* ⁽³⁴⁾.

1. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia, la carica di membro dell'assemblea di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, è incompatibile con le seguenti cariche, funzioni o condizioni:

a) presidente, consigliere o assessore regionale, presidente o consigliere provinciale, sindaco metropolitano o consigliere della città metropolitana, sindaco o assessore comunale, presidente, componente della giunta o consigliere di unione dei comuni, ricadenti, anche parzialmente, all'interno del comprensorio consortile;

b) titolare, legale rappresentante, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento delle imprese o di enti pubblici che abbia parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni, appalti di lavori e forniture con sortili;

c) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti o delle imprese di cui alla lettera b);

d) il trovarsi legalmente in mora per un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;

e) il trovarsi, nel corso del mandato, in una condizione di ineleggibilità di cui all'articolo 11-bis.

2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento dell'elezione sia che sopravvengano ad essa, comportano la decadenza dalla carica di membro eletto dell'assemblea e dalla carica di presidente e vicepresidente.

3. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di incompatibilità.

(34) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 11-quater *Decadenza* ⁽³⁵⁾.

1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente all'elezione o alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità, di incompatibilità nonché di inconfiribilità ai sensi della presente legge e della vigente normativa in materia.

2. La decadenza per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14 è pronunciata dall'assemblea nel rispetto e ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa quando, successivamente all'elezione:

a) sopravvenga una causa di ineleggibilità o incompatibilità di cui agli articoli 11-bis e 11-ter;

b) i membri dell'assemblea si rendano colpevoli di violazioni di legge, di violazioni alle norme statuarie o inadempienze che ledano gli interessi e i principi generali cui si ispira il consorzio e che compromettano il suo regolare funzionamento, nonché assumano comportamenti che si ritengano motivo di danni morali e materiali nei confronti del medesimo;

c) i membri dell'assemblea, senza giustificato motivo, non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni dell'assemblea.

3. Per i membri eletti ai sensi della lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, la cessazione della qualità di consorziato comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

4. Per le persone giuridiche e per le società di persone la cessazione della qualità di rappresentante legale comporta automaticamente la perdita di tutte le cariche consortili.

5. I membri di cui alla lettera d) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14, decadono con la cessazione del mandato di sindaco, di sindaco metropolitano, alla scadenza del loro mandato, nonché in caso di anticipata cessazione o decadenza dalla carica. In tal caso subentra il nuovo sindaco o il nuovo sindaco metropolitano in rappresentanza del medesimo comune o città metropolitana. Il subentrante resta in carica quale membro dell'assemblea per il rimanente periodo di validità dell'assemblea stessa.

(35) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dalla data di indizione delle elezioni dei consorzi di bonifica successive alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Art. 12 Statuto.

1. Lo statuto detta le disposizioni per il funzionamento del consorzio di bonifica, in conformità con le previsioni della presente legge.

2. In particolare lo statuto definisce:

a) le competenze degli organi del consorzio e le modalità del relativo esercizio;

b) [le disposizioni per l'elezione degli organi consortili, ivi compresa la disciplina delle modalità telematiche di cui all'articolo 10, comma 8] ⁽³⁶⁾;

c) [ulteriori casi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza degli organi del consorzio] ⁽³⁶⁾;

d) eventuali maggioranze per il funzionamento dell'assemblea diverse da quelle individuate dalla presente legge;

e) le competenze della struttura operativa e tecnico amministrativa e le modalità del relativo esercizio.

3. Lo statuto è approvato dall'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei componenti, o, nel caso di cui all'[articolo 14](#), comma 8, con la maggioranza dei due terzi dei membri di cui al medesimo comma, sulla base dello schema tipo approvato dal Consiglio regionale e previo parere vincolante della Giunta regionale sulla conformità dello stesso statuto allo schema tipo.
4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ed è reso disponibile sul sito informatico del consorzio.
5. Lo statuto può essere modificato con le modalità di cui al comma 3. [\(36\)](#) Lettera abrogata dall' [art. 13, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge).

Art. 13 *Organi.*

1. Gli organi del consorzio di bonifica sono:
 - a) l'assemblea consortile;
 - b) il presidente del consorzio;
 - c) il revisore dei conti.
2. Gli organi del consorzio restano in carica cinque anni ⁽³⁷⁾.
[\(37\)](#) Vedi, anche, gli artt. [33](#), commi 5 e 6 e [36](#), comma 1, del regolamento emanato con [D.P.G.R. 20 dicembre 2018, n. 71/R](#).

Art. 14 *Assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile è composta in quota maggioritaria da membri eletti da tutti i consorziati ed in quota minoritaria da membri rappresentanti della Regione, comuni e città metropolitana, secondo quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁴⁴⁾.
2. Per il Consorzio 1 Toscana Nord l'assemblea è composta:
 - a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁸⁾;
 - b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;
 - c) [da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁵⁾;
 - d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie locali ⁽⁴⁶⁾).
3. Per il Consorzio 2 Alto Valdarno l'assemblea è composta:
 - a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽³⁹⁾;
 - b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁴⁷⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁴⁸⁾.

4. Per il Consorzio 3 Medio Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴⁰⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio] ⁽⁴⁹⁾;

d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. n. 68/2011* ⁽⁵⁰⁾.

5. Per il Consorzio 4 Basso Valdarno l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴¹⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵¹⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵²⁾.

6. Per il Consorzio 5 Toscana Costa l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴²⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) da tre presidenti di provincia nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza delle province il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵³⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'*allegato B della L.R. 68/2011* ⁽⁵⁴⁾.

7. Per il Consorzio 6 Toscana Sud l'assemblea è composta:

a) da quindici membri eletti dai consorziati al loro interno ⁽⁴³⁾;

b) da un membro in rappresentanza della Regione nominato dal Consiglio regionale;

[c) dal presidente di ciascuna provincia, in rappresentanza di ogni provincia il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio] ⁽⁵⁵⁾;

d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *L.R. 68/2011* ⁽⁵⁶⁾.

8. L'assemblea consortile è validamente costituita al momento dell'insediamento dei membri di cui alla lettera a) dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 ⁽⁵⁷⁾.

9. Fatte salve le diverse maggioranze stabilite dallo statuto e quelle di cui all'*articolo 12*, commi 3 e 5, l'assemblea delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri e con la maggioranza dei voti dei presenti.

10. Fino all'integrazione dell'assemblea con i membri nominati dal Consiglio regionale e con quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, essa delibera validamente con la presenza dei tre quarti dei membri di cui al comma 8, e con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti ⁽⁵⁸⁾.

11. Con la deliberazione di cui all'*articolo 6*, comma 2, il Consiglio regionale può modificare il numero dei membri eletti dai consorziati e di quelli nominati dal Consiglio delle autonomie locali, tenendo conto della diversa estensione territoriale del comprensorio.

12. Ai membri dell'assemblea consortile residenti in un comune distante almeno dieci chilometri da quello in cui ha sede l'assemblea medesima, è corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute della stessa, nella misura stabilita per i dirigenti regionali.

(38) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(39) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 2, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(40) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 3, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(41) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 4, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(42) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 5, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(43) Lettera così modificata dall'*art. 2, comma 6, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12* della stessa legge).

(44) Comma così modificato dall'*art. 14, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

(45) Lettera abrogata dall'*art. 14, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

(46) Lettera così sostituita dall'*art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*. Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68* (Norme sul sistema delle autonomie locali.)".

(47) Lettera abrogata dall'*art. 14, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

(48) Lettera così sostituita dall'*art. 14, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*. Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *L.R. n. 68/2011*".

(49) Lettera abrogata dall'*art. 14, comma 6, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'*art. 27* della suddetta *L.R. n. 16/2016*

(50) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 7, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da otto sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(51) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 8, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(52) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 9, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del consorzio, di cui almeno un sindaco dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(53) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 10, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(54) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 11, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#). Il testo precedente era così formulato: "d) da sette sindaci, nominati dal Consiglio delle autonome locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno due sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della [L.R. n. 68/2011](#)".

(55) Lettera abrogata dall' [art. 14, comma 12, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta [L.R. n. 16/2016](#).

(56) Lettera così sostituita dall' [art. 14, comma 13, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto

dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*. Il testo precedente era così formulato: "d) da dodici sindaci, nominati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei comuni il cui territorio ricade, anche parzialmente, nell'ambito del Consorzio, di cui almeno tre sindaci dei comuni montani di cui all'allegato B della *L.R. 68/2011*."

(57) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 14, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

(58) Comma così modificato dall' *art. 14, comma 15, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Per le disposizioni transitorie, vedi quanto previsto dall'art. 27 della suddetta *L.R. n. 16/2016*.

Art. 15 *Funzioni dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile provvede:
 - a) all'approvazione dello statuto del consorzio;
 - b) all'adozione del piano di classifica;
 - c) all'adozione e all'approvazione della proposta del piano delle attività di bonifica;
 - d) all'approvazione dei bilanci dell'ente; ⁽⁵⁹⁾
 - e) all'approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'ente;
 - f) alla vigilanza sull'attività del presidente del consorzio.

(59) Lettera così modificata dall' *art. 4, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 9, comma 1 della medesima legg e*).

Art. 16 *Scioglimento dell'assemblea consortile.*

1. L'assemblea consortile può essere sciolta in caso di:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
 - b) mancata vigilanza sull'attività del presidente del consorzio in caso di gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
2. Nel casi di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla contestazione dei rilievi ed invita l'assemblea a presentare le proprie controdeduzioni entro un termine non inferiore a trenta giorni.
3. Qualora l'assemblea non provveda nel termine assegnatole ovvero la Giunta regionale non ritenga adeguate le controdeduzioni presentate, la medesima, con provvedimento motivato, delibera lo scioglimento dell'assemblea.

4. Contestualmente allo scioglimento il Presidente della Giunta regionale nomina, ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), un commissario straordinario del consorzio.

5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni ⁽⁶⁰⁾.

6. Fino alla costituzione della nuova assemblea consortile, il commissario straordinario svolge attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio, secondo quanto stabilito nell'atto regionale di nomina.

(60) Comma così sostituito dall' [art. 7 comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge). Per l'applicabilità del presente comma vedi le disposizioni transitorie di cui all' [art. 23 della stessa L.R. n. 70/2018](#). Il testo precedente era così formulato: «5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro novanta giorni dalla sua nomina. Le operazioni elettorali si concludono entro i successivi novanta giorni.».

Art. 17 *Presidente del consorzio.*

1. L'assemblea consortile elegge, tra i propri membri, il presidente del consorzio e il vicepresidente.

2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale ⁽⁶¹⁾.

3. Il presidente del consorzio svolge le proprie funzioni con il supporto dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente medesimo, dal vice presidente e da un membro eletto in seno all'assemblea.

4. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, il presidente viene sostituito dal vicepresidente.

5. Il presidente del consorzio può essere eletto solo per due mandati ⁽⁶²⁾.

6. Nel rispetto della vigente normativa statale e regionale:

a) il presidente del consorzio percepisce un'indennità annua non superiore all'indennità spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a quindicimila abitanti;

b) gli ulteriori membri dell'ufficio di presidenza percepiscono un gettone di presenza non superiore a euro 30,00 per ogni seduta dell'ufficio di presidenza.

7. [Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per le violazioni di cui all'[articolo 16](#), comma 1, lettere a) e b), ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio secondo quanto stabilito dallo statuto] ⁽⁶³⁾.

(61) Comma così sostituito dall' *art. 8, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. Il presidente del consorzio è l'organo esecutivo dell'ente e ne ha la rappresentanza legale. Esso presiede e convoca l'assemblea consortile, detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio, ed è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea. Approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.».

(62) Comma così modificato dall' *art. 8, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(63) Comma abrogato dall' *art. 8, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 17-bis *Funzioni del presidente del consorzio* ⁽⁶⁴⁾.

1. Il presidente del consorzio:

- a) presiede e convoca l'assemblea consortile;
- b) detta gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26, comma 1;
- c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis;
- e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell'assemblea;
- f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell'assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.

2. Il presidente relaziona semestralmente all'assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall'assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contraddittorio:

- a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
- b) gravi ritardi nell'attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.

(64) Articolo aggiunto dall' *art. 9, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 18 *Revisore dei conti*.

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro ufficiale dei

revisori dei conti, di cui al [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39](#) (Attuazione della [direttiva 2006/43/CE](#) relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conto consolidati, che modifica la [direttiva 78/660/CEE](#) e la [direttiva 83/349/CEE](#) e che abroga la [direttiva 84/253/CEE](#)) e successive modificazioni.

2. Il revisore resta in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.

3. Al revisore è corrisposta un'indennità annua pari al 7 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.

4. Al revisore si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano il collegio sindacale delle società per azioni.

Art. 19 *Funzioni del revisore dei conti.*

1. Il revisore verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con il presidente del consorzio, su richiesta dello stesso.

2. Il revisore controlla inoltre l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal consorzio.

3. È obbligatorio acquisire il parere del revisore sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio.

4. Il revisore trasmette al presidente del consorzio i risultati della sua attività e relaziona annualmente il Consiglio regionale e la Giunta regionale sugli esiti delle verifiche effettuate ai sensi dei commi 1 e 2.

Art. 20 *Gestione patrimoniale e finanziaria del consorzio di bonifica e controllo di gestione.*

1. L'assemblea consortile approva il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge ⁽⁶⁵⁾.

2. L'assemblea consortile approva:

a) il bilancio preventivo economico entro il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ⁽⁶⁶⁾.

2-bis. I bilanci del consorzio di bonifica sono certificati da società di revisione iscritte nel Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze ⁽⁶⁷⁾.

2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis le società di revisione certificano il rispetto delle direttive di cui al comma 1, anche tenendo conto e in coerenza con i principi contabili dell'Organismo italiano di contabilità di cui all'[articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38](#) (Esercizio delle opzioni previste dall'[articolo 5 del regolamento \(CE\) n. 1606/2002](#) in materia di principi contabili internazionali) ⁽⁶⁸⁾.

3. Il consorzio di bonifica provvede al controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

- a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento del piano delle attività di bonifica, anche per le finalità di cui all'[articolo 22](#), comma 3;
- b) la gestione efficace ed efficiente delle risorse;
- c) il monitoraggio dei costi dell'attività consortile;
- d) il pareggio di bilancio.

(65) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. L'assemblea consortile adotta il bilancio preventivo economico e il bilancio di esercizio, nel rispetto delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti."

(66) Comma così sostituito dall' [art. 15, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta Regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva: a) il bilancio preventivo economico entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento; b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento."

(67) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

(68) Comma aggiunto dall' [art. 15, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge).

Art. 21 *Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio.*

1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale ⁽⁶⁹⁾.

1-bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1-ter ⁽⁷¹⁾.

1-ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1-bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri dell'Unione

europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private ⁽⁷²⁾.

1-quater. L'avviso di cui al comma 1-ter è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio ⁽⁷³⁾.

2. Il direttore:

a) predispone gli atti di competenza del presidente e dell'assemblea ⁽⁷⁰⁾;

b) cura le attività di competenza del consorzio in attuazione degli indirizzi del presidente;

c) organizza e controlla la struttura operativa e tecnico amministrativa.

3. Il direttore generale resta in carica per un tempo analogo a quello dell'assemblea consortile. Esso è rinnovabile per una sola volta.

4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno. Per i soggetti esterni al consorzio, provenienti dal settore pubblico, esso è conferito previo collocamento in aspettativa o fuori ruolo, secondo l'ordinamento dell'amministrazione di provenienza.

5-bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ⁽⁷⁴⁾.

6. Il trattamento economico del direttore generale è determinato dall'assemblea consortile sulla base del contratto collettivo nazionale dei dirigenti dei consorzi di bonifica, in misura non superiore alla retribuzione dei dirigenti regionali responsabili di settori che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze.

6-bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta ⁽⁷⁵⁾.

(69) Comma così sostituito dall' *art. 10, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell'ente è affidata al direttore generale, nominato dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, previo avviso pubblico di manifestazione di interesse, tra soggetti dotati di professionalità adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale, come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali

per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione nel settore della bonifica e della difesa del suolo, desumibile da concrete esperienze di lavoro.». In precedenza il presente comma era stato modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(70) Lettera così modificata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(71) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(72) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(73) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(74) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

(75) Comma aggiunto dall'*art. 10, comma 6, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 34* della medesima legge).

Art. 21-bis *Cessazione dall'incarico di direttore generale* ⁽⁷⁶⁾.

1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:

- a) grave perdita del conto economico;
- b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
- d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'articolo 21-ter;
- e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.

(76) Articolo aggiunto dall' *art. 11, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-ter *Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione* ⁽⁷⁷⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all'articolo 17-bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(77) Articolo aggiunto dall' *art. 12, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 21-quater *Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)* ⁽⁷⁸⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e

del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.

3. I sei presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(78) Articolo aggiunto dall' *art. 13, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

CAPO IV

Funzioni e pianificazione degli interventi

Art. 22 *Funzioni regionali* ⁽⁸⁷⁾.

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e controllo sull'attività del consorzio ⁽⁸⁰⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

0a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto

disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale ⁽⁸³⁾;

a) approva, nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'*articolo 3 della L.R. 80/2015*, il piano delle attività di bonifica, individuando le risorse da destinare alle attività finanziate con risorse pubbliche ⁽⁸¹⁾;

a-bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell'anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile ⁽⁸⁴⁾;

b) approva, con deliberazione della Giunta regionale, le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività ⁽⁷⁹⁾;

c) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, linee guida per l'adozione del piano di classifica ⁽⁸⁸⁾;

d) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il piano di classifica adottato dal consorzio;

e) individua, con deliberazione del Consiglio regionale, il reticolo idrografico ed il reticolo di gestione ⁽⁸⁵⁾;

f) approva, con deliberazione del Consiglio regionale, lo schema tipo di statuto del consorzio;

g) esprime, con deliberazione della Giunta regionale, un parere vincolante sulla conformità dello statuto del consorzio allo statuto tipo di cui alla lettera f);

[h) esprime il parere vincolante di cui all'articolo 20, comma 1, sul bilancio preventivo economico e sul bilancio di esercizio del consorzio] ⁽⁸²⁾;

i) approva, con deliberazione della Giunta regionale, il censimento di tutte le opere idrauliche e di bonifica esistenti sul territorio regionale;

l) approva, con deliberazione della Giunta regionale, lo schema tipo delle convenzioni di cui agli *articoli 23*, comma 3, e *30*.

m) approva, con deliberazione della Giunta regionale, direttive per l'armonizzazione e l'uniforme redazione dei bilanci preventivi e di esercizio, anche mediante schemi tipo di bilancio e principi contabili ⁽⁸⁶⁾;

[n) approva, con decreto del dirigente responsabile della struttura regionale competente, i progetti definitivi delle nuove opere di cui all'*articolo 31*] ⁽⁸²⁾.

3. La Giunta regionale vigila sullo svolgimento delle attività del consorzio di bonifica.

(79) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 23 marzo 2015, n. 293*.

(80) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(81) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(82) Lettera abrogata dall' *art. 16, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(83) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(84) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(85) Vedi, al riguardo, quanto previsto dalla *Delib.C.R. 11 giugno 2013, n. 57*.

(86) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 6 ottobre 2014, n. 835*.

(87) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 ottobre 2014, n. 889*. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il punto 1, *Delib.G.R. 28 ottobre 2019, n. 1315*.

(88) Vedi, anche, la *Delib.C.R. 23 marzo 2021, n. 29*.

Art. 23 *Funzioni del consorzio di bonifica* ⁽¹⁰⁰⁾.

1. Il consorzio di bonifica provvede:

a) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere di bonifica individuate nel piano delle attività di bonifica;

a-bis) supporto organizzativo all'OIV ⁽⁹⁵⁾;

b) alla progettazione e realizzazione delle nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria, individuate nel piano delle attività di bonifica;

c) alla manutenzione ordinaria e gestione del reticolo di gestione, delle opere di bonifica e delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria ⁽⁹⁶⁾;

d) alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica;

[e) alla manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria individuate nel piano delle attività di bonifica] ⁽⁹²⁾;

f) al pronto intervento all'esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica, ivi compreso il rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368* (Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e della legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) e l'introito dei relativi canoni ⁽⁹³⁾.

2. Il consorzio di bonifica può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica interregionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del comprensorio interregionale di

questi ultimi, le attività di cui al comma 1 connesse e funzionali agli interventi e alle attività svolte nel proprio comprensorio regionale ⁽⁹⁴⁾.

2-bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell'ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale ⁽⁹⁷⁾.

2-ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'[articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015](#), nell'ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale ⁽⁹⁸⁾.

2-quater. Le convenzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la [L.R. 80/2015](#) ⁽⁹⁹⁾.

3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle quali è regolato, in particolare, l'utilizzo del personale adibito a tali mansioni ⁽⁸⁹⁾.

4. Le spese relative al personale di cui al comma 3, non rientrano nelle spese di cui all'[articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

5. Le convenzioni di cui ai commi 2 e 3, sono trasmesse alla Regione.

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione ed avvalersi di competenze insistenti sui territori di competenza, i consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi comunitari, affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57](#)), e dell'[articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2008") ⁽⁹⁰⁾.

7. Entro sei mesi dall'insediamento degli organi di tutti i consorzi, al fine di realizzare economie di gestione e di garantire omogeneità nello svolgimento delle funzioni, i consorzi di bonifica, gestiscono in forma associata le seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione delle risorse umane;

- b) gestione dei servizi amministrativi e dei servizi informativi territoriali;
- c) gestione del catasto consortile ed emissione dei ruoli di contribuenza ⁽⁹¹⁾;
- d) gestione dell'affidamento dei contratti pubblici;
- e) gestione legale dei contenziosi;
- f) gestione dell'attività di comunicazione istituzionale e dei rapporti con i consorziati.

8. Per lo svolgimento in forma associata delle attività di cui al comma 7, sono utilizzate le strutture e le risorse umane dei consorzi, senza ulteriori oneri per la contribuenza consortile.

9. Le modalità e i relativi atti di cui al comma 7, sono trasmessi alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare.

(89) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli *articoli 9 e 29*, avvalendosi del personale delle unioni dei comuni adibito a tali mansioni. A tal fine il consorzio stipula con le unioni dei comuni apposite convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.».

(90) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(91) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(92) Lettera abrogata dall'*art. 17, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(93) Lettera così modificata dall'*art. 17, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(94) Comma così sostituito dall'*art. 17, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'*art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "2. Il consorzio, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività e previa stipula di apposita convenzione con la provincia effettua la manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria."

(95) Lettera aggiunta dall' *art. 15, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(96) Lettera così modificata dall' *art. 15, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(97) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(98) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 4, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(99) Comma aggiunto dall' *art. 15, comma 5, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(100) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 novembre 2014, n. 943*.

Art. 23-bis *Partecipazioni a società ed altri enti* ⁽¹⁰¹⁾.

1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi del *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175* (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.

(101) Articolo aggiunto dall' *art. 16, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 24 *Finanziamento delle attività del consorzio di bonifica*.

1. I costi delle attività di cui all'*articolo 23*, comma 1, lettere a) e b), sono finanziati interamente con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica.

2. I costi delle attività di cui all'*articolo 23*, comma 1, lettera c) e f) sono finanziati interamente con il contributo consortile e con i proventi delle concessioni, licenze e permessi di cui agli *articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904*.

3. I costi delle attività di cui all'*articolo 23*, comma 1, lettera d), sono finanziati nella misura massima del 25 per cento con il contributo consortile e, per la restante parte, con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica ⁽¹⁰²⁾.

4. I costi derivanti dalle attività di cui all'*articolo 2, comma 2, della L.R. 80/2015*, sono finanziati interamente con le risorse del bilancio regionale, fatta eccezione per le attività di cui al comma 4-bis ⁽¹⁰³⁾.

4-bis. I costi derivanti dallo svolgimento, previa stipula di convenzione, delle attività di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera f bis), della L.R.*

80/2015 e delle attività di pronto intervento idraulico su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), e sulle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di cui alla lettera g), del medesimo articolo, sono finanziati nella misura massima del 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁴⁾.

4-ter. I costi delle attività di cui all'articolo 23, comma 2, sono finanziati interamente con le risorse pubbliche ⁽¹⁰⁵⁾.

5. Gli enti locali che, per l'esercizio delle loro funzioni, utilizzano le opere pubbliche di bonifica e le opere idrauliche di competenza dei consorzi, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse con riferimento al risparmio della spesa che sarebbe altrimenti a loro carico.

(102) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "3. I costi delle attività di cui all'*articolo 23*, comma 1, lettere d) ed e), sono finanziati nella misura rispettivamente fino al 25 per cento e fino al 30 per cento con il contributo consortile e per la restante parte con le risorse pubbliche individuate nel piano delle attività di bonifica."

(103) Comma così sostituito dall' *art. 18, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. I costi derivanti dalle attività di cui all'*articolo 23*, comma 2, sono finanziati interamente con la quota parte dei canoni di concessione di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera g) della L.R. n. 91/1998*, determinata nella convenzione di cui allo stesso all'*articolo 23*, comma 2, sulla base delle attività previste nel piano delle attività di bonifica."

(104) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(105) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 25 *Proposta relativa al piano delle attività di bonifica.*

1. Al fine dell'approvazione del piano delle attività di bonifica, il consorzio di bonifica adotta ed invia alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta concernente le opere e le attività da realizzare nell'anno successivo, con l'indicazione delle relative priorità e delle risorse consortili da destinare alle medesime, ove dovute ⁽¹⁰⁶⁾.

2. Per i territori montani, la proposta di cui al comma 1, è approvata dal consorzio previa acquisizione del parere dell'unione dei comuni e dei comuni territorialmente interessati.

2-bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della [legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53](#) (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica ⁽¹⁰⁷⁾.

2-ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f) ⁽¹⁰⁸⁾.

(106) Comma così modificato prima dall' [art. 19, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16](#), a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' [art. 1, comma 1](#), della medesima legge), e poi dall' [art. 17, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(107) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

(108) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70](#), a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' [art. 34](#) della medesima legge).

Art. 26 *Piano delle attività di bonifica.*

1. Il piano delle attività di bonifica è approvato dalla Giunta regionale nell'ambito del documento operativo per la difesa del suolo di cui all'[articolo 3 della L.R. 80/2015](#) ⁽¹⁰⁹⁾.

1-bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all'articolo 22, comma 2, lettera a bis) ⁽¹¹²⁾.

2. Sulla base della proposta di cui all'[articolo 25](#), e nel rispetto degli eventuali indirizzi e delle direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettere 0a) e b), delle previsioni dei piani di bacino e tenendo conto della specifica situazione territoriale, il piano delle attività di bonifica definisce ⁽¹¹³⁾:

a) le attività di manutenzione ordinaria del reticolo di gestione e delle opere di bonifica, nonché delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria;

b) le attività di manutenzione straordinaria delle opere di bonifica ⁽¹¹⁵⁾;

c) le attività di esercizio e vigilanza sulle opere di bonifica;

[d) le attività, a supporto delle province, di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria] ⁽¹¹⁰⁾;

e) le nuove opere pubbliche di bonifica e le nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria da realizzare nell'anno di riferimento ⁽¹¹⁶⁾;

f) [le attività di manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria] ⁽¹¹⁴⁾;

f-bis) le attività di manutenzione ordinaria, esercizio e vigilanza sulle opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli, ivi compresi i canali demaniali d'irrigazione ⁽¹¹¹⁾.

3. Il piano delle attività di bonifica individua per ciascuna delle attività di cui al comma 2, il cronoprogramma e le risorse da destinare nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 24*.

(109) Comma così modificato dall' *art. 20, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(110) Lettera abrogata dall' *art. 20, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(111) Lettera aggiunta dall' *art. 20, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(112) Comma aggiunto dall' *art. 18, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(113) Alinea così modificato dall' *art. 18, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(114) Lettera abrogata dall' *art. 18, comma 3, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(115) Vedi, anche, i punti 2 e 4, *Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682*.

(116) Vedi, anche, il punto 2, *Delib.G.R. 29 dicembre 2020, n. 1682*.

Art. 27 *Interventi urgenti.*

1. La Regione può attribuire ulteriori risorse per la realizzazione di interventi non previsti nel piano delle attività di bonifica qualora siano necessari, in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon

regime delle acque, per evitare danni alle medesime e in generale a persone e immobili. Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio ⁽¹¹⁸⁾.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono attribuite su motivata richiesta dei consorzi nei limiti delle risorse previste a tal fine dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹¹⁷⁾.

(117) Comma così modificato prima dall' *art. 21, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge), e poi dall' *art. 19, comma 2, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

(118) Comma così modificato dall' *art. 19, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 27-bis *Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali* ⁽¹¹⁹⁾.

1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:

a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione dei sistemi artificiali;

b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.

3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.

4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.

5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.

6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.

7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della *L.R. 80/2015* dalla Regione ai singoli utilizzatori.

8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.

(119) Articolo aggiunto dall' *art. 20, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 28 *Piano di classifica e perimetro di contribuenza.*

1. Il consorzio di bonifica, ai fini dell'imposizione del contributo consortile, predispone il piano di classifica degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, sulla base delle linee guida approvate dal Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 22*, comma 2, lettera c).

2. Il piano di classifica individua i benefici derivanti dall'attività del consorzio, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi, determina i relativi indici di contribuenza e definisce, con cartografia allegata, il perimetro di contribuenza, con l'individuazione degli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili, secondo quanto previsto all'*articolo 29*.

2-bis. La cartografia di supporto al piano di classifica e a tutti i suoi aggiornamenti è elaborata sulla base dell'informazione geografica del sistema informativo territoriale ed ambientale, fornita a titolo gratuito dalle competenti strutture regionali sulla base di apposita convenzione stipulata con i consorzi di bonifica in forma associata ⁽¹²⁰⁾.

3. Il piano di classifica adottato dal consorzio è tempestivamente inviato alla Giunta regionale, che lo approva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, previa acquisizione del parere della conferenza per la difesa del suolo di cui all'*articolo 4 della L.R. 80/2015* e della commissione consiliare competente. Il piano approvato è depositato presso la Giunta regionale e presso il consorzio di bonifica interessato. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso da pubblicare sul

Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico della Regione ⁽¹²¹⁾

4. I pareri di cui al comma 3, sono rilasciati entro trenta giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine il procedimento prosegue in assenza dei pareri ⁽¹²²⁾.

5. Le linee guida di cui al comma 1, garantiscono che gli introiti derivanti dalla contribuenza di ciascuna porzione idrogeologicamente e idraulicamente omogenea di territorio siano destinati alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di bonifica della porzione medesima.

(120) Comma aggiunto dall' *art. 22, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(121) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(122) Comma così modificato dall' *art. 22, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

Art. 29 *Contributo consortile.*

1. I proprietari di beni immobili situati nel perimetro di contribuenza di cui all'*articolo 28*, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica per lo svolgimento dell'attività del consorzio, da cui traggono beneficio, nonché per il funzionamento del consorzio medesimo, secondo quanto previsto all'*articolo 24*.

2. Il contributo consortile è quantificato in relazione al beneficio di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera b).

3. Il consorzio di bonifica, entro il 30 novembre di ciascun anno, sulla base dei costi relativi alle attività di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il riparto delle spese tra i proprietari contribuenti sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica.

4. Il consorzio di bonifica individua, nei prospetti redatti per il pagamento dei contributi consortili, la tipologia del beneficio e il bene a cui il contributo si riferisce e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario ⁽¹²³⁾.

(123) Comma così modificato dall' *art. 21, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 30 *Disposizioni sul servizio idrico integrato.*

1. I soggetti pubblici e privati, anche non consorziati, che utilizzano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di scarichi, contribuiscono alle spese in

proporzione al beneficio ottenuto. A tal fine i consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi.

2. Il gestore del servizio idrico integrato e i comuni per l'eventuale quota riferibile alle acque meteoriche non ricomprese nella definizione di "acque reflue urbane" di cui all'[articolo 74, comma 1, lettera i\), del D.Lgs. 152/2006](#), sono tenuti a contribuire alle spese delle attività di bonifica in relazione al beneficio che traggono, nell'ambito dei servizi loro affidati, dalla gestione delle opere di bonifica, del reticolo e delle opere idrauliche.

3. Gli immobili in relazione ai quali è corrisposta la tariffa del servizio di fognatura e depurazione di cui all'[articolo 155 del d.lgs.152/2006](#) sono esentati dal pagamento della quota parte del contributo consortile riconducibile ai sensi del comma 1, ai servizi di raccolta, collettamento, scolo ed allontanamento delle acque reflue.

4. Ai fini di cui al comma 2, i consorzi di bonifica provvedono all'adeguamento dei piani di classifica e stipulano apposite convenzioni con l'Autorità idrica toscana e con i comuni sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Giunta regionale.

5. Le convenzioni di cui al comma 4, individuano le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche di cui al comma 2, e stabiliscono, sulla base dei piani di classifica, i criteri per determinare annualmente l'entità del contributo che il gestore del servizio idrico integrato ed i comuni sono tenuti a corrispondere al consorzio di bonifica.

6. Le convenzioni stipulate dall'Autorità idrica toscana costituiscono parte integrante della convenzione per l'affidamento del servizio idrico integrato ed i relativi oneri sono coperti dalla tariffa del medesimo servizio.

Art. 31 *Realizzazione delle opere di competenza del consorzio.*

1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione e all'approvazione dei progetti degli interventi di propria competenza, previa acquisizione dell'omologazione della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁴⁾.

2. [La struttura regionale competente approva i progetti definitivi stabilendo i termini per indire l'eventuale gara d'appalto, per l'avvio delle procedure espropriative, ove necessarie, e per l'inizio e il completamento dei lavori nonché i tempi e le modalità per l'erogazione di finanziamenti pubblici] ⁽¹²⁵⁾.

3. L'approvazione dei progetti definitivi equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ⁽¹²⁶⁾.

4. Ai fini di cui all'[articolo 8 della L.R. 80/2015](#) e all'articolo 32, comma 5, della presente legge, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale territorialmente competente la certificazione relativa al

collaudo o di regolare esecuzione delle opere realizzate dal medesimo ⁽¹²⁷⁾.

(124) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "1. Il consorzio di bonifica provvede alla redazione dei progetti definitivi delle nuove opere di sua competenza e li trasmette alla struttura regionale competente per la relativa approvazione, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale."

(125) Comma abrogato dall' *art. 23, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(126) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 3, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(127) Comma così sostituito dall' *art. 23, comma 4, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Ai fini di cui all'*articolo 32*, comma 5, il consorzio di bonifica trasmette alla struttura regionale competente la certificazione relativa al collaudo delle opere realizzate dal medesimo."

Art. 31-bis *Concessioni, licenze e permessi* ⁽¹²⁸⁾.

1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli *articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904*, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante della struttura regionale territorialmente competente ⁽¹²⁹⁾.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. All'accertamento delle violazioni di cui al *r.d. 368/1904*, nonché a tutti i connessi adempimenti amministrativi, provvedono i soggetti indicati nel medesimo decreto ⁽¹³⁰⁾.

(128) Articolo aggiunto dall' *art. 3, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 12* della stessa legge).

(129) Comma così modificato dall' *art. 24, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge).

(130) Comma così sostituito dall' *art. 24, comma 2, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' *art. 1, comma 1*, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: "4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all'*articolo 12-sexies della L.R. n. 91/1998*".

Art. 32 *Proprietà pubblica delle opere realizzate dal consorzio di bonifica.*

1. Le opere realizzate ai sensi dell'*articolo 31*, appartengono al demanio regionale.
2. Appartengono altresì al demanio le aree espropriate dal consorzio o acquisite tramite atto di cessione volontaria per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.
3. Agli adempimenti di legge concernenti la stipula dell'atto di cessione volontaria, le iscrizioni e trascrizioni della proprietà della Regione provvede il consorzio di bonifica, previo avviso alla Giunta regionale.
4. Il consorzio trasmette altresì alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato.
5. Le opere e le aree di cui ai commi 1 e 2, sono assunte in inventario nel rispetto di quanto previsto dalla *legge regionale 27 dicembre 2004 n. 77* (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla *legge regionale 21 marzo 2000, n. 39*"Legge forestale della Toscana").

CAPO V

Disciplina transitoria

Art. 33 *Istituzione dei consorzi di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica sono istituiti a decorrere dalla data di insediamento di tutti i loro organi. A decorrere da tale data sono soppressi i consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n. 34/1994*.
2. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi sono prorogate le disposizioni di cui alla *legge regionale 5 agosto 2010, n. 47* (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Per ciascun comprensorio di cui all'*articolo 5*, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, il commissario, incaricato di provvedere al coordinamento delle attività di cui all'*articolo 35* e al coordinamento dell'emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla *L.R. n. 47/2010*, all'espletamento delle prime elezioni, nonché alla convocazione della prima assemblea del nuovo consorzio ⁽¹³¹⁾.

4. Il commissario di cui al comma 3, provvede alla convocazione della prima assemblea per l'elezione del presidente del consorzio, del vice presidente e del terzo membro dell'ufficio di presidenza entro quindici giorni dalla data di chiusura delle operazioni elettorali. Decorso detto termine provvede alla convocazione il Presidente della Giunta regionale.

5. Per le attività di cui al comma 3, il commissario si avvale delle risorse e delle strutture dei consorzi di bonifica e delle unioni di comuni di cui alla [L.R. n. 34/1994](#).

(131) Comma così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 33-bis *Disposizioni transitorie per l'emissione dei ruoli relativi all'anno 2013* ⁽¹³²⁾.

1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all'articolo 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'[articolo 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34](#) (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.

(132) Articolo aggiunto dall'[art. 5, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 12](#) della stessa legge).

Art. 34 *Disposizioni transitorie per l'effettuazione delle prime elezioni*.

1. Il commissario di cui all'[articolo 33](#), comma 3, provvede entro novanta giorni dalla nomina ad indire le elezioni dei membri del nuovo consorzio, sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da svolgersi entro i successivi novanta giorni ed a darne comunicazione al Presidente della Regione.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede il Presidente della Giunta regionale.

3. Il provvedimento di nomina del commissario contiene gli indirizzi e le modalità per lo svolgimento delle prime elezioni nel rispetto di quanto previsto all'[articolo 11](#).

Art. 34-bis *Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda* ⁽¹³³⁾.

1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono

ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.

(133) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 35 *Disposizioni per il subentro dei nuovi consorzi.*

1. I nuovi consorzi di bonifica subentrano, a decorrere dalla data di cui all'*articolo 33*, comma 1, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti gestori della bonifica di cui alla *L.R. n. 34/1994*.

2. I commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010* operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in essere alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'*articolo 33*, comma 4, recante ⁽¹³⁵⁾:

a) l'individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i contenziosi in corso;

b) l'accertamento della dotazione patrimoniale dei consorzi comprensiva dei beni mobili ed immobili;

c) il bilancio finale;

d) l'accertamento della dotazione di personale dipendente, con l'individuazione delle categorie e dei profili professionali esistenti.

3. Al trasferimento dei beni mobili e immobili di cui al comma 2, si procede mediante verbali di consegna sottoscritti dalle parti. Il conseguente provvedimento amministrativo costituisce titolo per aggiornare i pubblici registri.

4. I presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'*articolo 53 della L.R. n. 34/1994*, operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere a) e c) dello stesso comma, con riferimento alla data di prima convocazione dell'assemblea di cui all'*articolo 33*, comma 4 ⁽¹³⁴⁾.

(134) Comma così modificato dapprima dall'*art. 6, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8*, e poi dall'*art. 4, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(135) Alinea così modificato dall'[art. 4, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 36 *Disposizioni transitorie per l'approvazione dello statuto del consorzio.*

1. Il Consiglio regionale approva lo schema tipo dello statuto di cui all'[articolo 12](#), comma 3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'assemblea del consorzio approva lo statuto entro novanta giorni dalla data del suo insediamento.

Art. 37 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano di classifica.*

1. Il Consiglio regionale individua il reticolo idrografico di cui all'[articolo 54 del D.Lgs. 152/2006](#) ed il reticolo di gestione di cui all'[articolo 4](#), comma 1, lettera a), entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Consiglio regionale approva le linee guida per l'adozione del piano di classifica di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera c), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette la relativa proposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea, il consorzio di bonifica adotta il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui all'[articolo 28](#), e lo invia alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Fino all'approvazione del nuovo piano di classifica restano in vigore i piani vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ⁽¹³⁷⁾.

3-bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2015 ⁽¹³⁶⁾.

3-ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della [L.R. n. 53/2001](#) ⁽¹³⁸⁾.

(136) Comma aggiunto dall'[art. 7, comma 1, L.R. 8 marzo 2013, n. 8](#), poi così modificato dall'[art. 5, comma 2, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

(137) Comma così modificato dall'[art. 5, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

(138) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 3, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38 *Disposizioni transitorie per l'approvazione del piano delle attività di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva le direttive per l'elaborazione della proposta del piano delle attività, di cui all'*articolo 22*, comma 2, lettera b), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino all'approvazione del piano delle attività di bonifica di cui all'*articolo 26* della presente legge, rimangono in vigore le delibere già approvate ai sensi della *L.R. n. 34/1994* e gli atti di cui all'articolo 38-bis ⁽¹³⁹⁾.

(139) Comma così modificato dall'*art. 6, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-bis *Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica* ⁽¹⁴⁰⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010*, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della *L.R. n. 34/1994* e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.

2. Per l'anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'*articolo 12-sexies, comma 1, lettera a), della L.R. n. 91/1998*.

(140) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-ter *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio preventivo 2014* ⁽¹⁴¹⁾.

1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l'anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla *L.R. n. 47/2010* e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro

adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I commissari straordinari di cui alla [L.R. n. 47/2010](#) e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell'assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.

4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38-quater, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:

a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;

b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.

(141) Articolo aggiunto dall'[art. 8, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quater *Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale* ⁽¹⁴²⁾.

1. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all'articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) appartenenti al medesimo comprensorio.

(142) Articolo aggiunto dall'[art. 9, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 14](#), della stessa legge).

Art. 38-quinquies *Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria* ⁽¹⁴³⁾.

1. Fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all'articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili,

approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell'immediata operatività della prima assemblea.

(143) Articolo aggiunto dall'*art. 10, comma 1, L.R. 28 ottobre 2013, n. 60*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 14*, della stessa legge).

Art. 38-sexies *Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015* ⁽¹⁴⁴⁾.

1. L'assemblea consortile adotta il bilancio di esercizio dell'anno 2015, nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), e delle disposizioni della presente legge, e li trasmette entro quindici giorni dalla loro adozione, corredati del parere del revisore dei conti, alla Giunta regionale. La Giunta regionale si esprime con parere vincolante entro i successivi sessanta giorni. Decorso tale termine i pareri si intendono acquisiti.

2. Conformandosi alle eventuali osservazioni formulate dalla Giunta regionale nel parere di cui al comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio di esercizio dell'anno 2015 entro il 30 luglio 2016.

(144) Articolo aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 28 giugno 2016, n. 40*, a decorrere dal 30 giugno 2016 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 9, comma 1 della medesima legge*).

Art. 39 *Commissione tecnica temporanea*.

1. Presso la Giunta regionale è costituita una commissione tecnica temporanea presieduta dal dirigente della struttura regionale competente per materia e composta da:

a) due esperti nominati dal Consiglio regionale;

b) due esperti designati congiuntamente dai commissari di cui alla *L.R. n. 47/2010*;

c) due esperti nominati dal Consiglio delle autonomie locali in rappresentanza delle unioni dei comuni competenti ai sensi della *L.R. n. 34/1994*.

2. La commissione supporta la Giunta regionale per l'approvazione delle direttive per l'elaborazione della proposta di cui all'*articolo 38*, comma 1.

3. La commissione supporta il Consiglio regionale per le attività di cui all'*articolo 37*, commi 1 e 2.

4. La commissione è validamente costituita con la nomina di almeno la metà dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non è corrisposto alcun compenso.

5. L'attività della commissione si conclude con l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3.

Art. 40 *Disposizioni transitorie per le convenzioni di cui agli articoli 23 e 30 e per le direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m*.

1. La Giunta regionale approva:

a) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 23](#), comma 3, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) le direttive di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera m), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni di cui all'[articolo 23](#), commi 2 e 3, sono stipulate entro novanta giorni dalla data di insediamento dell'assemblea del consorzio.

3. Le convenzioni di cui all'[articolo 30](#), comma 4, sono stipulate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ai sensi della [L.R. 53/2001](#) incaricato di provvedere alla stipula delle convenzioni.

Art. 41 *Disposizioni transitorie relative al personale.*

1. A decorrere dalla data di cui all'[articolo 33](#), comma 1, il personale a tempo indeterminato in servizio, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), è trasferito nei ruoli organici dei nuovi consorzi di bonifica. Laddove il territorio di uno dei consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#) venga suddiviso tra più consorzi di cui all'[articolo 7](#), il personale a tempo indeterminato in servizio verrà distribuito con un percorso concertativo tra i commissari individuati dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'[articolo 33](#), comma 3, e le organizzazioni sindacali che rappresentano i dipendenti.

2. Per effetto del trasferimento di cui al comma 1, il personale mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento con riferimento alle voci fisse continuative, compresa l'anzianità di servizio già maturata, fatti salvi i benefici previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario nei casi di accorpamenti e fusioni di consorzi.

3. I nuovi consorzi di bonifica subentrano nei contratti di lavoro subordinato e parasubordinato a tempo determinato, stipulati dai consorzi di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), in essere alla data di cui al comma 1.

4. Le risorse dei consorzi di bonifica di cui alla [L.R. n. 34/1994](#), destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario confluiscono per l'intero importo tra le risorse dei nuovi consorzi di

bonifica destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale.

Art. 42 *Disposizioni transitorie relative al censimento delle opere idrauliche e di bonifica.*

1. La Giunta regionale approva il censimento di cui all'[articolo 22](#), comma 2, lettera i), entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

Modifiche alla [legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91](#) (Norme per la difesa del suolo)

Art. 43 *Modifiche all'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#).*

1. La lettera b) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituita dalla seguente:

"b) progettazione e realizzazione delle opere idrauliche ed idrogeologiche definite di competenza regionale dal documento annuale per la difesa del suolo ai sensi dell'[articolo 12-quinquies](#);

2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#), è aggiunta la seguente:

"g bis) individuazione del reticolo idraulico di cui all'[articolo 54 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) e del reticolo di gestione di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera a\), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79](#) (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla [L.R. n. 69/2008](#) e alla [L.R. n. 91/1998](#). Abrogazione della [L.R. n. 34/1994](#)).".

3. Dopo la lettera g) bis del comma 1 dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunta la seguente:

"g ter) al rilascio delle autorizzazioni e dei pareri di cui al [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#) (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), nei procedimenti autorizzativi aventi ad oggetto le opere di cui alla lettera b), nonché di quelle di cui all'allegato C.".

4. Il comma 1-bis dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è sostituito dal seguente:

"1-bis. Alle funzioni e ai compiti previsti dal comma 1, provvedono i dirigenti delle competenti strutture regionali, ad eccezione:

a) delle funzioni e compiti di cui alle lettere a), e) e g), cui provvede la Giunta regionale con propri atti;

b) della funzione di cui alla lettera g bis), cui provvede il Consiglio regionale.".

5. Dopo il comma 1-quater dell'[articolo 12 della L.R. n. 91/1998](#) è aggiunto il seguente:

"1-quinquies. Su motivata richiesta degli enti locali e nei limiti delle risorse previste a tal fine dal documento annuale per la difesa del suolo

di cui all'*articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998*, la Giunta regionale può attribuire risorse per la realizzazione di interventi urgenti volti alla difesa del suolo qualora siano necessari in conseguenza di eventi imprevedibili, per garantire il buon regime delle acque e per evitare danni alle stesse e in generale a persone e immobili."

Art. 44 *Inserimento dell'articolo 12-quinquies nella L.R. n. 91/1998.*

1. Dopo l'*articolo 12-quater della L.R. n. 91/1998* è inserito il seguente:

"Art 12-quinquies

Documento annuale per la difesa del suolo

1. Entro il 10 novembre di ciascun anno, la Giunta regionale approva, con riferimento all'anno successivo, il documento annuale per la difesa del suolo. Il documento è approvato in attuazione degli obiettivi, finalità e tipologie di intervento definite dal piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla *legge regionale 19 marzo 2007, n. 14* (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo e dai consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n. 79/2012*.

2. Il documento definisce:

a) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza regionale ed il relativo cronoprogramma;

b) le opere idrauliche ed idrogeologiche di competenza degli enti locali finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale ed il relativo cronoprogramma;

c) le attività finalizzate all'implementazione ed al miglioramento delle informazioni e della conoscenza in materia di difesa del suolo ed il relativo cronoprogramma.

3. Nell'ambito del documento sono altresì approvati i piani delle attività di bonifica di cui all'*articolo 26 della L.R. n. 79/2012* e sono individuate le risorse da destinare agli interventi urgenti di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, della presente legge e di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 79/2012*.

4. Il documento dà atto dei costi per le attività di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria espletate dai consorzi di bonifica a supporto delle province sulla base delle convenzioni di cui all'*articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012*.

5. Il documento contiene una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e vigilanza della Regione di cui all'*articolo 22, comma 3, della L.R. n. 79/2012*.

6. Il documento annuale per la difesa del suolo può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

7. Qualora per la realizzazione di un'opera pubblica finalizzata alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e prevista nel documento

annuale per la difesa del suolo, siano necessarie variazioni o integrazioni agli strumenti urbanistici, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine la conferenza di servizi, che si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni, garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui all'[articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Dette varianti sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta esecutiva la determinazione conclusiva positiva del procedimento, purché la proposta di variante sia stata pubblicata per almeno quindici giorni nell'albo dei comuni interessati e siano decorsi ulteriori quindici giorni per la presentazione delle osservazioni, che sono riportate in conferenza di servizi.

Art. 45 *Inserimento dell'articolo 12-sexies nella L.R. n. 91/1998.*

1. Dopo l'[articolo 12-quinquies della L.R. n. 91/1998](#) è inserito il seguente:

"Art. 12-sexies

Conferenza permanente per la difesa del suolo
1. È istituita una conferenza permanente per la difesa del suolo con funzioni consultive, propositive e di coordinamento in materia di difesa del suolo e bonifica. In particolare, la conferenza permanente si esprime:

a) sul piano delle attività di bonifica di cui all'[articolo 26 della L.R. n. 79/2012](#);

b) sul piano di classifica adottato dal consorzio di bonifica;

c) sullo statuto del consorzio di bonifica;

d) sulla proposta di nuova perimetrazione dei comprensori interregionali di bonifica di cui all'[articolo 6 della L.R. n. 79/2012](#).

2. I pareri della conferenza permanente sono rilasciati entro quarantacinque giorni dall'invio della documentazione. Decorso inutilmente tale termine i pareri si intendono rilasciati favorevolmente.

3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies.

4. La conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, che la presiede, dai presidenti delle province o loro delegati, dal sindaco metropolitano o suo delegato, nonché da sei sindaci dei comuni toscani individuati dal Consiglio delle autonomie locali con cadenza quinquennale, di cui due in rappresentanza dei comuni montani, di cui all'allegato B della [legge regionale 27 dicembre 2011 n. 68](#) (Norme sul sistema delle autonomie

locali).

5. La conferenza permanente approva a maggioranza dei suoi componenti un regolamento interno di funzionamento.

6. Alla conferenza permanente possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, il presidente del consorzio di bonifica interessato, le autorità di bacino e ogni altro ente pubblico interessato in relazione alle materie trattate.

7. A supporto della conferenza permanente è istituito un comitato tecnico composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia degli enti di cui al comma 4."

Art. 46 *Modifiche all'articolo 14 della L.R. n. 91/1998.*

1. Al comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* le parole: "o attribuite ai comuni ai sensi dell'articolo 15" sono sostituite dalle seguenti: "o attribuite ai consorzi di bonifica ai sensi dell'*articolo 23 della L.R. n. 79/2012*."

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "opere idrogeologiche" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'*articolo 2, comma 2, della L.R. n. 79/2012*";".

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "seconda categoria" sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'*articolo 23, comma 2, della L.R. n. 79/2012*".

4. Alla lettera d) del comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "intervento idraulico" sono aggiunte le seguenti: "su tutto il reticolo idrografico individuato ai sensi dell'*articolo 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 79/2012* fatto salvo quanto previsto all'articolo 12, comma 1, lettera g ter), della presente legge;".

5. Dopo il comma 1 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* è inserito il seguente:

"1-bis. Le province svolgono le funzioni di manutenzione ordinaria delle opere idrauliche di seconda categoria di cui al comma 1, lettera c), secondo quanto previsto agli *articoli 23* comma 2 e *24 comma 3 della L.R. n. 79/2012*."

6. Al comma 2-bis dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* dopo le parole: "sentiti gli altri enti locali interessati", sono aggiunte le seguenti: "fermo restando quanto previsto all'*articolo 24, comma 4, della L.R. n. 79/2012*";".

7. Il comma 3 dell'*articolo 14 della L.R. n. 91/1998* è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, le province possono avvalersi dei consorzi di bonifica di cui alla *L.R. n.*

79/2012 ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione da trasmettere alla Giunta regionale."

CAPO VII

Disposizioni finali

Art. 47 *Norma finanziaria* .

1. In coerenza con gli stanziamenti di bilancio, le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite negli atti di programmazione regionale ed aggiornate annualmente dal piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 26 ⁽¹⁴⁵⁾.

(145) Comma così modificato prima dall' *art. 25, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16*, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della medesima legge), e poi dall' *art. 22, comma 1, L.R. 11 dicembre 2018, n. 70*, a decorrere dal 15 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall' *art. 34* della medesima legge).

Art. 48 *Abrogazioni*.

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica);

b) la *legge regionale 29 luglio 1994, n. 59* (Consorzi idraulici di terza categoria. Inserimento di norme transitorie nella *L.R. 5 maggio 1994, n. 34* recante norme in materia di bonifica);

c) la *legge regionale 3 febbraio 1995, n. 17* (Modifiche ed integrazioni all'*art. 59-bis della L.R. 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni sulle norme in materia di bonifica);

d) la *legge regionale 14 novembre 1996, n. 86* (Integrazione alla *L.R. 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni recante norme in materia di bonifica);

e) la *legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2* (Modifica agli *artt. 49, 52 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34*- Norme in materia di bonifica);

f) la *legge regionale 18 novembre 1998, n. 83* (Modifiche ed integrazioni agli *articoli 29 e 56 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* e successive modificazioni recante "Norme in materia di bonifica");

g) la *legge regionale 29 luglio 2003, n. 38* (Consorzi di bonifica - Modifiche al sistema della contribuzione e della programmazione delle opere. Modifiche agli *articoli 8, 10, 14, 16, 17, 20 e 24 della legge regionale 15 maggio 1994, n. 34* "Norme in materia di bonifica");

h) la *legge regionale 27 gennaio 2004, n. 3* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* "Norme in materia di bonifica");

i) gli *articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 8 maggio 2006, n. 16* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* "Norme in

materia di bonifica" e alla *legge regionale 18 maggio 1998, n. 25* "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

l) l'*articolo 8 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 62* (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008);

m) la *legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72* (Modifiche alla *legge regionale 5 maggio 1994, n. 34* (Norme in materia di bonifica);

n) gli *articoli 143, 144 e 144-bis della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66* (Legge finanziaria per l'anno 2012);

o) la *legge regionale 23 dicembre 1977, n. 83* (Norme in materia di bonifica e di miglioramento fondiario. Delega di funzioni agli Enti locali);

p) l'*articolo 15 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (Norme per la difesa del suolo);

q) l'allegato B della *L.R. n. 91/1998*.

2. L'*articolo 9-sexies della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 69* (Legge finanziaria per l'anno 2009), è abrogato a partire dalla data di approvazione del PAER, che definisce la destinazione delle relative risorse in materia di difesa del suolo.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Allegato A **Comprensori di bonifica** ⁽¹⁴⁶⁾

Omissis

L.R. 21 giugno 2011, n. 12 [ω](#).

Norme straordinarie per i Consorzi di bonifica [ω](#).

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Puglia 24 giugno 2011, n. 100.

[\(2\)](#) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l'[art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Art. 1 *Decadenza organi consortili.*

1. Al fine di agevolare la realizzazione del nuovo disegno organizzativo dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'[articolo 2, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008) e dell'[articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#) (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#), secondo i criteri di intesa tra Stato e Regioni, raggiunti in sede di Conferenza del 18 settembre 2008, e di consentire, nelle more dell'approvazione della legge di riforma, l'emissione dei ruoli a copertura delle spese di gestione dei Consorzi, il Presidente della Giunta regionale, al fine di individuare nuovi perimetri consortili, ovvero redigere nuovi piani di classifica laddove mancanti o non idonei a consentire la riscossione dei contributi consortili, può, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disporre con decreto e su conforme deliberazione della Giunta regionale lo scioglimento degli organi ordinari o la decadenza dei commissari e delle consulte dei Consorzi di bonifica, nominando contestualmente un commissario straordinario e una terna di revisori (Collegio dei revisori) per ogni

Consorzio. Ai compensi dei revisori si applicano le tariffe minime previste per legge.

2. Qualora si proceda, per le ragioni indicate al comma 1, allo scioglimento degli organi di più Consorzi, il commissario può essere unico per tutti.

3. Il commissario e i revisori sono nominati dal Presidente della Regione su designazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Risorse agroalimentari, e restano in carica sino all'approvazione delle nuove norme in materia di riordino dei Consorzi di bonifica e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

4. Il commissario provvede, entro novanta giorni dalla nomina:

- a) alla predisposizione dei piani di classifica di cui all'[articolo 2](#);
- b) agli adempimenti previsti dall'[articolo 6](#).

5. Il collegio dei revisori svolge le funzioni previste dall'[articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nei limiti della sua compatibilità.

6. A supporto dell'attività affidata al commissario, è istituito un Comitato tecnico composto dal Direttore dell'Area organizzazione e riforma dell'amministrazione, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per lo sviluppo rurale, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area programmazione e finanza, o dirigente da lui delegato, dal Direttore dell'Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, o dirigente da lui delegato. L'Area sviluppo rurale assume le funzioni di coordinamento e segreteria del comitato.

7. Il commissario è assistito dalla consulta di cui all' [articolo 34 \(Amministrazione commissariale\) della legge regionale 31 maggio 1980, n. 54](#) (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei Consorzi di bonifica integrale). In caso di nomina di un commissario unico per più Consorzi, lo stesso è assistito da una consulta regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da dieci membri, di cui quattro scelti su designazione delle organizzazioni professionali del settore agricolo riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno su designazione delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, uno designato di concerto dalle organizzazioni sindacali, uno designato dall'Associazione nazionale delle

bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) Puglia, uno dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno dalle associazioni dei consumatori a livello regionale. La Consulta regionale esprime perentoriamente, entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta, parere obbligatorio consultivo nelle materie sotto indicate:

- a) piano di classifica;
- b) bilancio preventivo e variazioni;
- c) bilancio consuntivo.

8. Con proprio decreto, il Presidente della Giunta regionale, al fine di ultimare l'espletamento di quanto previsto al comma 3, può prorogare l'attività del commissario nominato ai sensi dei commi 1 e 2 per una sola volta e per un termine massimo di dodici mesi ⁽³⁾.

(3) Vedi anche, in deroga al presente comma, l' *art. 36, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45*.

Art. 2 *Piano di classifica.*

1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'*articolo 3*, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.

2. Per la elaborazione del piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, occorre considerare i piani riformulati dal Commissario ad acta nominato ai sensi della *legge regionale 11 agosto 2005, n. 8* (Disposizioni transitorie in materia di Consorzi di bonifica), nonché la "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza", pubblicato dall'ANBI.

3. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del

Consorzio sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP).

Art. 3 *Contributi di bonifica.*

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli, situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'[articolo 4](#), dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica e delle spese di funzionamento del Consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri Enti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

2. Il commissario nominato ai sensi dell'[articolo 1](#), entro il 31 dicembre 2011, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approva il piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel piano di classifica di cui all'[articolo 2](#).

3. Il piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

4. I contributi imposti dai Consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per l'esazione dei tributi ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal Consorzio o dall'esattore.

5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i Consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'[articolo 4](#), e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.

Art. 4 *Beneficio di bonifica.*

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
 2. Il beneficio di bonifica può essere:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
 - c) di disponibilità idrica e irrigua.
 3. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
 4. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.
 5. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.
 6. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.
 7. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.
-

Art. 5 *Oneri di contribuenza.*

1. Dalla data di esecutività dei piani di classifica riformulati per effetto della presente legge, i Consorzi riprendono le procedure relative alla richiesta all'utenza degli oneri di contribuenza di cui al codice tributo 630, sospesi per effetto della *L.R. n. 8/2005*, per le spese a partire dall'anno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni pubbliche dei Consorzi, nelle more dell'emanazione della legge di riordino che dovrà normare sulla situazione debitoria pregressa, le entrate provenienti dagli oneri di contribuenza di cui al comma 1 non sono soggette ad esecuzione forzata, purché gli oneri alla cui copertura sono destinate siano riferiti esclusivamente al pagamento:

a) delle retribuzioni e relativi oneri al personale dei Consorzi e delle quote annuali di adesione all'Unione regionale delle bonifiche;

b) delle rate di mutuo e di prestiti obbligazionari scadenti nell'anno di riferimento;

c) dei costi relativi ad attività indispensabili a garantire il funzionamento degli impianti gestiti dai Consorzi;

d) del corrispettivo per il pagamento delle forniture di acqua, di energia elettrica e telefoniche.

3. La dichiarazione di impignorabilità deve essere formalizzata con deliberazione da adottarsi da parte degli organi di amministrazione del Consorzio e da notificarsi alla Ragioneria della Regione, al Tesoriere regionale e al Tesoriere del Consorzio di bonifica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche in presenza di procedure di esecuzione e di espropriazione forzata non definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6 *Ricognizione situazione dei Consorzi.*

1. Entro il termine di cui all'*articolo 1* tutti i Consorzi presentano alla Giunta regionale e alla competente Commissione consiliare, tramite l'Assessore alle risorse agroalimentari, una relazione sulla specifica situazione patrimoniale, finanziaria, economica, operativa e organizzativa di ciascun Consorzio.

2. La relazione di cui al comma 1, in particolare:

a) rileva i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio di bonifica;

b) formula il programma di alienazione dei beni mobili e immobili non strettamente necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;

c) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, evidenziando distintamente le situazioni creditorie e debitorie nei confronti di banche, di agenti della riscossione partecipati da Equitalia S.p.A., già concessionari del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di enti pubblici e privati fornitori, di imprese appaltatrici, di personale dipendente, nonché quelle derivanti da condanne e ordinanze giurisdizionali o da lodi arbitrali definitivi;

d) provvede alla ricognizione di tutto il personale dipendente formando un elenco dal quale, per ciascun dipendente, risultino la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto, la qualifica e il livello retributivo funzionale, il trattamento giuridico ed economico, previdenziale e assistenziale in atto.

3. I Consorzi provvedono al costante aggiornamento dei dati risultanti dalla ricognizione.

Art. 7 *Norme abrogate.*

1. La presente legge modifica e integra gli [articoli 10 e 11 della L.R. n. 54/1980](#).

2. Sono abrogate tutte le norme regionali incompatibili con le presenti disposizioni.

3. È abrogato l'[articolo 2 della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19](#) (Disposizioni regionali urgenti), di proroga dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica Ugento Lì Foggi e cessa di avere efficacia il D.P.G.R. 10 giugno 2008, n. 496. (Elezioni per il rinnovo degli Organi di amministrazione dei Consorzi di bonifica Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia: proroga dei termini), con il quale sono state disposte le proroghe dei commissari dei Consorzi Terre d'Apulia, Stornara e Tara e Arneo.

Art. 8 *Norma finanziaria.*

1. Le spese dei commissari e dei revisori sono poste a carico dei Consorzi di bonifica. Nell'ipotesi di nomina di un commissario unico per più Consorzi le relative spese sono poste a carico dei Consorzi di bonifica di cui all'[articolo uno](#) in parti uguali.

2. Il compenso dei commissari nominati ai sensi del comma 1 dell'[articolo 1](#) non può superare il 40 per cento della indennità lorda spettante ai consiglieri della Regione Puglia. Il compenso spettante al commissario nominato ai sensi del comma 2 dell'[articolo 1](#) non può essere superiore a quello spettante al direttore d'area di struttura regionale.

3. I componenti del comitato tecnico svolgono le loro funzioni nell'ambito del proprio incarico dirigenziale con conseguenti diritti e obblighi. Nessun compenso o rimborso spese è dovuto ai componenti della Consulta di cui all'[articolo 1](#), comma 7.

4. Sono da considerarsi erogate ai Consorzi di bonifica, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 16 della L.R. n. 54/1980](#), le anticipazioni di cui agli articoli:

a) [24 \(Concorso nelle spese consortili\) della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20](#)(Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002), pari a euro 12.988.561,89;

b) [15 \(Contributo a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19](#)(Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003), pari a euro 7.507.000,00;

c) [42 \(Ripartizione delle risorse ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia), pari a euro 4.350.000,00;

d) [36 \(Consorzio di bonifica "Terre d'Apulia". Consumi energetici\) della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004), pari a euro 5.057.308,83;

e) [2 \(Erogazione a titolo di anticipazione ai Consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, Stornara e Tara, Ugento li Foggi e di Arneo\) della legge regionale 1° dicembre 2004, n. 22](#) (Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica), pari a euro 5.976.949,88;

f) [30 \(Erogazione contributo straordinario, a titolo di anticipazione, ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 3.499.996,69;

g) [3 \(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8](#) (Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica), pari a euro 9.049.285,29;

h) [13 \(Ulteriore anticipazione ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 17](#) (Assestamento e terza variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005), pari a euro 14.999.388,01;

i) [1 \(Anticipazioni finanziarie ai consorzi di bonifica\) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8](#) (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) e

j) [17 \(Ulteriore anticipazione finanziaria ai Consorzi di bonifica\) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22](#) (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), pari a euro 25.528.387,53.

5. In attuazione e nei limiti previsti dal comma 4 la Regione non procederà al recupero delle somme erogate ai Consorzi di bonifica.

Art. 9 Commissione d'indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica.

1. È istituita, ai sensi dell'[articolo 31 dello Statuto della Regione Puglia](#) e dell'articolo 15 del Regolamento interno del Consiglio regionale della Puglia, una Commissione di indagine sulla gestione dei Consorzi di bonifica della Regione Puglia.

2. La Commissione è costituita da nove consiglieri regionali ed è composta in modo da rispettare, per quanto possibile, la proporzione dei Gruppi consiliari.

3. La costituzione della Commissione non deve comportare incremento di spesa per il bilancio della Regione Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. 13 marzo 2012, n. 4 ⁽¹⁾.

Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 13 marzo 2012, n. 38.

(2) Vedi anche, al fine di consentire l'attuazione della presente legge, l' [art. 34, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V (Le regioni, le provincie, i comuni) - parte II -della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e del protocollo d'Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 per l'attuazione dell'[articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), come modificato dalla [legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31](#) (Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica), promuove e attua la bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare.

In tale ambito l'attività di bonifica garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico,

la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

2. La presente legge:

a) adegua il regime di intervento dei consorzi di bonifica, disciplinandone l'attività;

b) disciplina le modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'UE, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale;

c) adegua la disciplina del settore ai principi contenuti nella parte III (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) - sezioni II (Tutela delle acque dall'inquinamento) e III (Gestione delle risorse idriche) - del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale);

d) prevede il riordino territoriale dei comprensori di bonifica e la ridefinizione delle funzioni dei consorzi.

3. L'attività di bonifica si informa altresì al principio dell'UE di precauzione e al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

Art. 2 *Classificazione del territorio e riordino dei comprensori di bonifica.*

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella intesa istituzionale sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 18 settembre 2008, nell'ottica di riordinare la normativa vigente in materia, individua gli ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica". Tutto il territorio regionale è classificato di bonifica. La Regione può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica.

2. Per garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul

territorio pugliese, l'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole, le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e l'Unione regionale delle bonifiche, propone all'approvazione della Giunta regionale un progetto per una nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili, corredato della pertinente cartografia, tenuto conto di uno o più dei seguenti criteri e finalità:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico;
- b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità di cui all'[articolo 1](#);
- c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 1](#);
- d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione.

3. Su ciascun comprensorio, come delimitato ai sensi del comma 2, opera un consorzio di bonifica.

4. La Regione può stabilire che più comprensori di bonifica siano gestiti da un unico consorzio di bonifica.

5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo assolve agli adempimenti di cui alla [legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all'[articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale).

Art. 3 *Piano generale di bonifica e tutela dei comprensori consortili* ⁽³⁾.

1. Per ciascun comprensorio il consorzio di bonifica territorialmente competente, d'intesa con la Regione, sentiti le Province e i Comuni, predispone, entro centottanta giorni dalla data di costituzione degli organi sociali, un Piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato "Piano di bonifica". Al Piano di bonifica è allegato l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale

e per lo sviluppo economico del comprensorio di cui all'[articolo 20](#). Scaduto il termine, la Giunta regionale, su proposta del competente Assessore, invita il consorzio interessato a provvedere, entro trenta giorni, a sanare l'inadempimento; decorso inutilmente il termine fissato, la Giunta nomina un commissario ad acta, il quale provvede agli adempimenti in via sostitutiva.

2. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio sono adottati dalla Giunta regionale e depositati per trenta giorni consecutivi presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel BURP, negli albi pretori dei consorzi di bonifica, delle Province e dei Comuni interessati, oltre che con pubblico manifesto da affiggere a cura della Provincia o delle Province in cui ricadono i comprensori. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP della notizia di avvenuto deposito, gli interessati possono presentare le proprie osservazioni all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, il quale le trasmette ai consorzi interessati per il relativo parere, da esprimersi nei successivi trenta giorni. La Giunta regionale, entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per il parere, approva definitivamente il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio.

3. Il Piano di bonifica e l'elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, con le stesse procedure di cui al comma 2, possono essere aggiornati ogniqualvolta la Regione lo ritenga opportuno, ovvero lo propongano i consorzi di bonifica.

4. Il Piano di bonifica individua le linee di azione per la realizzazione delle finalità di cui all'[articolo 1](#) e si coordina agli indirizzi programmatici regionali, ai piani urbanistici, ai piani di bacino e ai piani stralcio di bacino di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e s.m.i.

5. Per ciascun intervento il Piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità, specificando la natura pubblica o privata dello stesso.

6. Il Piano di bonifica individua, altresì, le opere di competenza privata e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

7. Il Piano di bonifica ha efficacia dispositiva in ordine alle azioni da realizzare e ha valore di indirizzo per quanto attiene alle azioni per la tutela del territorio, ai vincoli per la difesa dell'ambiente naturale e all'individuazione degli immobili da salvaguardare.

(3) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 12 aprile 2021, n. 571](#).

Art. 4 *Interventi pubblici di bonifica e di irrigazione.*

1. Ai fini della presente legge, sono considerati interventi pubblici di bonifica e di irrigazione, se realizzati nei comprensori di bonifica:

a) la realizzazione, la sistemazione e l'adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua a prevalente uso irriguo;

b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d'acqua, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del [r.d. 215/1933](#);

c) le opere di difesa idrogeologica e di rinsaldamento e recupero delle zone franose;

d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

e) gli impianti per l'utilizzazione dei reflui urbani depurati e affinati ai fini irrigui secondo quanto disposto dall'[articolo 166 \(Usi delle acque irrigue e di bonifica\) del D.Lgs. 152/2006](#);

f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, silvo-pastorale, pastorale, di forestazione e di bonifica idraulica;

g) gli acquedotti rurali;

h) le azioni e gli interventi per la realizzazione degli usi plurimi delle acque irrigue, in conformità a quanto previsto dall'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#);

i) le opere idrauliche già definite di terza categoria ricadenti nei comprensori di bonifica;

j) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

k) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino delle opere di cui al presente articolo, necessarie in conseguenza dei danni causati da calamità naturali, nonché le opere di protezione dalle calamità naturali, in conformità alle normative nazionali e regionali in materia di avversità atmosferiche e calamità naturali;

- l) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo e per l'estendimento dell'irrigazione con opere di raccolta, adduzione e distribuzione delle acque irrigue;
- m) gli interventi di manutenzione straordinaria di tutte le opere;
- n) gli interventi di manutenzione idraulica e idraulico-forestale destinati a prevenire e a mitigare il degrado territoriale;
- o) gli interventi e le opere di riordino fondiario;
- p) gli interventi realizzati in esecuzione dei piani e dei programmi adottati dalle Autorità di bacino;
- q) la progettazione, la realizzazione e la gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

Art. 5 *Realizzazione delle opere pubbliche di bonifica.*

1. La realizzazione degli interventi di cui all'[articolo 4](#) è attribuita alla competenza della Regione, che ne affida l'esecuzione ai consorzi di bonifica ai sensi del punto 4 (Compiti e funzioni dei consorzi) dell'intesa istituzionale Stato-Regione e Province autonome del 18 settembre 2008.
2. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche diverse da quelle indicate al comma 1, finalizzate alla difesa del suolo di cui all'[articolo 53 \(Finalità\) del D.Lgs. 152/2006](#).
3. Gli enti concessionari realizzano gli interventi nel rispetto delle norme legislative e regolamentari, dell'UE, statali e regionali, in materia di lavori pubblici.
4. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'[articolo 4](#) sono a totale carico pubblico.
5. Gli interventi di cui all'[articolo 4](#) sono considerati opere di pubblica utilità, urgenti e indifferibili a fini espropriativi, ai sensi e per gli effetti del [decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327](#) (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e della [legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3](#) (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

6. Nell'ambito dei programmi di intervento di cui agli [articoli 69](#) (Programmi di intervento), [70](#) (Adozione dei programmi) e [72 \(Finanziamento\) del D.Lgs. 152/2006](#), è riconosciuta priorità agli interventi di manutenzione degli impianti pubblici di prosciugamento e di scolo gestiti dai consorzi di bonifica, diretti a salvaguardare anche insediamenti civili, attività produttive e turistico-ricettive.

Art. 6 *Gestione opere pubbliche di bonifica.*

1. I consorzi di bonifica, in relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'[articolo 5](#), nell'ambito del comprensorio di loro competenza, provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica realizzate. Ai sensi di quanto previsto dalla [legge regionale 21 ottobre 2008, n. 27](#) (Modifiche e integrazioni alla [legge regionale 6 settembre 1999, n. 28](#) - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#)), sono di competenza dei consorzi di bonifica gli impianti destinati al riutilizzo delle acque reflue ai soli fini irrigui ⁽⁴⁾.

2. Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento.

3. La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli [articoli 18, 19 e 20](#);

b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del [regio decreto 8 maggio 1904, n. 368](#) (Regolamento sulle bonifiche delle paludi e dei terreni paludosi);

c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#).

4. Per assicurare rapidità di esecuzione e conseguire economie di spesa, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche di bonifica possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta, secondo i parametri e le modalità stabilite dal Codice degli appalti.

5. Ai fini di una maggiore sicurezza e protezione civile per i territori a valle delle dighe, la Regione eroga ai consorzi che gestiscono dighe un contributo sulle spese di gestione, compatibilmente con le risorse di bilancio.

(4) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera a\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 7 *Opere di bonifica di competenza privata.*

1. Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi, o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, assicurare la funzionalità delle opere irrigue, nonché evitare ogni pregiudizio alla regolare gestione delle opere pubbliche di bonifica.

2. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

3. In caso di inadempienza da parte dei privati nell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, il consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere, ne cura l'esecuzione, rivalendosi sui proprietari inadempienti per la spesa relativa comprensiva anche delle spese di progettazione.

4. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti.

Art. 8 *Natura giuridica e statuto.*

1. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo, dotate di autonomia funzionale e contabile e di potere regolamentare, che operano in conformità alle leggi e secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità. I consorzi di bonifica sono soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall'[articolo 35](#) e seguenti.

2. I consorzi sono retti da uno Statuto deliberato dal Consiglio di amministrazione, perentoriamente entro centottanta giorni dalla data di insediamento, e pubblicato per trenta giorni nell'albo consortile. Della pubblicazione è data notizia nel BURP e negli albi dei Comuni del comprensorio consortile.

3. In caso di inottemperanza a quanto stabilito dal comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi entro sessanta giorni.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel BURP possono essere presentate al consorzio osservazioni da parte degli interessati. Entro i successivi trenta giorni, lo Statuto, unitamente alle osservazioni e alle controdeduzioni, è trasmesso alla Giunta regionale che lo approva, previo parere della Commissione consiliare competente.

Art. 9 *Funzioni.*

1. I consorzi di bonifica, su concessione della Regione, esercitano nei comprensori di rispettiva competenza le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all'[articolo 4](#) e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

b) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, su delega dei privati;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere pubbliche di bonifica;

d) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le

successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l'approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#);

e) realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'[articolo 75 \(Competenze\), comma 9, del D.Lgs. 152/2006](#). A tal fine la Regione, con oneri a proprio carico, può affidare ai consorzi il compito di contribuire all'azione pubblica per la tutela dello spazio rurale, del paesaggio agrario e dell'ecosistema agricolo e forestale nonché del monitoraggio delle acque destinate all'irrigazione e di quelle defluenti nelle reti di bonifica;

f) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale, nonché per il perseguimento delle finalità di cui all'[articolo 1](#);

g) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell'attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo e della qualità dell'ambiente;

h) elaborazione e attuazione dei piani di riordino irriguo;

i) progettazione, realizzazione e gestione di opere volte a ottenere produzione di energia da fonti rinnovabili per l'assolvimento dei compiti dei consorzi.

2. Le opere pubbliche di bonifica di cui all'[articolo 4](#), qualora rientrino nell'ambito delle azioni di difesa del suolo di cui al [D.Lgs. 152/2006](#) e siano inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei Piani di bacino di cui all'[articolo 65](#) (Valore, finalità e contenuti del Piano di bacino distrettuale) del medesimo decreto legislativo, possono essere affidate ai consorzi di bonifica per la loro realizzazione.

3. Ai consorzi di bonifica sono attribuite le funzioni già di competenza dei consorzi idraulici di terza categoria soppressi dalla [legge 16 dicembre 1993, n. 520](#) (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria).

4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei Piani di bacino di cui all'[articolo 65 del D.Lgs. 152/2006](#), dai programmi di intervento di cui all'[articolo 69](#) dello stesso decreto, ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui agli [articoli 70 e 72](#) del medesimo decreto legislativo.

5. Fermo quanto disposto dal comma 6 dell'[articolo 10 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19](#) (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia e gli altri enti pubblici possono affidare ai consorzi di bonifica, assumendone i relativi oneri, la progettazione e realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell'ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie a essi conferite dalla Regione.

6. Ai fini del [d.p.r.327/2001](#) e s.m.i., i consorzi di bonifica, con riferimento alle opere la cui realizzazione è loro affidata in concessione, sono titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti.

Art. 10 *Concessioni, licenze, permessi.*

1. I consorzi di bonifica esercitano le funzioni di polizia idraulica su tutti i corsi d'acqua loro affidati in gestione e di cui curano la manutenzione, trovando applicazione i principi di cui al [r.d. 215/1933](#) e s.m.i. e al [r.d. 368/1904](#).

2. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e II (Delle contravvenzioni) del [r.d. 368/1904](#) e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'[articolo 100 del r.d. 215/1933](#).

3. La Regione emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento che disciplina il procedimento e le condizioni per l'affidamento in concessione dei beni del demanio di bonifica e irrigazione della Regione Puglia, a qualsiasi titolo nella disponibilità dei consorzi di bonifica ⁽⁵⁾.

4. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui agli [articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904](#) sono rilasciate dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Ufficio regionale, che deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data di

ricevimento della richiesta. Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende positivamente espresso.

5. Il consorzio adotta i provvedimenti entro novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, sia pure in via interlocutoria, la domanda si intende accolta.

6. Salvo quanto previsto dall'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#), è sempre ammesso lo scarico degli impianti di depurazione di acque reflue urbane nelle opere di bonifica, purché conforme a quanto previsto dal Piano di tutela delle acque della Regione Puglia, restando nelle competenze dei consorzi di bonifica la sola definizione delle opportune modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica.

(5) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 12](#).

Art. 11 *Convenzioni con imprenditori agricoli.*

1. Per favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 15 \(Convenzioni con le pubbliche amministrazioni\) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#) (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'[articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57](#)), con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 (Imprenditore agricolo) del Codice civile e successive modificazioni, iscritti al Registro delle imprese, in particolare per realizzare attività e opere destinate alla tutela e conservazione del suolo e alla manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 12 *Catasto.*

1. I consorzi istituiscono il catasto consortile cui vanno iscritti tutti gli immobili siti nell'ambito del comprensorio consortile.

2. L'aggiornamento è effettuato annualmente mediante:

- a) la consultazione dei dati del catasto erariale;
 - b) i dati emergenti dalla documentazione traslativa presentata dai proprietari consorziati;
 - c) la consultazione dei registri delle conservatorie ai sensi dell'[articolo 31 \(Autorizzazione ad accedere alle conservatorie dei pubblici registri immobiliari\) della legge 13 maggio 1999, n. 133](#) (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale).
-

Art. 13 *Piano di classifica.*

1. Il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, quali indicati all'[articolo 18](#), stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti indici per la determinazione dei contributi. Al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica.
2. L'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del progetto di cui all'[articolo 2](#), comma 2, predispone uno schema per la elaborazione del Piano di classifica, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale e successivo parere della competente Commissione consiliare permanente. Il Piano è elaborato dal consorzio di bonifica competente per territorio entro centoventi giorni dalla data di approvazione del Piano di bonifica.
3. Il Piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per quindici giorni nell'albo del consorzio, nonché negli albi dei comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e con le relative controdeduzioni del consorzio, sono trasmessi all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, che predispone lo schema di provvedimento da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.
4. Il Piano di classifica, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURP.

5. Il Piano di classifica è soggetto all'aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui al presente articolo, a seguito di modifiche del Piano generale di bonifica di cui all'[articolo 3](#) o per altri motivi che ne comportino il necessario adeguamento.

Art. 14 *Pubblicazione.*

1. Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell'albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

2. Le deliberazioni di cui si dichiara l'urgenza sono pubblicate nell'albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

Art. 15 *Trasparenza e informazione.*

1. Nell'attività di programmazione e di amministrazione, nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla trasparenza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell'UE, nazionale e regionale.

2. I consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti mediante:

- a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;
- b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che le pubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.

3. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l'accesso agli atti e ai documenti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite.

Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla [l. 241/1990](#) e s.m.i. e dal regolamento consortile.

4. I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla [legge regionale 20 giugno 2008, n. 15](#) (Principi e linee guida in materia di

trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni a rilevanza esterna.

Art. 16 *Controllo di gestione.*

1. I consorzi di bonifica adottano il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:

a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una verifica continua dello stato di avanzamento dei programmi e progetti approvati dagli organi del consorzio;

b) la gestione corretta, efficace ed efficiente delle risorse.

2. Il controllo di gestione è riferito ai seguenti principali contenuti e requisiti dell'azione del consorzio:

a) la rispondenza rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici e l'adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie disponibili;

b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;

c) l'efficienza dei processi di attivazione e di gestione dei servizi.

3. Il Consiglio di amministrazione del consorzio provvede al controllo interno di gestione secondo quanto previsto in materia per gli enti locali, eventualmente anche attraverso un soggetto esterno adeguatamente qualificato, da istituirsi anche in forma associata tra consorzi ⁽⁷⁾.

3-bis. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo, mediante referto annuale in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, secondo i principi contenuti nell'[articolo 198 del D.Lgs. 267/2000](#) e la metodologia adottata dai consorzi di bonifica, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, da inviare agli amministratori e ai dirigenti dei consorzi e per conoscenza all'Assessore regionale all'Agricoltura e alla competente struttura regionale deputata alla vigilanza e tutela ai sensi dell'articolo 35 ⁽⁸⁾.

4. Il Consiglio d'amministrazione, compatibilmente con le risorse disponibili, al fine di conseguire economie nei costi di gestione, istituisce

un ufficio legale interno per la gestione del contenzioso del consorzio. Il ricorso a professionisti esterni deve essere adeguatamente motivato per la particolarità della causa.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rivenienti dagli oneri di contribuenza risultanti dal piano annuale di riparto. Possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per il ripiano di disavanzi di amministrazione e per i debiti concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore del presente periodo, previa comunicazione alla Giunta, la quale può, entro dieci giorni dalla data di notifica della richiesta, opporre diniego motivato ⁽⁶⁾.

(6) Comma così modificato dall' [art. 37, comma 1, L.R. 28 dicembre 2012, n. 45](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(7) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera b\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

(8) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lettera c\), L.R. 30 novembre 2021, n. 48](#), a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 17 *Contributi di bonifica.*

1. I proprietari di beni immobili, agricoli ed extragricoli di cui al comma 1 dell'[articolo 13](#), situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio diretto e specifico, di cui all'[articolo 18](#), dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento dei contributi di bonifica relativi alle spese per la manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, e delle spese di funzionamento del consorzio, detratte le somme erogate dalla Regione e/o da altri enti pubblici ai sensi dell'[articolo 20](#), comma 4.

2. I consorzi di bonifica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sulla base delle spese di cui al comma 1 risultanti dal bilancio preventivo, approvano il Piano annuale di riparto delle stesse tra i proprietari contribuenti, sulla base degli indici di beneficio definiti nel Piano di classifica di cui all'[articolo 13](#).

3. Il Piano di riparto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.
 4. I contributi imposti dai consorzi costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi, ovvero mediante versamento diretto del consorziato, sulla base di specifico avviso inviato dal consorzio o dall'esattore.
 5. Negli avvisi emessi per il pagamento del contributo consortile, i consorzi di bonifica devono indicare la motivazione del tipo di beneficio, secondo l'elencazione di cui all'[articolo 18](#), e l'immobile a cui il contributo richiesto si riferisce. In presenza di più immobili facenti capo a un'unica ditta si emette un unico avviso di pagamento.
-

Art. 18 *Beneficio di bonifica.*

1. Per beneficio diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica.
2. Il beneficio di bonifica può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a incrementarne o conservarne il relativo valore.
3. Con riferimento alle funzioni consortili di cui all'[articolo 9](#), il beneficio di bonifica è congiuntamente o singolarmente:
 - a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;
 - b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di collina e pianura;
 - c) di disponibilità idrica e irrigua.
4. Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore.
5. Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all'andamento meteorologico normale, vengono

immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena.

6. Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all'[articolo 4](#).

7. Costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in comprensori serviti da acquedotti rurali in attività.

8. I benefici di presidio idrogeologico e di difesa idraulica a carattere generale vanno economicamente valutati nel Piano di classifica e ripartiti fra gli enti pubblici interessati a tali benefici.

Art. 19 *Immobili serviti da pubblica fognatura.*

1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d'acqua naturali o artificiali affidati in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno l'obbligo di contribuire, ai sensi dell'[articolo 166 del D.Lgs. 152/2006](#), alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d'acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati dalla Regione e dall'Autorità idrica pugliese.

Art. 20 *Contributi della Regione e di altri soggetti pubblici.*

1. La Regione finanzia la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'esercizio di opere pubbliche di bonifica che rivestano preminente interesse generale per la sicurezza territoriale, nei limiti delle risorse stabilite dal bilancio regionale e, in quota parte, degli accreditamenti disposti dallo Stato ai sensi del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001](#) (Individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ai sensi dell'[articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143](#)).
 2. Gli enti pubblici che affidano ai consorzi la realizzazione di opere di bonifica e la loro gestione finanziano integralmente le relative spese.
 3. La Regione sostiene, compatibilmente con le risorse di bilancio, i costi per il consumo di energia elettrica per attivare impianti pubblici di bonifica per il sollevamento delle acque ai fini di difesa del territorio e dell'irrigazione dello stesso, atteso l'interesse pubblico generale che l'azione svolta da tali impianti riveste sul territorio.
 4. I contributi erogati dalla Regione e/o da altri soggetti pubblici per la manutenzione anche straordinaria e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica sono detratti dall'ammontare delle somme oggetto del Piano di riparto.
-

Art. 21 *Accordi di programma.*

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione con le province, gli altri enti locali e i consorzi di bonifica, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'[articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dell'[articolo 75 del D.Lgs. 152/2006](#).
2. Le province, i comuni, i parchi riconosciuti e insistenti nel territorio della Regione Puglia, gli altri enti competenti per territorio, nonché gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali, costituiti a norma del [D.Lgs. 152/2006](#), possono stipulare con i consorzi di bonifica intese e convenzioni per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere e per il conseguimento di obiettivi comuni.

3. Ai fini della tutela della quantità e della qualità delle acque le province possono affidare ai consorzi proprie specifiche funzioni per la salvaguardia delle risorse idriche e per la tutela dell'ambiente.

Art. 22 *Emergenza idrica.*

1. Ai sensi dell'[articolo 167 \(Usi agricoli delle acque\) del D.Lgs. 152/2006](#), nei periodi di siccità e, comunque, nei casi di scarsità di risorse idriche, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo delle acque.

2. La Regione, negli anni caratterizzati da scarsità di risorsa idrica disponibile che determini la riduzione della quantità di acqua distribuita o addirittura un mancato esercizio della stagione irrigua, interviene, con legge di bilancio, per il ripiano del deficit della gestione dell'irrigazione. A tal fine, i consorzi devono predisporre apposita documentazione attestante l'entità del deficit.

3. La Regione, sulla base del decreto ministeriale di declaratoria dell'eccezionale siccità, provvede a erogare ai consorzi le somme eventualmente assegnate dallo Stato per lo specifico intervento, integrate, se necessario, con propri stanziamenti, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

4. Nel caso in cui, a seguito della scarsità di risorse idriche, vengano disposte limitazioni temporali o quantitative per l'uso irriguo, la Regione Puglia provvede al ristoro ai consorzi di bonifica dei minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. L'importo devoluto ai consorzi di bonifica è commisurato ai minori introiti conseguenti alla ridotta erogazione di acqua agli utenti. Tale importo è detratto dalle somme da erogarsi da parte della Regione ai sensi del comma 3.

Art. 23 *Risparmio idrico.*

1. Al fine di contenere i consumi di acqua per l'irrigazione delle colture e nel contempo tutelare l'ambiente naturale, la Regione interviene, compatibilmente con le risorse di bilancio, sulla base di progetti predisposti dai consorzi di bonifica, con appositi stanziamenti:

a) per finanziare l'ammodernamento degli impianti di adduzione, anche mediante l'installazione di apparecchiature che tendono a evitare perdite d'acqua nei nodi nevralgici delle infrastrutture irrigue e per l'inserimento nei gruppi di consegna della risorsa di idonei strumenti di misurazione dell'acqua;

b) per erogare contributi per l'espletamento da parte dei consorzi di un'attività di "assistenza tecnica irrigua" che, attraverso idonei sistemi di divulgazione telematica e l'utilizzo di programmi che rilevino i dati dalle stazioni agrometeorologiche dislocate nei comprensori irrigui, facilitano l'uso corretto dell'acqua e un'ottimizzazione della stessa, anche attraverso l'utilizzazione di idonee apparecchiature aziendali per la distribuzione irrigua alle colture;

c) per finanziare progetti di riutilizzo delle acque reflue depurate e affinate per uso irriguo in agricoltura.

Art. 24 *Organi.*

1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

- a) l'Assemblea dei consorziati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Revisore unico.
-

Art. 25 *Assemblea dei consorziati.*

1. L'Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'[articolo 29](#).

2. L'Assemblea dei consorziati è costituita dagli iscritti nel catasto consortile che godono dei diritti civili e sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all'[articolo 17](#).

3. Il consorzio, secondo le modalità e nei termini previsti dallo Statuto, predispone gli elenchi degli aventi diritto al voto, distinti per fasce secondo gli [articoli 26](#) e [27](#), nei quali devono essere iscritti i consorziati indicati al comma 2, appartenenti alla relativa fascia, per ciascuno dei quali vanno indicati i dati anagrafici e l'ammontare dei contributi dovuti.

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina, altresì, i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

5. Per le società e per le persone giuridiche sono iscritte nell'elenco degli aventi diritto al voto rispettivi rappresentanti legali, a meno che non vengano designati quali rappresentanti altri soggetti con apposito provvedimento dei rispettivi organi.

6. La documentazione attestante il possesso del titolo di legittimazione per l'iscrizione nell'elenco degli aventi diritto al voto deve essere depositata, a pena di decadenza, entro il quarantesimo giorno antecedente quello fissato per la convocazione dell'Assemblea dei consorziati.

Art. 26 *Aventi diritto al voto.*

1. Ogni consorziato che, ai sensi dell'[articolo 25](#), fa parte dell'Assemblea, ha diritto a un voto, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma 6.

2. Il voto è segreto e personale ed è delegabile solo nei casi di comunioni familiari, ereditarie, società ed enti.

3. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione per l'ipotesi in cui venga conferita specifica delega ad altro proprietario della stessa comunione che rappresenta la maggioranza.

4. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

5. Per le società e per le persone giuridiche il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificamente designati dai competenti organi.

6. Qualora il consorziato, ai sensi del comma 1, abbia diritto al voto e rivesta nel contempo la qualità di rappresentante, ai sensi del comma 5, di società, comunioni o altre persone giuridiche, esercita il diritto di voto sia per se stesso che per gli organismi rappresentati.

Art. 27 *Elezioni del Consiglio di amministrazione.*

1. Ai fini della elezione dei Consiglieri, i consorziati sono suddivisi in tre fasce, a seconda del diverso carico contributivo.
2. Alla prima fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero delle ditte consorziate.
3. Alla seconda fascia appartengono i consorziati tenuti a un contributo superiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale decurtata della contribuenza a cui sono tenuti i consorziati della prima fascia e il numero totale delle ditte contribuenti del consorzio decurtato del numero di ditte appartenenti alla prima fascia.
4. Alla terza fascia appartengono i consorziati che non rientrano nelle prime due.
5. La contribuenza consortile totale e il numero totale delle ditte consorziate di cui ai commi precedenti, vanno desunti dall'elenco dei contribuenti aggiornato all'anno in cui il consorzio indice l'elezione.
6. I consorziati compresi negli elenchi degli aventi diritto al voto delle rispettive fasce possono presentare la loro candidatura, ciascuno per la fascia di appartenenza. Il numero dei consiglieri eletti è distribuito tra le fasce in proporzione al totale della contribuenza della singola fascia rispetto al totale complessivo della contribuenza, con arrotondamento per difetto da 0,1 a 0,5 e per eccesso da 0,6 a 0,9 ⁽⁹⁾.
7. L'elezione dei consiglieri si svolge su presentazione di liste concorrenti comprensive di un numero di candidati non inferiore al numero dei seggi assegnati alla fascia. Le liste sono presentate e sottoscritte, con le modalità fissate dallo Statuto del consorzio, dall'1 per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cento sottoscrittori qualora l'1 per cento risulti inferiore a cento. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista. Il voto è espresso mediante segno da apporre nella casella posta a fianco dei nomi riportati nella lista prescelta. Ogni elettore dispone di un voto di lista e ha facoltà di esprimere massimo una preferenza all'interno della lista prescelta. Non possono essere votate più liste o candidati di liste diverse ⁽¹⁰⁾.
8. L'assegnazione dei seggi avviene secondo il criterio proporzionale, con esclusione della parte frazionaria del quoziente elettorale e attribuendo i seggi risultanti dai resti alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti o, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior

numero di voti. Nell'ambito della lista sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età. In mancanza o esaurite le eventuali preferenze, i candidati sono eletti secondo l'ordine di lista ⁽¹⁾.

9. Entro otto giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, i verbali relativi alle operazioni elettorali sono trasmessi in copia all'Assessorato alle risorse agroalimentari e i consorzi, con apposito provvedimento, rendono noti i risultati elettorali.

10. Avverso i risultati delle operazioni elettorali è ammesso ricorso all'Assessorato alle risorse agroalimentari, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati nell'albo consortile.

11. Esaminati gli atti relativi alle operazioni elettorali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dispone, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali, l'insediamento del Consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni senza che venga assunto alcun provvedimento, i risultati elettorali si intendono convalidati. Il Presidente o il Commissario straordinario del Consorzio in carica alla data delle elezioni provvede non oltre quindici giorni dalla data di scadenza del predetto termine a convocare il nuovo Consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito anche se non sono stati ancora designati i rappresentanti delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all'[articolo 29](#).

12. Le elezioni sono valide qualora i consorziati partecipanti al voto rappresentino, in almeno una delle tre fasce, il 10 per cento della contribuenza della relativa fascia.

13. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum, l'Amministrazione uscente riconvoca nuovamente l'Assemblea entro sei mesi per ripetere la votazione. Qualora anche tale seconda votazione non risulti valida, gli organi in carica decadono e la Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di indire le elezioni entro sei mesi e di provvedere alla gestione ordinaria del Consorzio.

[\(9\)](#) Comma così modificato dall' [art. 1, comma 1, lettera a\), L.R. 10 aprile 2015, n. 15](#), a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(10) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «7. Le candidature devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissate nello statuto, dall'uno per cento dei consorziati aventi diritto di voto nella rispettiva fascia, con un minimo di cinquanta sottoscrittori nell'ipotesi in cui l'uno per cento risulti inferiore. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura. Il voto è espresso mediante segno di croce da apporre nella casella risultante a fianco dei nomi della lista prescelta.».

(11) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 10 aprile 2015, n. 15*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo precedente era così formulato: «8. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti preferenziali. In caso di parità di voti preferenziali è eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza; in caso di parità anche nella contribuenza è eletto il candidato di maggiore età.».

Art. 28 *Ineleggibilità e incompatibilità.*

1. Non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i minori, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali;
- e) i dipendenti di organi e istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del consorzio;
- f) i dipendenti del consorzio di bonifica;
- g) coloro che abbiano avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
- h) coloro che abbiano con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
- i) coloro che eseguano opere o rendano servizi per conto del consorzio;

- j) coloro che abbiano un debito liquido ed esigibile verso il consorzio.
2. Le cause sopra indicate comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
 3. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente sono incompatibili con la carica di:
 - a) parlamentare nazionale e/o europeo;
 - b) assessore o consigliere regionale;
 - c) presidente, vicepresidente, assessore e consigliere provinciale della Provincia ricadente totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
 - d) sindaco, assessore e consigliere comunale dei comuni ricadenti totalmente o parzialmente nel comprensorio consortile;
 - e) amministratori degli enti strumentali della Regione.
 4. Le suindicate cause di ineleggibilità e incompatibilità si applicano anche al Revisore unico.
-

Art. 29 *Consiglio di amministrazione.*

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui sette eletti dall'Assemblea dei consorziati ⁽¹²⁾.
2. Fa parte del Consiglio di amministrazione un rappresentante dei Comuni ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile.
3. Del Consiglio di amministrazione fa parte, inoltre, un rappresentante della Provincia ricadente nel comprensorio consortile, nominato con decreto del Presidente della stessa, entro sessanta giorni dalla data delle elezioni consortili. Nell'ipotesi che il comprensorio del Consorzio ricada in più Province, fa parte del Consiglio di amministrazione il rappresentante di quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.
4. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e nello Statuto del Consorzio.
5. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni anche nel caso in cui non siano ancora stati designati o sostituiti, in caso di cessazione dalle cariche, i rappresentanti delle Amministrazioni comunali e provinciali.

(12) Comma così modificato dall' *art. 23, comma 4, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 30 *Designazione dei rappresentanti dei comuni.*

1. Il rappresentante dei comuni nel Consiglio di amministrazione è designato da un'assemblea composta dai sindaci dei comuni del comprensorio o da loro delegati.
 2. La convocazione dell'assemblea di cui al comma 1 avviene su richiesta del Presidente del Consorzio, entro i trenta giorni anteriori alla data di scadenza degli organi consortili.
 3. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal sindaco del comune avente il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.
 4. L'assemblea dei sindaci non può procedere alle elezioni se non interviene la maggioranza dei componenti.
 5. Nel caso di mancato raggiungimento del numero legale, l'assemblea è convocata di diritto per l'ottavo giorno successivo e può effettuare validamente le elezioni con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Nel caso in cui la nomina non dovesse intervenire entro trenta giorni dalla richiesta di designazione, la Giunta regionale nomina con poteri sostitutivi.
-

Art. 31 *Durata in carica.*

1. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento. ⁽¹³⁾
2. Nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di un consigliere eletto, si procede alla sua sostituzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, da adottarsi entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della vacanza. La sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti nella medesima lista. In assenza di candidati in tale lista, si procede alla nomina di quello che ha conseguito il maggior numero di voti in una delle altre liste della medesima fascia.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un consigliere nominato, lo stesso viene sostituito con le modalità previste dagli [articoli 29](#) e [30](#).

3. In caso di cessazione dalla carica della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.

(13) Per la proroga dei termini di durata in carica del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica di cui al presente comma, in scadenza nell'anno 2020, vedi l' [art. 14, comma 1, L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 32 *Presidente e Vicepresidente.*

1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, elegge, a maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Presidente e il Vicepresidente, da scegliersi tra i membri eletti dall'assemblea.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. ⁽¹⁴⁾

5. Quando il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

(14) Per la proroga dei termini di durata in carica del Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al presente comma e del Vice Presidente, vedi l' [art. 14, comma 2, lettera a\), L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

Art. 33 *Revisore unico.*

1. Il Revisore unico è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di avviso pubblicato nel BURP, previo parere della competente Commissione consiliare. La Giunta regionale provvede a emanare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per disciplinare l'avviso pubblico e per individuare i requisiti minimi necessari di accesso alla procedura ⁽¹⁶⁾.
2. Il Revisore unico dura in carica cinque anni. Cessa comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di cessazione degli altri organi. ⁽¹⁵⁾
3. Il Revisore unico esercita i compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti e riferisce all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari e alla Corte dei conti.
4. Il Revisore unico, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al suo rinnovo.
5. Il Revisore unico trasmette ogni sei mesi all'Assessore regionale alle risorse agroalimentari apposita relazione analitica sull'andamento finanziario, che deve essere esaminata dalla Commissione consiliare competente.

(15) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l' [art. 14, comma 2, lettera b\)](#), [L.R. 1° agosto 2020, n. 26](#). Vedi, anche, quanto previsto dal comma 3 del suddetto art. 14.

(16) In attuazione del presente comma vedi il [Reg. reg. 8 giugno 2012, n. 13](#).

Art. 34 *Indennità agli amministratori e al Revisore unico.*

1. Ai componenti il Consiglio di amministrazione è corrisposto un gettone di presenza onnicomprensivo, non commutabile in indennità, per ogni riunione, in misura non superiore a quella spettante ai consiglieri provinciali della Provincia in cui ha sede il consorzio.
2. I compensi per il Presidente e il Vicepresidente sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di amministrazione dei consorzi, in misura non superiore rispettivamente al 50 per cento delle indennità previste per il Presidente e il Vicepresidente della Provincia in cui ha sede legale

il consorzio; in presenza di più province, costituisce riferimento quella nel cui ambito territoriale ricade la maggior parte del comprensorio consortile.

3. Il compenso per il Revisore unico è parametrato ai minimi delle tariffe professionali.

4. I compensi stabiliti dai commi precedenti devono essere conformi comunque alle disposizioni nazionali di coordinamento di finanza pubblica di contenimento della spesa, ove applicabili.

Art. 35 *Vigilanza e tutela.*

1. Le funzioni di vigilanza e tutela sui Consorzi di bonifica sono esercitate dalla Regione nei modi previsti dal presente articolo.

2. L'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere ai consorzi documenti, informazioni e chiarimenti e può disporre ispezioni e perizie volte ad accertare il regolare funzionamento degli organi e il regolare esercizio dell'attività del Consorzio, con particolare riguardo ai programmi e agli interventi da realizzare.

3. Nell'ipotesi di inadempimento di atti o provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari diffida il consorzio a provvedervi entro un termine determinato. Scaduto infruttuosamente tale termine, la Giunta regionale nomina un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

4. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte della Giunta regionale gli atti concernenti:

- a) bilancio preventivo e relative variazioni;
- b) conto consuntivo;
- c) mutui e ogni altro atto vincolante il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;
- d) statuto e regolamenti di amministrazione;
- e) partecipazione a enti, società e associazioni;
- f) acquisto o alienazione di immobili;
- g) adozione e/o modifiche del Piano di organizzazione variabile (POV);
- h) piani di riparto dei canoni irrigui e dei contributi dovuti;

- i) dotazioni organiche e variazioni delle stesse;
- j) piani e programmi pluriennali di attività;
- k) indirizzi generali e programma annuale di attività;
- l) regolamenti di organizzazione e regolamenti del personale;
- m) individuazione delle fasce di rappresentanza per l'elezione del Consiglio del consorzio;
- n) [adozione di incarichi professionali, consulenze, rapporti di lavoro occasionali a tempo determinato e indeterminato] ⁽¹⁷⁾;
- o) [recepimento contratti di lavoro] ⁽¹⁷⁾.

5. Sono, inoltre, soggetti al controllo di legittimità tutti gli altri atti non indicati al comma 4, a esclusione di quelli di mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, adottati dal consorzio, che li trasmette quindicinalmente all'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, per l'apposizione del relativo visto secondo un metodo di campionamento da individuarsi mediante determina dirigenziale della struttura regionale competente deputata al controllo ⁽¹⁸⁾.

5-bis. In caso di diniego del visto di legittimità, di cui al comma 5, da parte della competente struttura regionale, il Consorzio dà avvio al procedimento di riesame, comunicando alla precitata struttura regionale competente il relativo esito, di conferma o di annullamento, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del diniego, dandone adeguata motivazione. Nelle more della conclusione del suddetto procedimento di riesame, gli atti dei consorzi non producono effetti ⁽¹⁹⁾.

6. Gli atti indicati al comma 4 sono inviati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Assessorato alle risorse agroalimentari, che ne cura l'istruttoria.

Gli atti divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dalla data del loro ricevimento, l'Assessorato medesimo non ne sottopone alla Giunta regionale la proposta di annullamento, dandone contestuale notizia al consorzio deliberante. Sulla proposta di annullamento la Giunta decide nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Decorso tale termine gli atti divengono esecutivi. L'esecutività consegue, inoltre, all'approvazione da parte della Giunta regionale dell'atto sottoposto a controllo.

7. Prima della scadenza del termine di trenta giorni di cui al comma 6, per una volta soltanto, l'Assessorato alle risorse agroalimentari può chiedere al consorzio deliberante il riesame degli atti, chiarimenti o elementi integrativi, che devono essere forniti nei successivi venti giorni. In questo caso, il termine di trenta giorni per formulare la

proposta di annullamento di cui al comma 6 decorre nuovamente per intero dalla data di ricevimento dei chiarimenti.

8. I termini previsti dal presente articolo sono sospesi dal 10 al 24 agosto e dal 24 dicembre al 2 gennaio di ogni anno.

9. Le attività istruttorie, nonché ogni altro adempimento procedurale connesso all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal presente articolo, sono esercitate dal competente ufficio istituito presso l'Area Politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura.

(17) Lettera soppressa dall' *art. 23, comma 5, L.R. 1° agosto 2014, n. 37*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(18) Comma così modificato dall' *art. 17, comma 1, lettera d), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

(19) Comma aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera e), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 35-bis *Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione* ⁽²⁰⁾.

1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:

a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;

b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;

c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.

2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi per l'organizzazione e la gestione complessiva del consorzio e con le attività previste nel piano generale di bonifica di cui all'articolo 3 della presente legge, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal

presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.

4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.

(20) Articolo aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 35-ter *Composizione e funzioni dell'organismo indipendente di valutazione (OIV)* ⁽²¹⁾.

1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei consorzi di bonifica della Regione Puglia, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell'organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica, iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'OIV è composto, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da tre membri. L'incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta

3. I Presidenti dei consorzi, d'intesa, nominano i componenti dell'OIV di cui al comma 2 e definiscono l'indennità loro spettante. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell'OIV e la definizione dell'indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:

a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;

b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell'amministrazione nel suo complesso;

c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;

d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;

e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;

f) promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;

g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.

5. Per l'espletamento delle funzioni attribuite l'OIV si avvale delle strutture dei consorzi.

(21) Articolo aggiunto dall' *art. 17, comma 1, lettera f), L.R. 30 novembre 2021, n. 48*, a decorrere dal 3 dicembre 2021.

Art. 36 *Impugnazioni.*

1. Contro gli atti degli organi dei consorzi è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione delle stesse.

2. L'opposizione non sospende l'esecutività del provvedimento impugnato.

3. Sul ricorso il Consiglio di amministrazione del consorzio delibera le controdeduzioni da inviare, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla Giunta regionale per il relativo controllo.

Art. 37 *Scioglimento degli organi di amministrazione ordinaria.*

1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, previa deliberazione della Giunta stessa, dispone lo scioglimento degli organi di amministrazione dei consorzi qualora nella gestione degli stessi venga accertata inefficienza nello svolgimento dell'attività dell'attività consortile, nell'esercizio o nella manutenzione delle opere, per gravi violazioni di leggi, di regolamenti e dello Statuto consortile, nonché per gravi irregolarità amministrative o contabili, che compromettano il conseguimento delle finalità istituzionali del Consorzio.
2. Lo scioglimento di cui al comma 1 avviene, inoltre, in caso di:
 - a) mancata approvazione del bilancio di esercizio;
 - b) disavanzo del bilancio di esercizio;
 - c) mancata approvazione del bilancio di previsione;
 - d) accertamento, in sede di vigilanza e controlli di cui all'[articolo 35](#) da parte della Regione, di tre violazioni non sanate.
3. Con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario straordinario, incaricato dell'amministrazione dell'ente, che deve convocare, entro e non oltre i successivi centottanta giorni, l'Assemblea dei consorziati per l'elezione del nuovo Consiglio.
4. Il termine di convocazione può essere prorogato dalla Giunta regionale solo per motivate necessità. La proroga non può essere superiore a un periodo di ulteriori centottanta giorni.
5. Il Commissario straordinario rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi organi consortili. Al Commissario spetta un compenso pari agli emolumenti previsti per il Presidente del consorzio.

Art. 38 *Prorogatio.*

1. Alla scadenza del periodo ordinario di mandato, gli organi restano in carica in regime di prorogatio per un periodo di quarantacinque giorni per l'ordinaria amministrazione e comunque per il compimento degli atti urgenti e indifferibili per il perseguimento dei fini istituzionali e per la

tutela dei diritti e interessi del Consorzio nei confronti di terzi, nonché per gli atti soggetti a scadenza di termini.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale procede alla nomina di un commissario straordinario con il compito di provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la elezione degli organi e, nelle more, all'amministrazione ordinaria del consorzio.

Art. 39 *Commissione consultiva regionale per la bonifica e l'irrigazione.*

1. È istituita presso l'Area politiche per lo sviluppo rurale, Servizio agricoltura, quale organo consultivo della Giunta regionale, la Commissione consultiva per la bonifica e l'irrigazione, avente la funzione di esprimere pareri e formulare proposte per l'attuazione della presente legge e su tutti gli argomenti di interesse generale dei consorzi, concernenti le attività istituzionali dei consorzi stessi. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso e/o rimborso spese.

2. In particolare la Commissione formula proposte in ordine:

- a) all'elaborazione degli schemi di Statuto dei consorzi;
- b) all'elaborazione dei criteri per la formulazione dei Piani di classifica ai fini del riparto delle spese consortili.

3. La Commissione esprime parere, obbligatorio e non vincolante, in ordine alle proposte di:

- a) Piano regionale per la bonifica e l'irrigazione;
- b) delimitazione dei comprensori di bonifica e fusioni di consorzi;
- c) Piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale;
- d) Piani di classifica per il riparto degli oneri e delle spese di gestione consortile;
- e) delimitazione dei perimetri consortili.

4. La Commissione, costituita con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è composta da diciassette membri:

- a) Assessore regionale alle risorse agroalimentari o un suo delegato, che la presiede;

- b) un rappresentante del soggetto gestore del servizio idrico integrato;
- c) tre rappresentanti dei consorzi di bonifica nella persona dei direttori, designati dall'Unione regionale bonifiche allo scopo di garantire la partecipazione delle diverse aree territoriali;
- d) un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche, in considerazione del ruolo di coordinamento regionale che l'unione svolge nei confronti dei consorzi associati;
- e) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- f) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
- g) un componente ciascuno, designato dalle delegazioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle Province d'Italia (UPI);
- h) un rappresentante ciascuno dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali, degli ingegneri esperti in materia idraulica e dei geologi.

5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall'Ufficio infrastrutture rurali, bonifica e irrigazione.

Art. 40 *Abrogazione di norme.*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54* (Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale);
- b) *Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3* (Regolamento di attuazione dei programmi di intervento e per l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica - *L.R. 31 maggio 1980, n. 54* "Norme in materia di determinazione dei comprensori e costituzione dei consorzi di bonifica integrale");
- c) *legge regionale 24 maggio 1985, n. 42* (Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione);
- d) *articolo 27 (legge regionale 24 maggio 1985, n. 42 - Manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione - Modifiche e integrazioni) della legge regionale 3 giugno 1996, n. 6* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 e bilancio pluriennale 1996-1998);

- e) *legge regionale 3 marzo 1998, n. 9* (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica - *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54*);
- f) *articolo 45 (Controllo sugli atti dei consorzi di bonifica) della legge regionale 6 maggio 1998, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000);
- g) *legge regionale 25 marzo 1999, n. 14* (Proroga *legge regionale 3 marzo 1998, n. 9* (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo del consiglio dei delegati dei Consorzi di bonifica - *legge regionale 31 maggio 1980, n. 54*);
- h) *articolo 27*(Modifica del *Reg. reg. 9 dicembre 1983, n. 3*) della *legge regionale 31 maggio 2001, n. 14* (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003);
- i) *articolo 16 (Disposizioni per il contenimento della spesa dei consorzi di bonifica) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 4* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia);
- j) *articolo 14 (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica) della legge regionale 25 agosto 2003, n. 19* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003);
- k) *articolo 41 (Disposizioni in materia di Consorzi di bonifica) della legge regionale 7 gennaio 2004, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Puglia);
- l) *articolo 47 (Sospensione temporanea dei termini per il rinnovo dei consigli dei delegati dei consorzi di bonifica) della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1* (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia);
- m) *articoli 1*(Sospensione elezioni consorzi di bonifica) e *2 (Riformulazione piani di classifica) della legge regionale 11 agosto 2005, n. 8*(Disposizioni transitorie in materia di consorzi di bonifica);
- n) *articoli 23* (Nomina dei Commissari regionali dei Consorzi di bonifica Stornara e Tara e Arneo) e *24* (Interpretazione autentica della *legge regionale 11 agosto 2005, n. 8*) della *legge regionale 12 agosto 2005, n. 12*(Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005);
- o) *articolo 2 (Sospensione elezioni) della legge regionale 3 aprile 2006, n. 8* (Disposizioni in materia di consorzi di bonifica);
- p) *articolo 16 (Spese per l'elaborazione dei piani generali di bonifica) della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22* (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006);

- q) [articolo 21 \(Disposizioni in materia di consorzi di bonifica\) della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39](#) - Norme relative all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);
- r) [articolo 7 \(Modifica al Reg. reg.le 9 dicembre 1983, n. 3\) della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia);
- s) comma 1 dell'[articolo 1 \(Disposizioni per i consorzi\) della legge regionale 2 luglio 2008, n. 19](#) (Disposizioni regionali urgenti).
-

Art. 41 *Norma di rinvio.*

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al [r.d. 215/1933](#) e successive modificazioni.
-

Art. 42 *Norme transitorie.*

1. Fino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'[articolo 2](#), resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni della presente legge.
2. Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia il Commissario straordinario unico, nominato ai sensi della [legge regionale 21 giugno 2011, n. 12](#) (Norme straordinarie per i consorzi di bonifica), provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge.
3. Le elezioni per la costituzione degli organi dei consorzi di cui al comma 2 devono essere indette entro sessanta giorni dalla data di definitiva approvazione dello Statuto da parte del commissario unico.
4. Al momento dell'insediamento del Consiglio di amministrazione dei consorzi di cui al comma 2, il Commissario unico cessa le sue funzioni.
5. I consorzi di bonifica, nei comprensori di rispettiva competenza, esercitano le funzioni di cui all'[articolo 9](#) sulle opere pubbliche attualmente gestite anche in assenza di concessione.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge i collegi sindacali in carica decadono e svolgono le loro funzioni sino alla nomina del Revisore unico previsto dall'[articolo 33](#).

7. In fase di prima applicazione della presente legge i Piani di classifica sono redatti tenendo conto della situazione alla data di entrata in vigore della presente legge e sono adeguati a seguito dell'approvazione del Piano generale di bonifica di cui all'[articolo 3](#). Per i consorzi di bonifica di Arneo, Ugento Li Foggi, Stornara e Tara e Terre d'Apulia si tiene conto dei piani di classifica elaborati in attuazione delle norme dettate dalla [L.R. 12/2011](#). Ai fini dell'[articolo 12](#), in fase di applicazione della presente legge si tiene conto del catasto consortile esistente su ciascun Consorzio.

8. La Regione, su richiesta dei consorzi di bonifica, con le somme risultanti dal quadro economico di concessione, provvede al pagamento diretto dei crediti maturati in dipendenza della esecuzione dei lavori, a eccezione delle spese generali e dell'incentivo, alla cui liquidazione e pagamento si provvede direttamente in favore dei consorzi medesimi proporzionalmente agli stati di avanzamento dei lavori.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'[art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Corte Costituzionale Sentenza
n. 188 del 19/10/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Giorgio LATTANZI Presidente
- Aldo CAROSI Giudice
- Marta CARTABIA "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giovanni AMOROSO "
- Francesco VIGANÒ "- Luca ANTONINI " ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, nel procedimento vertente tra Emilio Intrieri e il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa, con ordinanza del 12 giugno 2017, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino;

udito nella udienza pubblica del 25 settembre 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

udito l'avvocato Giuseppe Falcone per il Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino.

1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017, depositata il 20 dicembre 2017, la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza, adita con ricorso proposto da Emilio Intrieri contro il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino ed Equitalia Sud spa avverso una cartella di pagamento per contributi consortili dovuti per l'anno 2010, ha sollevato questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), in riferimento agli [artt. 119 e 23 della Costituzione](#).

Riferisce la CTP rimettente che il ricorrente - oltre ad eccepire l'invalidità della notificazione della cartella di pagamento, essendo stata la stessa effettuata a mezzo del servizio postale e non dagli ufficiali della riscossione, e l'insufficienza della motivazione, consistente unicamente nel riferimento alla proprietà di un immobile all'interno del comprensorio del Consorzio - ha dedotto l'insussistenza di un concreto beneficio per il fondo, derivante dall'attività del Consorzio di bonifica.

Quest'ultimo, costituendosi, ha specificatamente replicato rilevando che la quota di tributo richiesto prescindeva, per espressa previsione dell'art. 23, comma 1, lettera a), citato, da qualsivoglia beneficio per il fondo.

1.1.- La CTP rimettente premette che l'[art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215](#) (Nuove norme per la bonifica integrale), prevede che i consorzi di bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà e che [l'art. 860 del codice civile](#) stabilisce che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".

La CTP richiama la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 55 del 1963) secondo cui l'art. 59 citato, nella parte in cui impone ai proprietari consorziati la corresponsione di un contributo utile a finanziare l'adempimento dei fini istituzionali dell'ente, delinea una prestazione patrimoniale ricompresa [nell'art. 23 Cost.](#), costituzionalmente legittima solo e soltanto in quanto determinata o determinabile sulla base e in proporzione dei benefici derivanti dalla bonifica.

Anche alla luce della giurisprudenza di legittimità - prosegue il rimettente - detto "vantaggio" dev'essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo a causa della bonifica, idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio 2013, n. 11801).

La CTP rileva inoltre, quanto al riparto delle competenze legislative, che tra le materie di competenza concorrente di cui [all'art. 117 Cost.](#), nella sua originaria formulazione, vi è quella che concerne il settore "agricoltura e foreste", competenza poi concretamente trasferita dallo Stato alle Regioni. Sicché esse sono state delegate a legiferare in materia di bonifica, pur sempre nell'ambito dei principi stabiliti con il citato [R.D. n. 215 del 1933](#).

Anche dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, le Regioni sono state ritenute competenti a disciplinare l'attività di bonifica, a programmarle sul territorio, a regolarne l'esercizio da parte degli enti pubblici e dei privati proprietari, a stabilire le modalità di gestione delle relative opere.

Nella specie la Regione Calabria, con propria L.R. del 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito gli scopi dell'attività di bonifica nella Regione, e

le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi che devono applicarla.

Con la successiva L.R. n. 11 del 2003, la Regione Calabria ha poi provveduto a riorganizzare l'intero comparto regionale dei consorzi di bonifica integrale.

Quanto alla contribuzione, la disciplina regionale ha previsto la ripartizione dell'intero territorio regionale in ambiti territoriali denominati "comprensori di bonifica" (art. 13).

I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del "piano di classifica" (art. 17).

Il sistema di riparto prevede, quindi, la preliminare individuazione, all'interno del "comprensorio" di bonifica (coincidente con l'ambito territoriale in cui opera l'ente) di un perimetro di contribuenza (coincidente con l'insieme degli immobili destinatari di benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori), e di indici di contribuenza per ciascun immobile, evidentemente e ragionevolmente finalizzati al riparto delle contribuzioni.

In relazione a quest'ultimo, l'art. 23 dispone: "Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario; b) per le spese riferibili al successivo art. 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio".

Nella specie - osserva ancora la CTP - in Calabria, il Piano di classifica, di cui al citato art. 24 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, non è stato adottato da nessuno dei consorzi operanti nei comprensori di bonifica, sicché i consorzi esercitano la potestà impositiva utilizzando unicamente il criterio di cui alla lettera a) del citato art. 23 e dunque richiedono ai consorziati le somme necessarie al funzionamento dell'ente "indipendentemente dal beneficio fondiario".

1.2.- Secondo la CTP la disposizione di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003, posta a fondamento della pretesa contributiva del Consorzio, si pone in contrasto con gli [artt. 119 e 23 Cost.](#)

Le questioni di costituzionalità sarebbero rilevanti poiché da esse dipende l'esito del ricorso proposto dal ricorrente, che non contesta di essere proprietario di terreni agricoli insistenti nel comprensorio di bonifica, ma si limita a eccepire l'insussistenza di alcun beneficio.

Secondo la CTP è violato [l'art. 119 Cost.](#), come novellato dalla [L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3](#) (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), che prevede che le Regioni e gli enti locali territoriali "hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa" nonché "risorse autonome" e "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", con il limite che questi ultimi siano "in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario".

Nel caso di specie, le norme statali di coordinamento, contenute negli [artt. 10, 11 e 59 del R.D. n. 215 del 1933](#), sarebbero state violate, atteso che la disposizione censurata esplicitamente consente l'imposizione di un contributo ai consorziati "indipendentemente dal beneficio fondiario".

In subordine - prosegue la CTP - sarebbe comunque violato *l'art. 23 Cost.*, in ragione della mancanza di direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore circa la ripartizione dell'onere finanziario tra i proprietari.

L'espressa esclusione, da parte del legislatore regionale, del riferimento ai benefici derivanti dalla concreta bonifica, comporterebbe la mancanza di "direttive e criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore".

2.- Con memoria del 29 gennaio 2018, depositata il 31 gennaio 2018, si è costituito il Consorzio di bonifica integrale bacini meridionali del Cosentino, eccedendo l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in quanto la CTP non avrebbe disposto la notifica dell'ordinanza al legale rappresentante della Regione venendo meno all'obbligo imposto dall'*art. 23, quarto comma, della L. 11 marzo 1953, n. 87* (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Inoltre, il Consorzio ha sostenuto l'inammissibilità delle questioni sul rilievo che la disposizione censurata è stata sostituita dall'art. 1 della L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, recante "Modifiche alla L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.)", che, a decorrere dal 10 maggio 2017 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, della medesima legge regionale), ha eliminato l'obbligo contributivo indipendente dal beneficio. La norma attualmente in vigore, infatti, prevede che sono obbligati al pagamento del contributo consortile "i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o

gestite dal Consorzio" nonché, "in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura".

Nel merito, il Consorzio ha sostenuto l'infondatezza delle questioni. Il contributo imposto per i fini istituzionali è collegato alla qualità di consorziato che si acquista non per volontà del privato, bensì per effetto dell'ubicazione dell'immobile all'interno di un territorio sul quale il Consorzio, istituzionalmente, compie attività di bonifica.

2.1.- Con memoria del 6 luglio 2018, depositata il 13 luglio 2018, il Consorzio ha ribadito le proprie difese.

3.- La Regione Calabria non è intervenuta in giudizio.

Motivi della decisione

1.- Con ordinanza del 12 giugno 2017 la Commissione tributaria provinciale (CTP) di Cosenza ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), in riferimento agli *artt. 119 e 23 della Costituzione*, nella parte in cui prevede, a carico dei consorziati, l'obbligo di corrispondere il pagamento della quota del contributo consortile di bonifica imputabile alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali del consorzio, "indipendentemente dal beneficio fondiario".

La CTP osserva che - essendo il contributo consortile di bonifica previsto dalla legge statale e, dunque, non costituendo un tributo proprio della Regione - la disposizione censurata, che ne disciplina i criteri di applicazione, si pone in contrasto con *l'art. 119 Cost.* che, nel riconoscere alle Regioni autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prescrive l'osservanza dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Nella fattispecie, il censurato art. 23, comma 1, lettera a), nel prevedere la debenza del contributo consortile anche in assenza di alcun beneficio per il soggetto obbligato, si porrebbe in contrasto con le norme di coordinamento del sistema tributario che, nel settore della bonifica, sono individuabili nell'*art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215* (Nuove norme per la bonifica integrale), e *nell'art. 860 del codice civile*; disposizioni che invece presuppongono che ci sia sempre un beneficio per l'immobile ricadente nel perimetro del territorio del Consorzio di bonifica.

In via subordinata sarebbe violato *l'art. 23 Cost.*, perché la disposizione censurata - secondo la CTP - non contiene alcuna direttiva o criterio sul presupposto fondante l'obbligo di pagamento dei contributi consortili.

2.- È innanzi tutto manifestamente infondata l'eccezione di mancata notifica dell'ordinanza di rimessione al Presidente della Regione Calabria - eccezione sulla quale non ha insistito il Consorzio, che l'ha sollevata inizialmente - perché risulta dagli atti che la CTP rimettente ha ritualmente provveduto a tale notifica, effettuata in data 20 ottobre 2017 (data attestata nella ricevuta di avvenuta consegna dell'atto).

3.- Altresì infondata è l'eccezione di inammissibilità delle questioni in ragione dello ius superveniens costituito dall'art. 1 della L.R. Calabria 9 maggio 2017, n. 13, recante "Modifiche alla L.R. 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.)", che ha sostituito la disposizione censurata richiedendo ora, in ogni caso, per la debenza dei contributi consortili, il beneficio per l'immobile ricadente nel comprensorio di bonifica.

In disparte ogni altra possibile considerazione, è sufficiente rilevare che tale normativa successiva, di cui si dirà anche in seguito, si applica ai contributi consortili dovuti per annualità successive alla entrata in vigore della nuova legge, che pertanto non regola la fattispecie oggetto del giudizio a quo, relativa a contributi consortili dovuti per l'anno 2010.

Per la stessa ragione, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della rilevanza delle questioni di costituzionalità, trattandosi, in tutta evidenza, di disposizione che, in quanto innovativa ex nunc, egli non deve applicare (ex plurimis, sentenza n. 177 del 2018) e non già di disposizione modificativa ex tunc della norma applicabile; ciò che invece avrebbe richiesto di valutare se permanessero, o no, le condizioni di ammissibilità della questione stessa (sentenza n. 125 del 2018).

4.- La questione di costituzionalità è, poi, ammissibile perché rilevante nel giudizio a quo, dovendo la CTP fare applicazione della disposizione censurata per decidere se accogliere, o no, l'opposizione del contribuente che lamenta, in special modo, di non aver conseguito alcun beneficio dall'attività del Consorzio.

In particolare, quanto all'ordine delle questioni poste alla CTP dal ricorso in opposizione alla cartella di pagamento, deve considerarsi che - secondo la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 8 maggio 2014, n. 9936) - nel giudizio civile, come anche nel giudizio tributario, il giudice - una volta che abbia verificato, anche implicitamente, la propria giurisdizione - può

esaminare per prima una questione preliminare o di merito sulla base del criterio della ragione più liquida che comporti l'assorbimento di altre questioni.

Nella specie la CPT - che ha giurisdizione avendo la controversia ad oggetto un tributo (ciò di cui si dirà più diffusamente in seguito) - ha evidentemente ritenuto esser tale la questione della necessità del beneficio fondiario per l'assoggettabilità alla contribuzione consortile, rispetto alle eccezioni di irritualità della notifica della cartella di pagamento e di difetto di motivazione.

Anche sotto questo profilo - rientrando l'ordine delle questioni nell'apprezzamento del giudice rimettente, ove non manifestamente incongruo - la questione di costituzionalità è ammissibile.

5.- Nel merito la questione è fondata.

Preliminarmente va svolta una duplice premessa: la prima concernente la sussistenza ed estensione della competenza del legislatore regionale nel settore della bonifica e l'altra relativa alla natura tributaria della prestazione patrimoniale obbligatoria posta a carico dei consorziati.

6.- I contributi consortili, regolati dalla disposizione censurata, ricadono nel più ampio ambito della disciplina della bonifica, la quale, già prima della riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, costituiva un settore, riguardante diversi ambiti, che radicava la competenza legislativa concorrente e delegata delle Regioni a statuto ordinario.

Nel regime del riparto delle competenze legislative previste *dall'art. 117, primo comma, Cost.*, nella sua originaria formulazione, e nel contesto della preesistente disciplina statale della materia, contenuta nel *R.D. n. 215 del 1933*, il legislatore regionale poteva esercitare la sua competenza concorrente in materia di "agricoltura e foreste", in cui ricadeva prevalentemente la disciplina della bonifica; al legislatore statale spettava porre i principi fondamentali, già ricavabili dalla citata normativa del 1933 e da quella del codice civile (artt. da 857 a 865), integrata da quella successiva sia di settore - quale la bonifica montana di cui alla *L. 25 luglio 1952, n. 991* (Provvedimenti in favore dei territori montani) - sia, più in generale, risultante dalla delega in materia di consorzi, di cui all'*art. 31 della L. 2 giugno 1961, n. 454* (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura), esercitata con il *D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947* (Norme sui Consorzi di B., in attuazione della delega prevista dall'*art. 31 della L. 2 giugno 1961, n. 454*). Inoltre, disposizioni speciali sono state dettate proprio per la Regione Calabria dalla *L. 28 marzo 1968, n. 437* (Provvedimenti straordinari per la Calabria), che in particolare, all'*art. 7*, ha previsto che tutto il territorio della Regione potesse essere oggetto di bonifica, sia integrale che specificamente montana.

La competenza regionale, in prosieguo di tempo, è risultata coniugata a quella delegata alle Regioni. Infatti - come riconosciuto da questa Corte (sentenza n. 66 del 1992) - le competenze in materia di bonifica sono state assegnate alle Regioni a statuto ordinario con il *D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11* (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici), nell'ambito del trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura e foreste, poi completato dal *D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616* (Attuazione della delega di cui all'*art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382*), che, agli artt. 66, 69 e 73, ha precisato che oggetto delle funzioni assegnate alle Regioni erano le attività di bonifica integrale e montana e di sistemazione idrogeologica, ivi comprese quelle svolgentesi a livello

interregionale e inclusi i poteri di vigilanza già esercitati sui consorzi di bonifica dagli organi dello Stato.

Sicché questa Corte (sentenza n. 326 del 1998) ha potuto affermare che "la materia della "bonifica integrale e montana" risulta inclusa in quella della "agricoltura e foreste", di competenza regionale". Ciò ha avuto "l'effetto di rendere esercitabile la potestà legislativa regionale nella materia medesima ... con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali della legislazione statale nella materia"; principi ricavabili dalla disciplina statale contenuta nelle disposizioni del cod. civ. sulla bonifica (artt. da 857 a 865) e, prima ancora, nel citato *R.D. n. 215 del 1933*.

Anche in seguito si è ribadito (sentenza n. 282 del 2004), con riferimento ad una normativa regionale precedente alla riforma costituzionale del 2001, che la bonifica è riconducibile ad una competenza regionale fundamentalmente concorrente, relativa, da un lato, alla materia dell'"agricoltura e foreste", e, dall'altro, in un quadro più ampio, all'azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una "concezione globale degli interventi sul territorio".

6.1.- La riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, con la *L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3* (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ha modificato radicalmente il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni. In particolare, non è più prevista la competenza legislativa in materia di "agricoltura e foreste", che ora ricade nella competenza residuale del legislatore regionale, ma la disciplina della bonifica si colloca in un più complesso e multifunzionale intreccio di competenze.

Nel nuovo testo *dell'art. 117 Cost.* vengono infatti in rilievo, oltre alla competenza regionale residuale, che comprende molti aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto comma), anche quella esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" (secondo comma, lettera s), nonché la competenza concorrente in materia di "governo del territorio" (terzo comma).

Con riferimento a detta disciplina della bonifica, pur nell'ambito di un ampliamento della competenza regionale in materia di agricoltura - da concorrente a residuale è previsto d'altra parte il necessario rispetto sia dei "principi fondamentali" della legislazione dello Stato nella materia del "governo del territorio", sia, più in generale, della competenza esclusiva statale in materia di "ambiente" ed "ecosistema".

Inoltre, la più specifica disciplina dei consorzi di bonifica - che questa Corte ha ritenuto non essere riconducibili alla nozione di "enti locali" ai sensi del previgente *art. 130 Cost.* (sentenza n. 346 del 1994), ma alla categoria degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale, e dunque degli "enti amministrativi dipendenti dalla regione" (sentenza n. 326 del 1998) - può altresì presentare profili attinenti alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale; viene poi in rilievo, in particolare quanto alla regolamentazione della prestazione obbligatoria dei contributi consortili, avente natura tributaria, anche il coordinamento del sistema tributario, di competenza concorrente (*art. 117, terzo comma, Cost.*), nonché il limite all'autonomia finanziaria delle Regioni (*art. 119, secondo comma, Cost.*).

6.2.- Ed è proprio nell'esercizio di questa multifunzionale competenza concorrente - come ritenuto da questa Corte (sentenza n. 139 del 2009) - che, dopo la riforma costituzionale del 2001, il legislatore statale è intervenuto dettando disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica.

L'art. 27 del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, in L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che le Regioni procedessero al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica, secondo criteri definiti a seguito di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Ha inoltre prescritto in particolare che "i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale".

Successivamente è stata raggiunta la prescritta intesa in data 18 settembre 2008, che ha previsto che l'ambito territoriale di operatività dei Consorzi di B., definito comprensorio di bonifica, è delimitato dalla Regione su cui insiste il territorio di competenza e, quanto ai contributi consortili, ha stabilito, come principio, che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".

Sicché, quanto al territorio di competenza dei consorzi, il legislatore regionale può delimitare i comprensori di bonifica e provvedere anche alla loro unificazione, come riconosciuto da ultimo nella sentenza n. 160 del 2018 di questa Corte. In questa più recente pronuncia la Corte ha considerato, da una parte, che una legge regionale (quella della Regione Basilicata, oggetto di impugnativa) avesse legittimamente esercitato la competenza in materia, prevedendo l'accorpamento di tutti i consorzi di bonifica in un unico nuovo consorzio sull'intero territorio regionale (così come già in passato aveva fatto una legge della Regione EmiliaRomagna: sentenza n. 66 del 1992); d'altra parte, ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della specifica disciplina della liquidazione dei vecchi consorzi perché ricadente nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva statale. Per la stessa ragione, in precedenza, era stata ritenuta costituzionalmente illegittima la previsione di una legge della Regione Puglia sul non assoggettamento a esecuzione forzata di entrate dei consorzi di bonifica (sentenza n. 273 del 2012).

Inoltre, quanto anche ai contributi consortili, il legislatore regionale può regolamentarli, tenendo però conto che, nella misura in cui è riconosciuta la natura tributaria di queste prestazioni obbligatorie, e segnatamente di tributo derivato sui generis, opera il limite generale dell'art. 119, secondo comma, Cost. che prescrive il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario anche con riferimento ad un tributo – quale è quello in esame che trovi origine in una fonte statale.

7.- La seconda premessa, di cui si diceva, riguarda la natura tributaria dei contributi consortili, ritenuta dalla CTP rimettente in conformità alla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.

7.1.- In generale, il legislatore statale, nel disciplinare la provvista di un servizio pubblico, può escludere o, all'opposto, prevedere una relazione sinallagmatica con il servizio, seppur non in termini di stretta corrispettività, conformando una prestazione patrimoniale obbligatoria come tributo piuttosto che come canone o tariffa, conseguendo da ciò - "indipendentemente dalla qualificazione" della stessa (ex plurimis, sentenza n. 167 del 2018) - non solo la giurisdizione del giudice tributario, ma anche l'applicazione della disciplina dei tributi a partire dal canone della capacità contributiva previsto dall'art. 53, primo comma, Cost. All'opposto, non può il legislatore qualificare come tributo ciò che in concreto, in ragione della sua regolamentazione, è conformato come canone o tariffa, perché da ciò

conseguirebbe una illegittima deroga al canone generale della giurisdizione del giudice ordinario di cui [all'art. 102, primo comma, Cost.](#) (la sentenza n. 64 del 2008 ha affermato che "l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali").

E pertanto il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità in materia di politica economica e fiscale, può anche passare da un sistema basato sulla fiscalità di un contributo ad uno fondato sulla corrispettività di una tariffa o di un canone, come è avvenuto nell'ipotesi della tariffa di igiene ambientale, istituita con l'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della [direttiva 94/62/CE](#) sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), inizialmente di natura tributaria (sentenza n. 238 del 2009 e, da ultimo, Corte di cassazione, sezioni unite, ordinanza 10 aprile 2018, n. 8822), poi sostituita dalla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex [art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), prestazione patrimoniale ritenuta di natura non tributaria (Corte di cassazione, sezione terza civile, ordinanza 21 giugno 2018, n. 16332), al pari della tariffa per il servizio di fognatura e depurazione (sentenza n. 335 del 2008).

7.2.- In particolare, quanto ai contributi consortili, poteva inizialmente apparire dubbia la loro natura tributaria in ragione del marcato collegamento tra la spesa sostenuta dal consorzio per le opere di bonifica e la contribuzione a tale spesa di cui i consorziati erano onerati, atteso che l'[art. 11 del R.D. n. 215 del 1933](#) fa riferimento alla "ripartizione della quota di spesa tra i proprietari" degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuzione, e [l'art. 860 cod. civ.](#) considera il "concorso dei proprietari alla spesa" necessaria per le opere di bonifica.

Nondimeno si è progressivamente affermata in giurisprudenza la natura tributaria dei contributi consortili.

Inizialmente questa Corte (sentenza n. 26 del 1998), nell'esaminare la questione di legittimità costituzionale di una disposizione dell'originaria disciplina dei contributi consortili di bonifica quanto alla possibilità, o no, di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali, ha considerato la natura paratributaria dei contributi dovuti agli enti di bonifica, quale ritenuta, all'epoca, dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando che "pur dovendosi collocare le prestazioni patrimoniali in questione nell'area applicativa [dell'art. 23 della Costituzione](#), l'assimilazione dei contributi consortili ai tributi erariali non si profila come assoluta, ma limitata piuttosto a taluni fondamentali aspetti, tra cui quello dell'esazione".

Dalla mera "assimilazione" ai tributi si è progressivamente passati a riconoscere la piena natura tributaria dei contributi consortili, escludendo che su di essi potesse applicarsi l'IVA (fin dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 30 gennaio 1979, n. 662) e che, in quanto tributi si seppur non "locali", radicassero la competenza del tribunale "per le cause in materia di imposte e tasse" ai sensi [dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile](#) (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 1 febbraio 2000, n. 1093).

Dopo la modifica dell'[art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546](#) (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'[art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413](#)), ad opera dell'[art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n. 448](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", con conseguente generalizzazione della giurisdizione tributaria a tutte le prestazioni di natura tributaria, si è definitivamente affermata la giurisdizione delle commissioni tributarie quale giudice

speciale tributario sulle controversie aventi ad oggetto i contributi consortili di bonifica (ex plurimis, Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 3 maggio 2016, n. 8770).

7.3.- Questo approdo, costante ed univoco, cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, si fonda sulla struttura della disciplina della prestazione, sicché può dirsi che il contributo consortile di bonifica ha natura tributaria, conformemente alla sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.

Questo essendo ormai il punto d'arrivo del diritto vivente, deve conseguentemente identificarsi un vero e proprio potere impositivo del consorzio nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del "beneficio" che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.

In ragione di tale qualificazione, il necessario "beneficio" non è espressione di un rapporto sinallagmatico; ma c'è un tributo che può definirsi di scopo, almeno in senso lato, perché destinato ad alimentare la provvista del Consorzio per poter realizzare le opere di bonifica.

Il beneficio che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa, che invece tale nesso sinallagmatico presuppongono; con riferimento proprio a una prestazione patrimoniale di natura non tributaria questa Corte (sentenza n. 335 del 2008) ha dichiarato incostituzionale la previsione di debenza della tariffa riferita al servizio di depurazione "anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi".

Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale; esso però consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria.

8.- Fatta questa duplice premessa, da cui muovere per l'esame delle questioni di costituzionalità, vengono in rilievo i principi fondamentali del sistema tributario, che limitano la riconosciuta, pur ampia, competenza legislativa della Regione; la quale - come si è detto - può regolare non solo il comprensorio di bonifica e l'appartenenza dell'immobile all'area del Consorzio, ma anche i contributi consortili.

Fermo restando che la debenza dei contributi consortili trova la sua fonte (statale) ancora [nell'art. 860 cod. civ.](#) - che prescrive che i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica (per cui, secondo la sentenza n. 5 del 1967, "l'obbligo di contribuzione deriva dalla legge") la norma di principio, che li governa, può ricavarsi dal canone generale della stessa disposizione che parametrizza il contenuto della prestazione patrimoniale obbligatoria al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica. Canone questo che è in stretta continuità sia con la previsione del (tuttora vigente) [art. 11 del R.D. n. 215 del 1933](#) - secondo cui la ripartizione della "quota di spesa" tra i proprietari è fatta "in ragione dei benefici conseguiti" per effetto delle opere di bonifica e i criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione degli stessi - , sia con la richiamata intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008, che ha previsto

che le spese del consorzio sono a carico dei consorziati "i cui immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi".

Quindi, per i contributi consortili, quali "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" a carico dei proprietari consorziati, il criterio fondamentale di questa prestazione patrimoniale di natura tributaria è il beneficio tratto dalle opere di bonifica e più in generale dall'attività del consorzio, secondo criteri fissati negli statuti o nelle delibere dei consorzi stessi, nel rispetto della disciplina regionale.

9.- In questo contesto ordinamentale la Regione Calabria, con la L. 10 marzo 1988, n. 5 (Norme in materia di bonifica), ha definito gli scopi dell'attività di bonifica e le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi deputati ad applicarla e, in particolare, ha qualificato i contributi consortili come "quote di partecipazione al costo delle opere di bonifica" (art. 39), prevedendo anche la possibilità per la Regione stessa di farsi carico di parte di tali quote per evitare che fossero "superati i limiti di sopportabilità della contribuzione a carico degli immobili soggetti ad obblighi di bonifica" (art. 41).

Dopo la riforma costituzionale del 2001, che - come rilevato - ha inciso significativamente sulla competenza delle Regioni nel settore della bonifica, lo stesso legislatore regionale è nuovamente intervenuto in materia con la citata L.R. n. 11 del 2003, con cui la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto dei consorzi di bonifica integrale; legge che contiene, all'art. 23, la disposizione censurata dalla CTP rimettente.

Si tratta di una disciplina sistematica e articolata.

Dopo aver catalogato dettagliatamente gli interventi di bonifica (art. 3), la L.R. del 2003 prevede - per quanto rileva ai fini delle sollevate questioni di costituzionalità - che su tutto il territorio regionale possano esserci comprensori di bonifica, ciascuno come area di operatività di un singolo consorzio destinato a realizzare le opere e l'attività di bonifica (art. 13).

L'art. 17 della medesima legge regionale prescrive che i proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuzione, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo art. 24. Il perimetro di contribuzione è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'*art. 58 del R.D. n. 215 del 1933*. In ragione di tale iscrizione, i consorziati, divenuti consorziati-contribuenti, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al censurato art. 23.

L'art. 24 stabilisce che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuzione di ciascun immobile.

L'assoggettamento a contribuzione consortile è quindi condizionato all'iscrizione dell'immobile nel perimetro di contribuzione risultante dal piano di classifica, in ragione della verificata sussistenza di un beneficio diretto, indiretto o potenziale per l'immobile, non essendo sufficiente il mero dato spaziale della sua collocazione nel comprensorio di bonifica.

La medesima L.R. Calabria n. 11 del 2003 disciplina poi in dettaglio i contributi consortili all'art. 23, disposizione attualmente censurata, che stabilisce che il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun

consorzio per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri: a) "per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario"; b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio. Vi sono quindi due quote del contributo consortile, la prima delle quali - quota a) - è testualmente indipendente dal beneficio fondiario, mentre la seconda - quota b) - presuppone il beneficio per il consorzio.

10.- Quindi il beneficio effettivo per l'immobile di proprietà del consorzio - come condizione legittimante per l'inclusione nel perimetro di contribuzione del comprensorio di bonifica, nonché come criterio per fissare i parametri di calcolo e quantificazione dei contributi stessi - è in vero ciò che ha previsto, nella specie, il legislatore regionale prescrivendo, all'art. 24, comma 2, L.R. Calabria n. 11 del 2003, che il piano di classifica individua i "benefici diretti, indiretti e potenziali", derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio del Consorzio; beneficio che dimensiona gli indici di contribuzione di ciascun immobile.

Però, solo ove risultasse l'unitarietà del contributo consortile dell'art. 23, benché suddiviso - ma in modo inscindibile - in una quota di cui alla lettera a) e in una quota di cui alla lettera b) del comma 1, allora il presupposto del "beneficio", espressamente previsto solo nella lettera b), condizionerebbe nel complesso la debenza del contributo stesso e quindi anche la obbligatorietà della quota a).

Ma nella fattispecie in esame - per come la norma "vive" nell'ordinamento regionale - la quota a) del contributo consortile, di cui al comma 1 dell'art. 23, non è inscindibilmente collegata alla quota b) del medesimo comma 1.

E infatti, da una parte, con decreto del Presidente della Giunta regionale del 12 febbraio 2010, n. 27, istitutivo del Consorzio di bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino, al quale è riferibile la cartella di pagamento impugnata nel giudizio a quo, si è previsto, all'art. 3, comma 2, che il perimetro di contribuzione per la riscossione dei ruoli relativi al nuovo Consorzio ed emessi ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003 per i soli fini istituzionali, coincide con il perimetro del neoistituito Consorzio. Ciò significa già che l'assoggettamento al contributo consortile è condizionato al solo dato spaziale dell'essere l'immobile ricompreso nel territorio del Consorzio.

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 24 maggio 2017, n. 13130 e 25 maggio 2017, n. 13264), pronunciandosi su ricorsi dello stesso Consorzio, ha rilevato l'assoggettamento a contribuzione nel caso di immobile compreso nel piano di classifica, facendo menzione in motivazione del suddetto decreto del Presidente della Regione Calabria del 2010 che aveva equiparato il perimetro di contribuzione all'intero comprensorio del Consorzio.

Anche nel giudizio a quo l'impugnata cartella di pagamento è stata emessa solo per la indicata quota a) e la CTP riferisce che nessun piano di classifica è stato redatto dal Consorzio, sicché è mancata una rilevazione dei benefici diretti, indiretti o potenziali derivanti dall'attività di bonifica, quale richiesta dall'art. 24 sopraccitato.

Del resto, la tesi del Consorzio, ribadita anche in udienza in sede di discussione orale, è proprio questa: è legittimo l'assoggettamento alla contribuzione consortile in ragione del solo inserimento dell'immobile nel comprensorio del consorzio e, quindi, "indipendentemente dal beneficio fondiario", come testualmente prevede la disposizione censurata alla lettera a) del comma 1 dell'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003.

11.- Tale testuale esclusione del beneficio fondiario ha proprio il significato e la portata di disancorare la debenza della quota a) - così resa autonoma e distinta dalla quota b) - dal beneficio risultante dalla rilevazione fatta dal Consorzio con il piano di classifica e con il relativo perimetro di contribuenza.

In tal modo però risulta violato il più volte citato principio (settoriale) del sistema tributario, che vuole invece che l'assoggettabilità a contribuzione consortile presupponga il beneficio derivato all'immobile dall'attività di bonifica.

Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili), perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.

Questa Corte (sentenza n. 102 del 2008) ha infatti affermato che "le Regioni a statuto ordinario sono assoggettate al duplice limite costituito dall'obbligo di esercitare il proprio potere di imposizione in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento e dal divieto di istituire o disciplinare tributi già istituiti da legge statale o di stabilirne altri aventi lo stesso presupposto, almeno fino all'emanazione della legislazione statale di coordinamento" (nello stesso senso, la sentenza n. 37 del 2004). Del resto, la disposizione censurata, in quanto del 2003, si muove nel contesto ordinamentale precedente alla normativa sul federalismo fiscale, che ha poi previsto la possibilità per le regioni di istituire tributi propri secondo i decreti legislativi attuativi della *legge delega 5 maggio 2009, n. 42* (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione *dell'articolo 119 della Costituzione*).

12.- La *reductio ad legitimitatem* della disposizione censurata è univocamente orientata dallo stesso principio settoriale del sistema tributario nel senso dell'innesto della previsione, in positivo, del beneficio derivante agli immobili del comprensorio di bonifica come presupposto dell'assoggettamento alla contribuzione consortile, invece della (e quindi in sostituzione della) non rilevanza del beneficio fondiario testualmente prevista dalla medesima disposizione denunciata. La possibilità di dispositivo additivo sostitutivo è, da tempo, riconosciuta da questa Corte (da ultimo, sentenze n. 20, n. 22 e n. 120 del 2018).

Pertanto il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, ex lettera a) del comma 1 dell'art. 23 citato, è dovuto "in presenza del beneficio" - al pari della quota di cui alla successiva lettera b) del medesimo comma - invece che "indipendentemente dal beneficio fondiario".

13.- Può aggiungersi, infine, che la successiva L.R. Calabria n. 13 del 2017 ha rimediato per il futuro a tale vulnus perché, all'art. 1, ha novellato il comma 1 dell'art. 23 della L.R. Calabria n. 11 del 2003, prevedendo - senza più distinguere tra quota a) e quota b) - che i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi del successivo art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile

agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.

14.– In conclusione va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria n. 11 del 2003, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

15.- L'accoglimento della questione di costituzionalità in riferimento *all'art. 119 Cost.* comporta l'assorbimento della censura, peraltro subordinata, di violazione *dell'art. 23 Cost.*, parimenti sollevata dalla CTP rimettente.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della L.R. Calabria 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di B.), nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto "indipendentemente dal beneficio fondiario" invece che "in presenza del beneficio".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2018.